

NORME SPORTIVE ANTIDOPING

Documento tecnico attuativo del Codice Mondiale Antidoping
e dei relativi Standard internazionali



Supporto Strutture Antidoping
Stadio Olimpico
Curva Sud – Gate 23
00135 Roma
www.coni.it/antidoping
e-mail: antidoping@coni.it

Giunta Nazionale CONI del 16 dicembre 2010

INDICE

PREMESSA	pag. 4
AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 6
DEFINIZIONI	pag. 7
TITOLO I PRINCIPI GENERALI	
Sezione I Doping e violazioni delle Norme Sportive Antidoping	
Art. 1 Definizione di doping	pag. 15
Art. 2 Violazioni del Codice Mondiale Antidoping	pag. 15
Art. 3 Altre violazioni delle Norme Sportive Antidoping	pag. 17
Sezione II Delle sanzioni	
Art. 4 Sanzioni individuali	pag. 17
Art. 5 Sanzioni per le altre violazioni delle Norme Sportive Antidoping	pag. 17
Art. 6 Sanzioni per soggetti non tesserati	pag. 24
Art. 7 Sanzioni economiche	pag. 25
Art. 8 Invalidazione automatica dei risultati individuali	pag. 25
Art. 9 Conseguenze per le squadre	pag. 25
Art. 10 Status giuridico durante la squalifica	pag. 26
Art. 11 Provvedimenti di clemenza	pag. 27
Sezione III Lista e procedura di esenzione	
Art. 12 Lista delle sostanze e dei metodi proibiti	pag. 27
Art. 13 Esenzione a Fini Terapeutici (TUE)	pag. 28
Art. 14 Notifica di Intervento Terapeutico (NIT)	pag. 29
Sezione IV Esecuzione dei controlli e analisi di laboratorio	
Art. 15 Controlli antidoping	pag. 29
Art. 16 Analisi dei campioni biologici	pag. 30
TITOLO II PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	
Sezione I Fase di indagine	
Art. 17 Gestione dei risultati	pag. 30
Art. 18 Fase della controanalisi	pag. 32
Art. 19 Sospensione cautelare	pag. 33
Art. 20 Attivazione del procedimento da parte dell'UPA	pag. 34
Art. 21 Prescrizione dell'azione disciplinare	pag. 35
Sezione II Disposizioni comuni processuali	
Art. 22 Astensione e ricusazione	pag. 35
Art. 23 Onere e grado della prova	pag. 36
Art. 24 Decorso e sospensione dei termini processuali	pag. 37

Art. 25	Istanza di rinvio udienza dibattimentale	pag. 37
Art. 26	Notifiche e comunicazioni	pag. 38
Art. 27	Pubblicazione delle decisioni	pag. 38

Sezione III Procedimento dinanzi all'Organismo giudicante di primo grado

Art. 28	Criteri di competenza	pag. 38
Art. 29	Le parti del procedimento di primo grado	pag. 39
Art. 30	Sull'archiviazione del procedimento	pag. 39
Art. 31	Sull'instaurazione del dibattimento	pag. 39
Art. 32	Il dibattimento	pag. 40
Art. 33	La decisione	pag. 41

Sezione IV Sulle impugnazioni

Art. 34	Riesame delle decisioni del CEFT	pag. 42
Art. 35	Ricorso avverso il provvedimento di sospensione cautelare	pag. 42
Art. 36	Le parti del procedimento di appello avverso le decisioni di primo grado	pag. 43
Art. 37	Appello avverso le decisioni di primo grado	pag. 43
Art. 38	Appello incidentale	pag. 44
Art. 39	Procedura di appello	pag. 45
Art. 40	Giudizio di revisione	pag. 46
Art. 41	Istanza di sospensione dei provvedimenti di squalifica irrogati	pag. 47

Sezione V Disposizioni finali e transitorie

Art. 42	Norme finali e transitorie	pag. 48
Art. 43	Reciproco riconoscimento	pag. 48
Art. 44	Privacy e riservatezza delle informazioni	pag. 48

ALLEGATI

Disciplinare dei controlli *attuativo dell'International Standard for Testing WADA*

- *Appendice A – Accertamento di eventuali inadempienze*
- *Appendice B – Variazioni per gli Atleti diversamente abili*
- *Appendice C - Variazioni per gli Atleti minorenni*
- *Appendice D – Prelievi dei campioni di urina*
- *Appendice E – Prelievo di campioni ematici*
- *Appendice F – Campioni di urina – volume insufficiente*
- *Appendice G – Campioni di urina: campioni che non rispondono al peso specifico appropriato per le analisi*
- *Appendice H – Requisiti per il personale addetto al prelievo dei campioni*

Disciplinare Esenzione a Fini Terapeutici *attuativo dell'International Standard for Therapeutic Use Exemption WADA*

Disciplinare Notifica di Intervento Terapeutico

Tabella economica

PREMESSA

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), emanazione del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito CIO), è l'Ente che cura in Italia l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, nonché l'adozione di misure di prevenzione e repressione del doping nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Il CONI è la Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (di seguito FSN) e delle Discipline Sportive Associate (di seguito DSA) e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal CIO.

Il CONI quale Organizzazione Nazionale Antidoping (NADO) è l'ente nazionale al quale compete la massima autorità e responsabilità in materia di attuazione ed adozione del Programma Mondiale Antidoping WADA ivi comprese la pianificazione ed organizzazione dei controlli, la gestione dei risultati dei test e la conduzione dei dibattimenti.

Il CONI ha, a tal fine, adottato le presenti Norme Sportive Antidoping (di seguito NSA) quale documento tecnico attuativo del Programma Mondiale Antidoping WADA e segnatamente del Codice Mondiale Antidoping WADA (di seguito Codice WADA) e degli Standard Internazionali.

Il CONI-NADO:

- a) adotta ed attua politiche e regolamenti antidoping che siano conformi al Codice;*
- b) esige, quale condizione per l'affiliazione o il riconoscimento, che le politiche ed i regolamenti antidoping delle Federazioni Nazionali siano conformi alle vigenti disposizioni del Codice;*
- c) esige, quale condizione per partecipare ai Giochi Olimpici ed ai Giochi Paralimpici che gli Atleti non regolarmente iscritti ad una Federazione Nazionale si rendano disponibili per il prelievo dei campioni biologici e forniscano regolarmente informazioni precise ed aggiornate sulla loro reperibilità nell'ambito del Gruppo registrato ai fini dei controlli (RTP) nel corso dell'anno precedente ai Giochi Olimpici ed ai Giochi Paralimpici;*
- d) esige, quale condizione per tale partecipazione, che ciascuna delle proprie Federazioni Nazionali stabilisca delle norme che impongano il rispetto del regolamento antidoping in conformità al Codice al Personale di supporto degli Atleti che partecipa in qualità di allenatore, preparatore, dirigente, addetto alla squadra, ufficiale, personale medico o paramedico in una competizione o in un'attività autorizzata oppure organizzata da una Federazione Nazionale o da una delle organizzazioni ad essa affiliate;*
- e) trattiene per intero o in parte i finanziamenti, per tutto il periodo della squalifica, agli Atleti o al Personale di supporto degli Atleti che hanno violato il regolamento antidoping;*

- f) *trattiene per intero o in parte i finanziamenti alle Federazioni Nazionali affiliate o riconosciute che non operino in conformità con il Codice;*
- g) *persegue in modo vigoroso tutte le potenziali violazioni del regolamento antidoping nell'ambito della propria giurisdizione, anche effettuando indagini per stabilire se il Personale di supporto degli Atleti o altre Persone possano essere state coinvolte in ciascun caso di doping;*
- h) *promuove le ricerche e la formazione nel settore dell'antidoping;*
- i) *collabora con le organizzazioni e le agenzie nazionali competenti, nonché con le altre Organizzazioni antidoping, incoraggiando l'esecuzione di controlli reciproci.*

Ai fini dell'espletamento del Programma Mondiale Antidoping e degli adempimenti di cui al documento tecnico attuativo, il CONI-NADO organizza la propria attività attraverso le seguenti strutture:

- *il Comitato Controlli Antidoping (di seguito CCA), organismo indipendente, che provvede alla pianificazione ed organizzazione dei controlli antidoping, in competizione e fuori competizione;*
- *il Comitato Esenzioni a Fini Terapeutici (di seguito CEFT), organismo indipendente, che provvede all'attuazione delle procedure inerenti la richiesta di esenzione a fini terapeutici;*
- *l'Ufficio Procura Antidoping (di seguito UPA), organismo indipendente che provvede alla gestione dei risultati nonché a compiere, in via esclusiva, tutti gli atti necessari all'accertamento delle violazioni delle NSA da parte dei soggetti sui quali il CONI-NADO ha giurisdizione. Cura altresì i rapporti con l'Autorità giudiziaria e comunica alla Procura della Repubblica le violazioni delle NSA contestate, ai sensi e per gli effetti del vigente quadro normativo di riferimento;*
- *il Tribunale Nazionale Antidoping (di seguito TNA), organismo indipendente, che decide in materia di violazioni delle NSA.*

Ai fini dell'esecuzione dei controlli antidoping, in competizione e fuori competizione, il CONI-NADO si avvale degli Ispettori Medici DCO/BCO qualificati della Federazione Medico Sportiva Italiana (di seguito FMSI) nonché per le analisi dei campioni del Laboratorio Antidoping di Roma, unico accreditato WADA su territorio nazionale.

Ambito di applicazione

Le NSA e gli Standard allegati costituiscono le uniche norme nell'ambito dell'ordinamento sportivo italiano, che disciplinano la materia dell'antidoping e le condizioni cui attenersi nell'esecuzione dell'attività sportiva. Trovano immediata applicazione con la loro pubblicazione sul sito internet (www.coni.it). Gli allegati formano parte integrante delle presenti NSA.

Gli Atleti ed il loro Personale di supporto, in virtù della loro affiliazione, tesseramento, accreditamento o della loro partecipazione alle organizzazioni o manifestazioni sportive, hanno l'obbligo di conoscere le presenti norme che si impegnano a rispettare quale condizione indispensabile per la partecipazione alle attività sportive.

Le FSN, le DSA, gli Enti di Promozione Sportiva (di seguito EPS) – fatte salve le specificità di seguito riportate - le Leghe, le Società, e tutti coloro che ricadano nella giurisdizione del CONI-NADO sono tenuti a rispettare le disposizioni delle NSA e ad assistere e collaborare con il CONI-NADO nell'attuazione del proprio programma antidoping.

Gli EPS, in virtù della specificità dell'attività sportiva praticata, sono tenuti al solo rispetto delle seguenti disposizioni delle NSA: Titolo I Sezione I articoli 1, 2 e 3; Sezione II articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11; Sezione III articoli 12 e 14; Sezione IV articolo 15 commi 2 e 3; Titolo II Sezione I articoli 19 comma 1, 20, 21; Sezione II articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27; Sezione III articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33; Sezione IV articoli 35, 36, 37 comma 1, 40, 41; Sezione V articoli 42, 43, 44.

Per lo svolgimento della pratica sportiva da parte della popolazione disabile, il CONI-NADO delega al Comitato Italiano Paralimpico le incombenze relative alla pianificazione ed alla distribuzione dei controlli antidoping ed alla concessione delle esenzioni a fini terapeutici, ferme restando la competenza dell'UPA in materia disciplinare e quella del TNA riguardo all'accertamento delle violazioni delle NSA.

Definizioni

ADAMS: database per l'amministrazione, la gestione, la registrazione, la conservazione, la condivisione e la comunicazione dei dati relativi agli Atleti in ordine alle procedure antidoping, a disposizione dei Firmatari del Codice WADA.

Assenza di colpa o negligenza significativa: attestazione dell'Atleta in virtù della quale la sua colpa o negligenza, ove venga vista alla luce delle circostanze generali e dei criteri per l'assenza di colpa o negligenza, non risulta significativa in relazione alla violazione della normativa antidoping.

Atleta di livello internazionale: Atleti designati da una o più Federazioni Internazionali per essere inseriti nel Gruppo registrato ai fini dei controlli di una Federazione Internazionale.

Atleta: qualsiasi Persona che prenda parte allo sport a livello internazionale (come definito da ciascuna Federazione Internazionale) e/o a livello nazionale (tutti coloro che ricadono sotto la giurisdizione del CONI-NADO).

Campione biologico: qualsiasi materiale biologico prelevato nell'ambito del controllo antidoping.

Catena di custodia: la sequenza di adempimenti dalla fase del prelievo del campione fino al ricevimento del medesimo al Laboratorio per lo svolgimento delle analisi.

Chaperone - Accompagnatore: funzionario qualificato autorizzato dalla ADO competente a svolgere determinati compiti, tra cui la notifica all'Atleta designato per il prelievo del Campione, l'accompagnamento e l'osservazione dell'Atleta fino all'arrivo presso la Sala dei controlli antidoping e/o l'osservazione e la verifica della produzione del Campione ove le sue qualifiche lo consentano.

Codice: il Codice Mondiale Antidoping.

Collaborazione fattiva: ai sensi dell'articolo 4.5.3 delle NSA, una Persona - dopo che sia stata accertata nei suoi confronti una violazione delle NSA - che fornisce collaborazione fattiva con il CONI-NADO, l'autorità penale o un organo disciplinare professionale nella scoperta o nell'accertamento di una violazione delle NSA da parte di altri soggetti.

Comitato Controlli Antidoping (CCA): organismo indipendente, che provvede alla pianificazione ed organizzazione dei controlli antidoping, in competizione e fuori competizione.

Comitato Esenzione Fini Terapeutici (CEFT): organismo indipendente, che provvede all'attuazione delle procedure inerenti la richiesta di esenzione a fini terapeutici.

Comitato Olimpico Nazionale (CONI): l'organizzazione riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico. Con il termine Comitato Olimpico Nazionale si intende anche la Confederazione Sportiva Nazionale in quei paesi in cui quest'ultima assume le normali responsabilità del Comitato Olimpico Nazionale in materia di lotta al doping.

Commissione Ministeriale (CVD): istituita presso il Ministero della Salute ai fini della vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.

Competizione: una singola gara, incontro, partita. Per le gare a tappe ed altri contesti atletici in cui i premi vengono vinti su base giornaliera o ad altro criterio intermedio, la distinzione tra Competizione ed Evento sarà quella indicata nelle norme della rispettiva Federazione Internazionale.

Controlli mirati: procedura non casuale di selezione degli Atleti per l'esecuzione di controlli.

Controllo antidoping: il processo che va dalla pianificazione dei controlli fino all'appello, incluse tutte le fasi e le operazioni intermedie, quali l'informazione sul luogo di permanenza, il prelievo e la gestione dei campioni, le analisi di laboratorio, l'esenzione a fini terapeutici, la gestione dei risultati e le udienze.

Controllo mancato: Inadempienza da parte dell'Atleta all'obbligo di rendersi disponibile per il Controllo nel luogo e nell'arco di tempo specifico di 60 minuti indicato nelle sue Informazioni sul luogo di permanenza (whereabouts) nel giorno in questione.

Convenzione UNESCO: la Convenzione Internazionale contro il Doping nello Sport adottata dalla 33^a sessione della Conferenza Generale UNESCO il 19 Ottobre 2005, che comprende tutti gli emendamenti adottati dagli Stati membri della Convenzione e dalla Conferenza delle Parti della Convenzione Internazionale contro il Doping nello Sport, ratificata in Italia con Legge 27 novembre 2007 n. 230.

Esenzione a Fini Terapeutici (TUE): esenzione a fini terapeutici approvata dal Comitato Esenzioni competente (TUEC), basata sulla presentazione di documentazione medica comprovante la diagnosi ottenuta prima dell'uso o del possesso di una Sostanza o di un Metodo altrimenti proibiti dal Codice.

Esito Atipico: rapporto proveniente da un laboratorio o di altra struttura accreditata/riconosciuta dalla WADA che necessita di ulteriori indagini, prima della determinazione di un esito avverso delle analisi.

Esito Avverso: rapporto proveniente da un laboratorio o da altra struttura accreditata/riconosciuta dalla WADA che identifica in un campione biologico la presenza di una Sostanza Vietata o i suoi Metaboliti o Marker (incluso elevate quantità di sostanze endogene) oppure la prova dell'Uso di un Metodo Proibito.

Evento Internazionale: un evento sportivo in cui il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, una Federazione Internazionale, un'Organizzazione di un evento importante o altra Organizzazione sportiva internazionale fungono da organo direttivo dell'evento o nominano i funzionari tecnici per l'evento.

Evento Nazionale: un Evento sportivo che coinvolge Atleti di livello internazionale o nazionale e che non sia un Evento Internazionale.

Evento: una serie di singole Gare condotte complessivamente sotto l'autorità di un organismo competente (ad esempio, le Olimpiadi e i Giochi Olimpici Invernali, i Campionati Mondiali FINA o i Giochi Panamericani).

Federazione internazionale (IF): organizzazione non-governativa internazionale che controlla una o più discipline sportive a livello mondiale.

Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI): unico ente nazionale riconosciuto quale membro della Federazione Internazionale di Medicina dello Sport (FIMS), riconosciuta dal CIO, e dalla Federazione Europea di Medicina dello Sport (EFSM) che assicura l'esecuzione dei controlli antidoping in competizione e fuori competizione, per mezzo dei propri Ispettori Medici DCO/BCO la cui formazione e relativa qualifica è curata dalla FMSI e l'analisi dei campioni per mezzo del proprio Laboratorio di Roma accreditato WADA nonché la divulgazione delle conoscenze medico sportive nel mondo dello sport, provvedendo altresì alla formazione continua dei Medici, nel rispetto delle norme per l'Educazione Continua in Medicina (E.C.M.).

Federazione Nazionale (FSN): organizzazione non governativa che amministra uno o più sport a livello nazionale.

Firmatari: gli enti che hanno sottoscritto ed accettato di rispettare il Codice, inclusi il Comitato Olimpico Internazionale, le Federazioni Internazionali, il Comitato Paralimpico Internazionale, i Comitati Olimpici Nazionali, i Comitati Paralimpici Nazionali, le Organizzazioni di eventi importanti, le Organizzazioni Antidoping Nazionali e la WADA.

Funzionario addetto al prelievo ematico (BCO): funzionario qualificato autorizzato dalla ADO competente a prelevare il campione

ematico agli Atleti.

Funzionario responsabile dei controlli antidoping (DCO): funzionario qualificato e autorizzato dall'Organizzazione antidoping ad assumere la responsabilità della gestione in loco della Sessione per il prelievo dei campioni.

Gruppo registrato ai fini dei controlli (RTP): il gruppo di Atleti stabilito singolarmente da ciascuna Federazione Internazionale e dal CONI-NADO che è soggetto sia ai Controlli in competizione che fuori competizione. Il CONI-NADO pubblica l'elenco di tutti quegli Atleti inseriti nel proprio Gruppo registrato ai fini dei controlli.

In competition/In competizione: individuato dal CONI-NADO nell'intervallo di tempo che decorre dalle 12 ore prima di una competizione nella quale un Atleta è iscritto a partecipare, fino al termine della stessa ivi compresa la raccolta del Campione correlato a tale competizione.

Laboratorio accreditato per i controlli antidoping: si tratta dei Laboratori accreditati dalla World Anti-Doping Agency che effettuano le analisi sui campioni biologici prelevati nel rispetto dello Standard Internazionale dei Laboratori WADA .

Legge 376/2000: Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping.

Lista: La lista emanata dalla WADA che identifica le Sostanze e i Metodi Proibiti.

Mancata comunicazione: l'inadempienza da parte dell'Atleta (o da terzi ai quali l'Atleta ha delegato questo compito, all'obbligo di comunicare le informazioni complete e precise relative alle Informazioni sul luogo di permanenza (Whereabouts).

Manomissione: alterazione per fini o con modi illeciti; esercitare pressioni indebite; interferire illecitamente; ostacolare, fuorviare o tenere una condotta fraudolenta al fine di alterare i risultati o impedire il normale svolgimento delle operazioni; oppure fornire informazioni fraudolente ad un'Organizzazione antidoping.

Marker: un composto, un gruppo di composti o di parametri biologici che indicano l'uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito.

Metabolita: qualsiasi sostanza prodotta da un processo di biotrasformazione.

Minore: qualsiasi Persona fisica che non abbia raggiunto la maggiore età secondo la definizione data dalle leggi vigenti nel proprio paese di residenza.

Nessuna colpa o negligenza: attestazione dell'Atleta di non aver saputo o sospettato, né di aver potuto ragionevolmente sapere o sospettare anche esercitando la massima cautela, di aver usato o assunto sostanze vietate o metodi proibiti.

Notifica di Intervento Terapeutico (NIT): documentazione medica giustificativa dell'uso di una Sostanza o di un Metodo altrimenti proibiti dal Codice, presentata entro sette giorni dalla sessione di prelievo da Atleti non compresi tra quelli di livello nazionale inseriti dal CONI NADO nel RTP ovvero tra i professionisti di cui alla legge 91/81.

Organismo giudicante federale: Organismo giudicante di ultima istanza delle FSN/DSA competente a giudicare sulle violazioni conseguenti a controlli disposti ai sensi della Legge 376/2000.

Organizzazione Antidoping (ADO): un Firmatario che è responsabile dell'adozione della normativa antidoping (ad esempio, il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, altre Organizzazioni di eventi importanti che effettuino controlli durante i propri eventi, la WADA, le Federazioni Internazionali e le Organizzazioni Nazionali Antidoping).

Organizzazione Nazionale Antidoping (NADO): il CONI, quale ente su territorio nazionale responsabile dell'adozione ed attuazione delle norme antidoping, nonché alla conduzione dei prelievi dei campioni, alla gestione dei risultati delle analisi ed all'accertamento delle violazioni delle NSA.

Organizzazioni di eventi importanti: associazioni continentali di Comitati Olimpici Nazionali e di altre organizzazioni internazionali polisportive che operano come organi esecutivi di eventi internazionali continentali, regionali o di altro genere.

Out of Competition/Fuori competizione: qualsiasi controllo antidoping che non venga eseguito durante la competizione.

Partecipante: qualsiasi Atleta o Personale di supporto dell'Atleta.

Periodo dell'evento: il tempo che intercorre tra l'inizio e la fine di un Evento, così come stabilito dall'organismo direttivo che gestisce l'evento.

Persona: Persona fisica, organizzazione o altro ente.

Personale di supporto degli Atleti: qualsiasi Persona con funzioni di allenatore, preparatore, dirigente, agente, addetto alla squadra, ufficiale, medico, paramedico, genitore o qualunque altra Persona che lavori con un

Atleta, si occupi di lui, lo assista, partecipando alla competizione sportiva o intervenendo nella preparazione della competizione sportiva.

Personale incaricato del prelievo del Campione: termine collettivo che distingue i responsabili qualificati e autorizzati dalla Organizzazione antidoping ad effettuare le operazioni della Sessione per il prelievo dei Campioni o a fornire la propria assistenza all'uopo.

Peso specifico appropriato per le analisi: il peso specifico dovrà essere uguale o superiore a 1.005 se misurato con un rifrattometro, oppure uguale o superiore a 1.010 se misurato con stick di laboratorio.

Possesso: il possesso effettivo o presunto (accertato solo se la Persona ha il controllo esclusivo sulla sostanza vietata/sul metodo proibito o sui locali in cui la sostanza vietata/il metodo proibito è stata/o rivenuta/o); qualora la Persona non abbia il controllo esclusivo sulla sostanza vietata/sul metodo proibito o sui locali in cui la sostanza vietata/il metodo proibito è stata/o rivenuta/o, il possesso presunto sussiste solo se la Persona era a conoscenza della presenza della sostanza vietata/del metodo proibito ed intendeva esercitare il proprio controllo su di essa. Non vi sarà tuttavia alcuna violazione del regolamento antidoping basata esclusivamente sul possesso se, prima che la Persona riceva la notifica di aver commesso una violazione del regolamento antidoping, la Persona stessa abbia dimostrato concretamente di non avere alcuna intenzione di esercitare il possesso e di aver rinunciato al possesso dichiarandolo esplicitamente ad un'Organizzazione antidoping. Nonostante possa sembrare il contrario in questa definizione, l'acquisto (anche per mezzi elettronici o di altra natura) di una sostanza vietata/di un metodo proibito costituisce possesso da parte della Persona che effettua l'acquisto.

Programma Osservatori Indipendenti: un gruppo di osservatori, sotto la supervisione della WADA, che osserva le procedure del controllo antidoping in occasione di alcuni eventi sportivi, fornisce linee-guida su tali procedure e riferisce in merito.

Sala dei controlli antidoping: il luogo in cui si svolge la Sessione per il prelievo dei campioni.

Selezione casuale: tipo di selezione degli Atleti ai fini dei controlli che si differenzia dai Controlli Mirati. La Selezione casuale può essere: completamente casuale (se la selezione avviene senza osservare criteri prestabiliti, in tal caso gli Atleti vengono scelti in modo arbitrario da un elenco o gruppo che ne contiene i nomi); o ponderata (nel caso in cui gli Atleti vengono classificati in base a criteri prestabiliti al fine di aumentare o diminuire le possibilità di selezione).

Senza preavviso: controllo antidoping eseguito senza alcun preavviso sull'Atleta e durante il quale l'Atleta viene continuamente accompagnato dal momento della notifica fino al prelievo del campione biologico.

Sessione per il prelievo del Campione: tutte le attività svolte in successione che coinvolgono direttamente l'Atleta, dal momento della notifica fino al momento in cui l'Atleta lascia la Sala dei controlli antidoping dopo aver prodotto il/i proprio/i Campione/i.

Sport di squadra: disciplina sportiva in cui è consentito sostituire i giocatori nel corso della competizione.

Sport Individuale: qualunque sport che non sia uno Sport di Squadra

Standard Internazionale: norme adottate dalla WADA di supporto al Codice nelle materie dei controlli, laboratori, privacy, esenzioni a fini terapeutici e lista.

TAS: Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna.

Tentativo: intraprendere deliberatamente un'azione finalizzata a commettere una violazione della normativa antidoping. Tuttavia, non vi sarà alcuna violazione della normativa antidoping solamente in base al tentativo di commettere una violazione se la Persona rinuncia al tentativo prima di essere scoperta da una parte terza non coinvolta nel tentativo stesso.

Traffico: vendere, dare, trasportare, inviare, consegnare o distribuire a terzi una sostanza vietata o un metodo proibito (fisicamente oppure tramite mezzi elettronici o di altra natura) da parte di un Atleta, del Personale di supporto dell'Atleta o di un'altra Persona soggetta alla giurisdizione di un'Organizzazione antidoping; questa definizione non includerà comunque le azioni compiute in buona fede dal personale medico per quanto riguarda una sostanza vietata utilizzata per fini terapeutici legittimi o altra giustificazione accettabile, e non dovrà includere le azioni relative alle sostanze vietate che non sono proibite nei controlli fuori competizione, a meno che le circostanze non provino che tali sostanze vietate non vengono utilizzate per fini terapeutici legittimi.

Tribunale Nazionale Antidoping (TNA): organismo indipendente che decide in materia di violazioni delle NSA.

TUEC WADA: il Comitato per l'Esenzione a fini terapeutici della WADA.

Ufficio Procura Antidoping (UPA): organismo indipendente che provvede alla gestione dei risultati nonché a compiere, in via esclusiva, tutti

gli atti necessari all'accertamento delle violazioni delle NSA da parte dei soggetti sui quali il CONI-NADO ha giurisdizione.

Uso: l'utilizzo, l'applicazione, l'ingestione, l'iniezione o il consumo di una qualsiasi Sostanza Vietata o Metodo Proibito attraverso un qualsiasi mezzo

Volume di urina appropriato per le analisi: la quantità minima di urina deve essere di 90 ml per tutte o parte delle analisi in lista.

WADA: Agenzia Mondiale Antidoping.

Whereabouts - Informazioni sulla reperibilità: informazioni sui luoghi di reperibilità e permanenza fornite trimestralmente dall'Atleta inserito in un Gruppo registrato ai fini dei controlli. La mancata o inesatta comunicazione delle informazioni richieste può costituire violazione delle NSA.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Sezione I – Doping e violazioni delle Norme Sportive Antidoping

Articolo 1

Definizione di doping

1. Il doping viene definito come il verificarsi di una o più violazioni delle presenti NSA di cui ai successivi articoli 2 e 3.

Articolo 2

Violazioni del Codice Mondiale Antidoping

Le seguenti voci costituiscono violazioni delle NSA in quanto violazioni del Codice WADA:

1. La presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico dell'Atleta.
 - 1.1. Ciascun Atleta deve accertarsi di non assumere alcuna sostanza vietata poiché sarà ritenuto responsabile per il solo rinvenimento nei propri campioni biologici di qualsiasi sostanza vietata, metabolita o marker. Ai fini dell'accertamento della violazione delle NSA, infatti, non sarà necessario dimostrare l'intento, la colpa, la negligenza o l'utilizzo consapevole da parte dell'Atleta.
 - 1.2. Una prova sufficiente di violazione della normativa antidoping ai sensi dell'articolo 2.1 è dimostrata da uno dei seguenti fattori:
 - la presenza nel campione biologico A di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel caso in cui l'Atleta rinunci all'analisi del campione biologico B ed il campione biologico B non venga analizzato;
 - la presenza nel campione biologico B di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker che confermi l'esito delle analisi effettuate sul campione biologico A.
 - 1.3. La mera presenza di un qualsiasi quantitativo di una sostanza vietata, dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico dell'Atleta costituisce di per sé una violazione delle NSA, salvo le sostanze per le quali la Lista delle sostanze e dei metodi proibiti indica specificamente un valore soglia.
 - 1.4. In deroga alla norma generale prevista dall'articolo 2.1, la Lista delle sostanze e dei metodi proibiti ovvero gli Standard Internazionali possono fissare alcuni criteri specifici per la

valutazione delle sostanze vietate che possono essere prodotte a livello endogeno.

2. Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito da parte di un Atleta.
 - 2.1. Ciascun Atleta deve accertarsi di non assumere alcuna sostanza vietata poiché sarà ritenuto responsabile anche per il solo uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito. Ai fini dell'accertamento della violazione delle NSA, infatti, non sarà necessario dimostrare l'intento, la colpa, la negligenza o l'utilizzo consapevole da parte dell'Atleta.
 - 2.2. Il successo o il fallimento dell'uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito non costituiscono un elemento essenziale. È sufficiente, infatti, che la sostanza vietata o il metodo proibito siano stati usati o si sia tentato di usarli per integrare una violazione delle NSA.
3. Mancata presentazione o rifiuto, senza giustificato motivo, di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici, previa notifica in conformità con la normativa antidoping applicabile, o comunque sottrarsi in altro modo al prelievo dei campioni biologici.
4. Violazione delle condizioni previste per gli Atleti che devono sottoporsi ai controlli fuori competizione, incluse la mancata presentazione di informazioni utili sulla reperibilità e la mancata esecuzione di test che si basano sullo Standard internazionale per i controlli.

Ogni combinazione di tre controlli mancati e/o di mancata presentazione di informazioni entro un periodo di diciotto mesi, accertata dalle Organizzazioni antidoping aventi giurisdizione sull'Atleta, costituirà violazione delle NSA.
5. Manomissione o tentata manomissione in relazione a qualsiasi fase dei controlli antidoping.
6. Possesso di sostanze vietate e metodi proibiti.
 - 6.1. Possesso da parte di un Atleta, durante le competizioni, di qualsiasi metodo proibito o di qualsiasi sostanza vietata, oppure, fuori competizione, di un metodo o di una sostanza espressamente vietati fuori competizione, a meno che l'Atleta non ne dimostri l'uso terapeutico nelle forme e nei modi di cui all'articolo 13.
 - 6.2. Possesso da parte del Personale di supporto dell'Atleta, durante le competizioni, di qualsiasi metodo proibito o di qualsiasi sostanza vietata, oppure, fuori competizione, di un metodo o di una sostanza espressamente vietati fuori competizione, a meno che il Personale di supporto dell'Atleta non ne dimostri l'uso terapeutico nelle forme e nei modi di cui all'articolo 13.
7. Traffico o tentato traffico di sostanze vietate o metodi proibiti.
8. Somministrazione o tentata somministrazione ad un Atleta durante le competizioni, di un qualsiasi metodo proibito o sostanza vietata, oppure somministrazione o tentata somministrazione ad un Atleta, fuori competizione, di un metodo proibito o di una sostanza vietata che siano proibiti fuori competizione o altrimenti fornire assistenza, incoraggiamento e aiuto, istigare, dissimulare o assicurare ogni altro

tipo di complicità in riferimento a una qualsiasi violazione o tentata violazione delle NSA.

Articolo 3 **Altre violazioni delle Norme Sportive Antidoping**

Le seguenti voci costituiscono altre violazioni delle NSA:

1. qualsiasi violazione riferita alle fasi del controllo antidoping disposto dalla Commissione Ministeriale (CVD) di cui alla legge 376/2000;
2. avvalersi o favorire in alcun modo della consulenza o della prestazione di soggetti inibiti e/o squalificati per violazione del Codice Mondiale Antidoping WADA e delle presenti NSA;
3. la mancata collaborazione di qualunque soggetto, anche non tesserato e/o di nazionalità straniera, per il rispetto delle NSA.

Sezione II – Delle sanzioni

Articolo 4 **Sanzioni individuali**

1. **Invalidazione dei risultati di un evento sportivo durante il quale si è verificata una violazione della normativa antidoping.**

Una violazione della normativa antidoping verificatasi durante un evento sportivo, o in relazione ad esso, può comportare, previa delibera dell'organo esecutivo dell'evento, l'invalidazione di tutti i risultati individuali ottenuti dall'Atleta durante l'evento con le relative conseguenze, inclusa la perdita di medaglie, punti e premi, salvo quanto previsto al successivo comma.

1.1. Se l'Atleta dimostra di non essere in alcun modo responsabile della violazione per propria colpa o negligenza significativa, i risultati individuali dell'Atleta nelle altre competizioni non verranno invalidati, salvo l'eventualità in cui i risultati ottenuti nelle altre competizioni del medesimo evento nelle quali non è stata riscontrata alcuna violazione della normativa antidoping siano stati comunque condizionati dalla suddetta violazione.

2. **Squalifica per presenza, uso o tentato uso, oppure possesso di sostanze vietate e metodi proibiti.**

La durata della squalifica comminata per una violazione degli articoli 2.1 (*Presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker*), 2.2 (*Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito*) o 2.6 (*Possesso di sostanze vietate e metodi proibiti*) dovrà essere quantificata come segue, fatte salve le condizioni per l'annullamento o la riduzione della squalifica, come

previsto ai successivi articoli 4.4 e 4.5 ovvero le condizioni per il prolungamento della stessa, come previsto all'articolo 4.6:

Prima violazione: due (2) anni di squalifica.

3. **Squalifica per altre violazioni del Codice WADA.**

Le violazioni della normativa antidoping diverse da quelle previste al comma precedente comportano il seguente periodo di squalifica:

- 3.1. Per le violazioni degli articoli 2.3 (*Mancata presentazione o rifiuto di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici*) o 2.5 (*Manomissione o tentata manomissione del controllo antidoping*), il periodo di squalifica sarà pari a due (2) anni, fatte salve le ipotesi disciplinate agli articoli 4.5 o 4.6.
- 3.2. Per le violazioni degli articoli 2.7 (*Traffico o tentato traffico*) o 2.8 (*Somministrazione o tentata somministrazione di sostanze vietate o metodi proibiti*), il periodo di squalifica comminato va da un minimo di quattro (4) anni fino alla squalifica a vita, fatte salve le ipotesi disciplinate all'articolo 4.5.
 - 3.2.1. Laddove la violazione degli articoli 2.7 e 2.8 coinvolga un minore, questa viene considerata particolarmente grave e, se commessa dal Personale di supporto dell'Atleta per violazioni diverse da quelle per sostanze specificate di cui alla Lista WADA, comporta la squalifica a vita.
Laddove la violazione degli articoli 2.7 o 2.8 comporti contestualmente l'inosservanza di leggi e regolamenti di natura non sportivi, l'Organismo giudicante è tenuto a darne comunicazione alle competenti autorità amministrative, professionali o giudiziarie.
- 3.3. Per la violazione dell'articolo 2.4 (*Mancata presentazione di informazioni utili sulla reperibilità e/o mancata esecuzione di controlli*), il periodo di squalifica determinato sulla base del grado di colpevolezza dell'Atleta, va da un minimo di anni uno (1) ad un massimo di anni due (2).

4. **Annullamento o riduzione della squalifica per "sostanze specificate" in circostanze specifiche.**

Laddove l'Atleta o un'altra Persona riesca a dimostrare come sia avvenuta l'assunzione di una sostanza specificata o come ne sia entrato in possesso e che l'assunzione non era tesa a incrementare la prestazione sportiva dell'Atleta o a mascherare l'uso di una sostanza in grado di incrementare la prestazione sportiva, la squalifica di cui all'articolo 4.2 viene sostituita dalle seguenti sanzioni:

Prima violazione: da un minimo di un richiamo con nota di biasimo, senza alcuna squalifica da futuri eventi sportivi, a un massimo di due (2) anni di squalifica.

Al fine di beneficiare dell'annullamento o della riduzione della squalifica, l'Atleta o altra Persona deve presentare prove sufficienti, oltre alla propria parola, che dimostrino in modo soddisfacente per il collegio giudicante l'assenza di un intento volto ad incrementare la prestazione sportiva o a mascherare l'uso di una sostanza in grado di incrementare la prestazione sportiva. Il grado di colpevolezza dell'Atleta o di altra Persona costituirà oggetto di valutazione nella riduzione della squalifica.

5. **Annullamento o riduzione della squalifica per circostanze eccezionali.**

5.1. Nessuna colpa o negligenza.

Se l'Atleta dimostra di non essere responsabile per propria colpa o negligenza, il periodo di squalifica previsto dovrà essere annullato. Se una sostanza vietata, o i relativi marker o metaboliti, viene rinvenuta in un campione biologico dell'Atleta in violazione dell'articolo 2.1 (*Presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker*), lo stesso deve anche dimostrare in che modo la sostanza vietata sia presente nel suo organismo. Nell'eventualità in cui questo articolo venga applicato ed il periodo di squalifica teoricamente applicabile annullato, la violazione della normativa antidoping non deve essere considerata ai fini dell'applicazione dell'articolo 4.7.

5.2. Assenza di colpa o negligenza significativa.

Se l'Atleta o altra Persona dimostra di non essere responsabile di colpa o negligenza significativa, il periodo di squalifica teoricamente applicabile può essere ridotto, ma per un tempo non inferiore alla metà di quello teoricamente applicabile. Se la squalifica teoricamente applicabile è a vita, il periodo ridotto ai sensi del presente comma non può essere inferiore ad otto (8) anni. Se una sostanza vietata, o i relativi marker o metaboliti, viene rinvenuta in un campione biologico dell'Atleta in violazione dell'articolo 2.1 (*Presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker*), per ottenere la riduzione l'Atleta deve anche dimostrare in che modo la sostanza vietata sia presente nel suo organismo.

5.3. Collaborazione fattiva alla scoperta o all'accertamento di violazioni della normativa antidoping.

L'Atleta o altra Persona può ottenere il beneficio della sospensione di parte della squalifica qualora collabori in maniera fattiva con il CONI-NADO, l'autorità penale o un organo disciplinare professionale, consentendo al CONI-NADO di scoprire o accertare una violazione della normativa antidoping da parte di un'altra Persona ovvero alle altre autorità competenti di scoprire o accertare un reato o la violazione del regolamento professionale da parte di un'altra Persona, secondo i tempi e le modalità di cui all'articolo 41.

La misura della sospensione del periodo di squalifica dipende dalla gravità della violazione della normativa antidoping,

nonché dalla misura della collaborazione fattiva fornita. La riduzione del periodo di squalifica teoricamente applicabile non può essere superiore a tre quarti. Se la squalifica teoricamente applicabile è a vita, il soggetto sanzionato deve scontare un periodo di squalifica non inferiore ad otto (8) anni.

Resto inteso che il beneficio della sospensione della squalifica decorrerà una volta scontato il periodo di squalifica non sospeso.

5.4. Ammissione di una violazione della normativa antidoping in assenza di altre prove.

Ove l'Atleta o altra Persona ammetta volontariamente di aver commesso una violazione della normativa antidoping prima di aver ricevuto la notifica per il prelievo del campione biologico che potrebbe dimostrarne la colpevolezza (o, nel caso di una violazione della normativa antidoping ai sensi dell'articolo 2.1, prima di ricevere la notifica dell'esito avverso delle analisi) e in quel momento l'ammissione sia l'unica prova affidabile, la squalifica può essere ridotta, ma non al di sotto della metà del periodo minimo teoricamente applicabile.

5.5. Richiesta di riduzione della sanzione in virtù di più esimenti normative.

Prima di applicare una riduzione ai sensi degli articoli 4.5.2, 4.5.3 o 4.5.4, la squalifica teoricamente applicabile sarà determinata in conformità con gli articoli 4.2, 4.3, 4.4 e 4.6. Se l'Atleta o altra Persona dimostra di aver diritto ad una riduzione o ad una sospensione del periodo di squalifica ai sensi di due o più tra gli articoli 4.5.2, 4.5.3 o 4.5.4, allora il periodo di squalifica può essere ridotto, ma non al di sotto di un quarto di quella teoricamente applicabile.

6. **Circostanze aggravanti che potrebbero prolungare la squalifica.**

Qualora il CONI-NADO stabilisca in un singolo caso relativo ad una violazione della normativa antidoping diversa da quella prevista agli articoli 2.7 (*Traffico o tentato traffico*) e 2.8 (*Somministrazione o tentata somministrazione*), che sono presenti delle circostanze aggravanti che giustificano l'imposizione di un periodo di squalifica maggiore della sanzione standard prevista, allora la squalifica teoricamente applicabile dovrà essere prolungata fino ad un massimo di quattro (4) anni, salvo che l'Atleta o altra Persona possa dimostrare, soddisfacendo i requisiti fissati dal collegio giudicante, di non aver violato consapevolmente la normativa antidoping.

L'Atleta o altra Persona può evitare l'applicazione di questo articolo ammettendo tempestivamente la violazione della normativa antidoping così come contestata e comunque prima che la stessa sia accertata.

7. Più violazioni.

7.1 Seconda violazione della normativa antidoping.

Per la prima violazione della normativa antidoping da parte dell'Atleta o di altra Persona, il periodo di squalifica è specificato agli articoli 4.2 e 4.3 (fatte salve le ipotesi disciplinate agli articoli 4.4, 4.5 o 4.6). Per una seconda violazione della normativa antidoping, il periodo di squalifica dovrà rientrare nei parametri espressi nella seguente tabella.

Prima violazione	Seconda violazione	RS	FFMT	NSF	St	AS	TRA
RS		1-4	2-4	2-4	4-6	8-10	10-a vita
FFMT		1-4	4-8	4-8	6-8	10-a vita	a vita
NSF		1-4	4-8	4-8	6-8	10- a vita	a vita
St		2-4	6-8	6-8	8-a vita	a vita	a vita
AS		4-5	10-a vita	10-a vita	a vita	a vita	a vita
TRA		8-a vita	a vita	a vita	a vita	a vita	a vita

Definizioni relative alla tabella riguardante le seconde violazioni della normativa antidoping:

RS - Sanzione ridotta per una sostanza specificata ai sensi dell'articolo 4.4: La violazione della normativa antidoping è stata o dovrebbe essere punita con una sanzione ridotta ai sensi dell'articolo 4.4, in quanto avente ad oggetto una sostanza specificata e siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4.4.

FFMT - Mancata presentazione di informazioni e/o mancata esecuzione dei controlli: La violazione della normativa antidoping è stata o dovrebbe essere sanzionata ai sensi dell'articolo 4.3.3.

NSF - Sanzione ridotta per assenza di colpa o negligenza significativa: La violazione della normativa antidoping è stata o dovrebbe essere punita con una sanzione ridotta ai sensi dell'articolo 4.5.2 perché si è potuta dimostrare l'assenza di colpa o negligenza significativa.

St - Sanzione standard ai sensi degli articoli 4.2 o 4.3.1: La violazione della normativa antidoping è stata o dovrebbe essere punita con la sanzione standard di due (2) anni.

AS - Sanzione aggravata: La violazione della normativa antidoping è stata o dovrebbe essere punita con una sanzione aggravata ai sensi dell'articolo 4.6 perché l'Organizzazione antidoping ne ha dimostrato sussistere le condizioni.

TRA - Traffico o tentato traffico e Somministrazione o tentata somministrazione: La violazione della normativa antidoping è stata o dovrebbe essere punita con una sanzione ai sensi dell'articolo 4.3.2.

7.2. Applicazione degli articoli 4.5.3 e 4.5.4 alla seconda violazione della normativa antidoping.

Nel caso in cui l'Atleta o altra Persona che commetta una seconda violazione della normativa antidoping dimostri di avere diritto ad una sospensione o riduzione di una parte della squalifica ai sensi dell'articolo 4.5.3 o dell'articolo 4.5.4, il collegio giudicante dovrà prima determinare la squalifica teoricamente applicabile nell'ambito del range stabilito nella tabella di cui al precedente comma e quindi applicare l'adeguata sospensione o riduzione del periodo di squalifica. Il periodo di squalifica che rimarrà dopo l'eventuale applicazione di una sospensione o riduzione ai sensi degli articoli 4.5.3 e 4.5.4, deve essere pari ad almeno un quarto della squalifica teoricamente applicabile.

7.3. Terza violazione della normativa antidoping.

Una terza violazione della normativa antidoping comporterà sempre la squalifica a vita, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 4.4 o nel caso in cui riguardi una violazione dell'articolo 2.4 (*Mancata presentazione di informazioni utili sulla reperibilità e/o mancata esecuzione di controlli*). In questi casi, il periodo di squalifica andrà da otto (8) anni alla squalifica a vita.

7.4. Norme supplementari in caso di più violazioni potenziali certe.

Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 4.7, sarà considerata seconda violazione della normativa antidoping solo qualora il CONI-NADO possa dimostrare che detta violazione sia stata commessa dopo la notifica della prima ai sensi dell'articolo 17 o comunque dopo che il CONI NADO abbia fatto quanto ragionevolmente possibile per notificare la prima violazione della normativa antidoping.

In caso contrario, le violazioni verranno considerate insieme come unica prima violazione e la sanzione comminata sarà basata su quella punita con la sanzione più grave; la concomitanza di più violazioni potrà essere valutata ai fini della determinazione delle circostanze aggravanti (articolo 4.6).

Se, dopo l'accertamento di una prima violazione della normativa antidoping, il CONI- NADO scopre dei fatti che implicano una violazione della normativa antidoping da parte dell'Atleta o di altra Persona verificatasi prima della notifica della prima violazione, verrà irrogata una sanzione supplementare che si basi sulla sanzione che avrebbe potuto essere imposta se le due violazioni fossero state accertate nello stesso momento. I risultati ottenuti in tutte le competizioni precedenti alla prima violazione della normativa antidoping saranno invalidati così come previsto all'articolo 4.8. Per evitare il rischio di circostanze aggravanti (articolo

4.6) dovute al fatto che la violazione era stata la prima ad aver luogo, ma l'ultima ad essere scoperta, l'Atleta o altra Persona deve ammettere volontariamente la precedente violazione della normativa antidoping subito dopo la notifica della violazione per la quale viene in primo luogo incriminato. La stessa norma verrà applicata qualora il CONI-NADO scopra fatti che implicino un'altra violazione precedente dopo l'accertamento di una seconda violazione della normativa antidoping.

7.5. Più violazioni della normativa antidoping durante un periodo di otto anni.

Ai fini di integrare la fattispecie di cui all'articolo 4.7, ciascuna violazione deve aver luogo entro lo stesso periodo di otto (8) anni.

8. **Invalidazione dei risultati delle competizioni successive al prelievo dei campioni o ad una violazione della normativa antidoping.**

Oltre all'invalidazione automatica dei risultati conseguiti nella competizione durante la quale è stato prelevato il campione positivo ai sensi dell'articolo 8, tutti gli altri risultati agonistici ottenuti successivamente alla positività riscontrata (sia in competizione che fuori competizione), o successivamente ad un'altra violazione antidoping durante un periodo di sospensione cautelare o di squalifica, verranno invalidati, nel rispetto dei principi di imparzialità, con le relative conseguenze, inclusa l'eventuale perdita di medaglie, punti e premi.

8.1. Quale condizione per il reintegro dopo l'accertamento di una violazione della normativa antidoping, l'Atleta deve restituire tutto il premio in denaro invalidato ai sensi di questo articolo.

8.2. Ripartizione del premio in denaro invalidato.

A meno che il regolamento della Federazione Internazionale non preveda che il premio in denaro invalidato debba essere ripartito tra gli altri Atleti, esso dovrà essere utilizzato come rimborso delle spese di ritiro e di gestione del risultato sostenute dal CONI-NADO. L'eventuale denaro rimanente andrà alla Federazione Internazionale competente.

9. **Inizio del periodo di squalifica.**

Salvo quanto disposto ai successivi commi, la squalifica ha inizio dal giorno dell'udienza di cui all'articolo 32 o, in caso di rinuncia al dibattimento, a partire dalla data in cui la squalifica viene accolta o altrimenti comminata. L'eventuale periodo di sospensione cautelare deve essere detratto dal periodo complessivo della squalifica comminata.

9.1. Ritardi non imputabili all'Atleta o ad altra Persona.

Ove vi siano stati sostanziali ritardi nella procedura di dibattimento o in altri aspetti del controllo antidoping che non siano imputabili all'Atleta o ad altra Persona, l'Organismo

giudicante competente può far decorrere la squalifica dalla data del prelievo del campione biologico o dalla data in cui si è verificata la violazione della normativa antidoping.

9.2. Pronta ammissione.

Ove l'Atleta (prima che torni a gareggiare) o altra Persona ammetta prontamente la violazione dopo che la stessa gli sia stata contestata, la sanzione può decorrere dalla data del prelievo del campione biologico o dalla data in cui si è verificata la violazione della normativa antidoping.

In ogni caso, dovrà comunque essere scontata almeno la metà del periodo di squalifica a decorrere dalla data in cui la sanzione è comminata.

9.5. Laddove l'Atleta abbia volontariamente scelto di non gareggiare o sia stato sospeso dalla propria squadra, tale periodo di inattività non verrà detratto da quello irrogato con la squalifica.

Articolo 5

Sanzioni per le altre violazioni delle Norme Sportive Antidoping

1. Per le violazioni riferite alle fasi del controllo antidoping disposto dalla Commissione Ministeriale (CVD) di cui alla legge 376/2000 trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice WADA per le analoghe violazioni.
2. Per la violazione dell'articolo 3.2 (*avvalersi o favorire in alcun modo della consulenza o della prestazione di soggetti inibiti e/o squalificati per violazione del Codice Mondiale Antidoping WADA e delle presenti NSA*) il periodo di squalifica e/o inibizione va da un minimo di tre (3) mesi a un massimo di sei (6) mesi. Laddove tale condotta avvenga in modo reiterato o continuativo, il periodo di squalifica e/o inibizione sarà aumentato proporzionalmente fino ad un massimo di due (2) anni.
3. Per la violazione dell'articolo 3.3 (*mancata collaborazione di qualunque soggetto anche non tesserato e/o di nazionalità straniera, per il rispetto delle NSA*), il periodo di squalifica e/o inibizione va da un minimo di una nota di biasimo a un massimo di sei (6) mesi. In caso di reiterazione il periodo di squalifica e/o inibizione sarà aumentato proporzionalmente fino ad un massimo di due (2) anni.

Articolo 6

Sanzioni per soggetti non tesserati

1. Per le violazioni alle NSA, commesse da soggetti non tesserati per l'ordinamento sportivo italiano, anche di nazionalità straniera, ovvero da tesserati al momento della violazione e non più all'attivazione del procedimento o all'irrogazione della sanzione, si

applicano le sanzioni dell'inibizione a tesserarsi e/o a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN, alle DSA o agli EPS, ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli Atleti ed al personale addetto, prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi, per il periodo di squalifica corrispondente alla violazione commessa.

2. Le sanzioni per le violazioni di cui ai precedenti articoli possono cumularsi con le sanzioni previste dalla WADA, nonché con quelle economiche di cui all'articolo 7.

Articolo 7 **Sanzioni economiche**

1. Per le violazioni di cui agli articoli 2 e 3 delle presenti NSA si applicano oltre alle sanzioni previste alla seguente sezione, anche quelle economiche secondo quanto stabilito nella Tabella visionabile sul sito www.coni.it.
2. La sanzione economica costituisce pena accessoria alla sanzione della squalifica per cui non può rappresentare una valida motivazione per la riduzione della squalifica stessa o di qualsiasi altra sanzione teoricamente applicabile ai sensi delle presenti NSA.
3. Il mancato pagamento delle sanzioni economiche comporta l'inibizione a tesserarsi e/o a rivestire cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN, alle DSA o agli EPS, ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli Atleti ed al personale addetto ovvero a prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi.
Le FSN/DSA/EPS di appartenenza rispondono in solido con il tesserato per il mancato pagamento delle sanzioni economiche irrogate.

Articolo 8 **Invalidazione automatica dei risultati individuali**

1. Una violazione delle presenti NSA negli sport individuali in relazione a un controllo effettuato in competizione, implica automaticamente l'invalidazione dei risultati ottenuti nel corso della competizione con le relative conseguenze, inclusa la perdita di medaglie, punti e premi.

Articolo 9 **Conseguenze per le squadre**

1. Esecuzione di controlli negli sport di squadra.
Se a più di un membro di una squadra in uno sport di squadra è stata notificata una possibile violazione della normativa antidoping in

relazione a un evento sportivo, l'organo esecutivo per quel dato evento titolare della gestione del risultato dovrà svolgere un adeguato controllo mirato sulla squadra nel corso dell'evento.

2. Conseguenze per gli sport di squadra.

Se più di due membri di una squadra in uno sport di squadra hanno commesso una violazione della normativa antidoping nel corso di un evento, l'organo esecutivo dell'evento dovrà comminare alla squadra una sanzione adeguata (ad es. perdita di punti, squalifica da una competizione o da un evento, o altra sanzione) in aggiunta alle eventuali sanzioni inflitte al/ai singolo/i Atleta/i che ha/hanno commesso la violazione della normativa antidoping.

3. L'organo esecutivo dell'evento può comminare sanzioni più severe per gli sport di squadra.

L'organo esecutivo per un evento può scegliere di fissare per l'evento norme che comminino per gli sport di squadra sanzioni più severe di quelle di cui al comma precedente ai fini del dato evento.

Articolo 10

Status giuridico durante la squalifica

1. Divieto di partecipare alle attività sportive durante il periodo di squalifica.

Nessun Atleta o altra Persona squalificata può partecipare a qualsiasi titolo, per tutto il periodo di squalifica, ad una competizione o ad un'attività (con l'eccezione dei programmi di formazione antidoping e riabilitazione autorizzati dal CONI-NADO) che sia autorizzata o organizzata da un Firmatario del Codice WADA, da un'organizzazione ad esso affiliata, da una società o altra organizzazione affiliata ad un'organizzazione affiliata a un Firmatario, oppure a competizioni autorizzate o organizzate da una lega professionistica o da una qualsiasi organizzazione di eventi sportivi a livello nazionale o internazionale.

L'Atleta o altra Persona che sconti un periodo di squalifica più lungo di quattro anni può partecipare, alla fine del quarto anno di squalifica, agli eventi sportivi locali in una disciplina diversa da quella dove è stata commessa la violazione, ma solo se l'evento sportivo locale è ad un livello che non può consentire di qualificarsi direttamente o indirettamente (né di accumulare punti) per competere nel campionato nazionale o in un evento internazionale.

L'Atleta o altra Persona che sconti un periodo di squalifica dovrà comunque rimanere a disposizione per eventuali controlli.

2. Violazione del divieto di partecipazione durante una squalifica.

Ove l'Atleta o altra Persona violi il divieto di partecipazione di cui al comma precedente, i risultati ottenuti dovranno essere invalidati ed il periodo di squalifica originariamente comminato, dovrà ricominciare a decorrere dalla data della violazione. Il nuovo periodo di squalifica può essere ridotto ai sensi dell'articolo 4.5.2 se l'Atleta o altra Persona dimostra la propria assenza di colpa o negligenza

significativa per la violazione del divieto di partecipazione. Sarà l'Organizzazione antidoping la cui gestione dei risultati ha portato all'imposizione della squalifica iniziale a determinare se l'Atleta o altra Persona abbia o meno violato il divieto di partecipazione e se sia appropriata una riduzione ai sensi dell'articolo 4.5.2.

3. Annullamento dei finanziamenti sportivi durante la squalifica.
Per le violazioni della normativa antidoping che non prevedano una sanzione ridotta per le sostanze specificate di cui all'articolo 4.4, i finanziamenti sportivi, in toto o in parte, e le altre forme di sostegno correlate allo sport di cui abbia beneficiato tale Persona, verranno trattenuti dai Firmatari, dalle organizzazioni affiliate ai Firmatari e dai governi.
4. Test per la reintegrazione in attività.
Quale condizione necessaria per la reintegrazione al termine del periodo di squalifica, l'Atleta deve, per tutta la durata della sospensione cautelare o della squalifica, sottoporsi a controlli fuori competizione e fornire, ove richiesto, dati precisi e aggiornati in merito alla sua reperibilità. Se l'Atleta squalificato si ritira dall'attività sportiva e viene cancellato dal Gruppo registrato ai fini dei controlli fuori competizione, ma in seguito intende essere reintegrato, lo stesso non potrà riprendere l'attività fino a quando non abbia notificato in merito il CONI-NADO e non si sia sottoposto a controlli fuori competizione per un periodo di tempo pari al periodo di squalifica rimanente alla data in cui l'Atleta si è ritirato.

Articolo 11 **Provvedimenti di clemenza**

1. I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti di coloro che si siano resi responsabili di violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Sezione III – Lista e procedura di esenzione

Articolo 12 **Lista delle sostanze e dei metodi proibiti**

1. La Lista delle sostanze e metodi proibiti (di seguito Lista) è predisposta dalla WADA ed entra in vigore, salvo diverse indicazioni ivi contenute, tre (3) mesi dopo la sua pubblicazione da parte della WADA (www.wada-ama.org) senza che si rendano necessari ulteriori interventi da parte del CONI-NADO.
2. La Lista comprende sia le sostanze ed i metodi proibiti perché costituiscono sempre e comunque doping (sia in competizione che

- fuori competizione), in quanto possono incrementare le prestazioni nelle future competizioni o possono agire come agenti mascheranti, sia le sostanze ed i metodi proibiti solo in competizione.
3. Tutte le sostanze vietate, tranne le sostanze incluse nelle classi di agenti anabolizzanti e di ormoni e quegli stimolanti ed antagonisti e modulatori degli ormoni così identificati nella Lista, saranno considerate "sostanze specificate" ai fini dell'applicazione delle sanzioni individuali. I metodi proibiti non saranno considerati "sostanze specificate".
 4. La Lista predisposta dalla WADA non è soggetta ad impugnazione.

Articolo 13 **Esenzione a Fini Terapeutici (TUE)**

1. Gli Atleti possono trovarsi in condizioni di salute che richiedono l'uso di particolari farmaci o trattamenti. Le sostanze o i metodi a cui potrebbero ricorrere possono essere compresi nella Lista. In tali ipotesi va attivata la procedura per l'ottenimento di una Esenzione a Fini Terapeutici (di seguito TUE).
2. Gli atleti di livello nazionale inseriti dal CONI-NADO nel Gruppo registrato per i controlli (di seguito RTP), gli atleti professionisti, di cui alla Legge 91/1981, devono presentare domanda di TUE al CEFT secondo i tempi e le modalità contenute nello Standard per le esenzioni a fini terapeutici allegato.
3. Per tutti gli altri Atleti non rientranti nel comma precedente trova applicazione la procedura di cui al successivo articolo.
4. Qualora gli stessi Atleti prendano parte a competizioni internazionali, sono tenuti a trasmettere copia del certificato di esenzione rilasciato dal CEFT al Comitato Esenzione della Federazione Internazionale ovvero alla ADO di riferimento.
5. Gli Atleti di livello internazionale inseriti nel RTP della Federazione Internazionale, o qualunque altro Atleta iscritto ad un evento internazionale, devono richiedere una TUE al Comitato Esenzione della Federazione Internazionale o dell'Organismo Internazionale di appartenenza, a meno che le norme della Federazione Internazionale non prevedano diversamente. L'Atleta, responsabile per i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica italiana di situazioni giuridiche connesse all'attività antidoping, è tenuto a trasmettere immediatamente al CEFT ed alla competente Federazione Sportiva Nazionale copia della domanda e del certificato di esenzione.
6. I moduli adottati dal CONI-NADO per la domanda di TUE sono quelli predisposti dalla WADA.
7. Avverso le decisioni di diniego è ammesso appello nelle modalità di cui all'articolo 34.

Articolo 14
Notifica di Intervento Terapeutico (NIT)

1. Gli Atleti che non rientrano nella categoria di cui al comma 2 del precedente articolo e che si trovano nelle condizioni di salute che richiedono l'uso di particolari farmaci o trattamenti compresi nella Lista possono presentare, in luogo della richiesta di TUE, una Notifica di Intervento Terapeutico (di seguito NIT) all'UPA secondo i tempi e le modalità contenute nello specifico allegato (Disciplinare Notifica di Intervento Terapeutico).

Sezione IV - Esecuzione dei controlli e analisi di laboratorio

Articolo 15
Controlli antidoping

1. Il CONI-NADO elabora annualmente un Piano per la distribuzione dei controlli antidoping (TDP) per l'efficace ed efficiente assegnazione delle risorse per i controlli a tutti i diversi sport e tra le diverse discipline delle FSN/DSA.
2. Tutti gli Atleti che prendono parte ad una competizione in Italia o che ricadono sotto la giurisdizione del CONI-NADO possono essere sottoposti ad un controllo antidoping in competizione e fuori competizione, a test mirati, anche se stanno scontando un periodo di squalifica. Gli Atleti sono obbligati a sottoporsi ai prelievi antidoping nel rispetto dello Standard allegato.
3. I controlli antidoping possono includere il prelievo di campioni ematici e/o di urine o di altre matrici biologiche approvate dalla WADA.
4. Il CONI-NADO definisce il proprio RTP ed i relativi criteri di inclusione, pubblicati sul sito (www.coni.it). Gli Atleti inseriti in RTP dovranno fornire al CONI-NADO le informazioni aggiornate sulla propria reperibilità - Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta (whereabouts) secondo i tempi e le modalità contenute nel relativo Standard allegato.
5. A seguito della segnalazione di mancata comunicazione o controllo l'UPA pone in essere tutti i conseguenti adempimenti di cui allo Standard allegato.

Articolo 16
Analisi dei campioni biologici

1. I campioni biologici di cui all'articolo precedente verranno analizzati per individuare le sostanze vietate e i metodi proibiti elencati nella Lista, nonché altre sostanze eventualmente indicate dalla WADA, esclusivamente presso i laboratori accreditati dalla WADA.
2. Il campione biologico può essere nuovamente analizzato da parte del CONI-NADO o dalla WADA per le finalità di cui al comma precedente.
3. Il Laboratorio è tenuto ad analizzare i campioni biologici ed a riportare i risultati attenendosi allo Standard Internazionale per i Laboratori WADA.

TITOLO II

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Sezione I – Fase di indagine

Articolo 17
Gestione dei risultati

Esito avverso

1. Al ricevimento dell'esito avverso delle analisi di un campione A, l'UPA accerta l'identità dell'Atleta e, anche ai sensi dell'articolo 1 comma 4 della legge 376/2000, se sia stata concessa o sarà concessa una TUE come previsto dal relativo Standard Internazionale ovvero la conformità di una NIT, come previsto dal relativo Disciplinare. L'UPA accerta inoltre se vi sia stata un'inosservanza dello Standard Internazionale per i controlli o per i Laboratori che abbia causato l'esito avverso delle analisi.
2. Se l'esame dell'esito avverso delle analisi non evidenzia:
 - 2.1. l'esistenza di una TUE/NIT conforme;
 - 2.2. una situazione che dia diritto all'esenzione a fini terapeutici;
 - 2.3. corrispondenza tra il livello della sostanza vietata riscontrata nel campione con l'esenzione rilasciata o la NIT presentata;
 - 2.4. un'inosservanza dello Standard Internazionale per i controlli o per i Laboratori che abbia causato l'esito avverso delle analisi, l'UPA notifica prontamente all'Atleta, alla Società di appartenenza, alla FSN/DSA ed agli Organismi sportivi interessati, in ordine a:
 - a. l'esito avverso delle analisi;
 - b. la norma antidoping violata;

- c. il diritto dell'Atleta di richiedere immediatamente l'analisi del campione B oppure, in assenza di tale richiesta, la rinuncia a tale analisi;
 - d. la data, l'ora e il luogo previsto per l'analisi del campione B qualora l'Atleta o il CONI-NADO richiedessero l'effettuazione della controanalisi;
 - e. l'opportunità per l'Atleta e/o il suo rappresentante di presenziare all'apertura e all'analisi del campione B nell'arco di tempo specificato nello Standard Internazionale per i Laboratori se tale analisi sia stata richiesta;
 - f. il diritto dell'Atleta di richiedere copia della documentazione analitica dei campioni A e B, come previsto dallo Standard Internazionale per i Laboratori.
3. Sarà cura della Società di appartenenza dell'Atleta provvedere alla consegna della comunicazione dell'esito avverso delle analisi allo stesso, ove questa debba essere recapitata presso la sua sede, nonché delle FSN/DSA interessate verificare ed accertare presso l'Atleta e la Società di appartenenza l'avvenuta ricezione della notifica e, in mancanza, a provvedervi direttamente.
 4. Se l'esame iniziale dell'esito avverso delle analisi evidenzia una delle circostanze di cui ai precedenti commi 2.1, 2.2, 2.3 o 2.4 l'UPA dichiara il procedimento concluso dandone comunicazione all'Atleta, alla Società di appartenenza e alle altre Organizzazioni antidoping competenti.

Esito atipico

5. Al ricevimento di un esito atipico del campione A, l'UPA identifica d'ufficio l'Atleta e verifica, anche ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 376/2000, se sia stata concessa o sarà concessa una TUE ovvero la conformità di una NIT, come previsto dal relativo Disciplinare o se vi sia una chiara inosservanza allo Standard Internazionale per i controlli o allo Standard Internazionale per i Laboratori che abbia causato l'esito atipico.
6. Qualora tale esame non rivelasse la presenza di una TUE ovvero una NIT conforme o un'inosservanza che abbia causato l'esito atipico, l'UPA conduce i necessari accertamenti volti a stabilire se l'esito atipico riscontrato sia attribuibile ad una condizione fisiologica o patologica.

Al completamento dell'indagine l'UPA notificherà l'esito atipico all'Atleta, alla Società di appartenenza ed alle altre Organizzazioni antidoping competenti qualora lo stesso sia riportato o meno come esito avverso delle analisi.

L'UPA notificherà l'esito atipico prima di aver ultimato la sua indagine nelle seguenti circostanze:

- a. nel caso in cui l'UPA disponga l'effettuazione delle analisi sul campione B;
- b. nel caso in cui l'UPA riceva preliminarmente ad un evento sportivo internazionale una richiesta da parte di un'Organizzazione di eventi importanti o di un'organizzazione sportiva responsabile dell'evento finalizzata a conoscere se

l'Atleta partecipante a tale evento sia soggetto ad indagine per un esito atipico.

7. Se l'esame dell'esito avverso delle analisi o atipico evidenzia delle irregolarità tali da compromettere la validità delle analisi dei risultati di laboratorio, l'UPA avvierà ulteriori proprie indagini di competenza, dandone informazione agli Organismi sportivi competenti.

Articolo 18

Fase della controanalisi

1. Entro sette giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito avverso delle analisi, l'Atleta potrà richiedere, con oneri a suo carico, l'effettuazione della controanalisi.
2. In caso di comunicata rinuncia o trascorsi inutilmente i sette giorni, l'UPA attiva il relativo procedimento disciplinare.
3. A seguito della richiesta di controanalisi, l'UPA comunica all'Atleta, alla Società di appartenenza, alla FSN/DSA ed agli Organismi sportivi interessati, la data di effettuazione della controanalisi, con un preavviso minimo di sette giorni.
4. L'analisi del campione B è svolta dallo stesso Laboratorio che ha analizzato il campione A.
5. Alla controanalisi, fin dalla fase di identificazione del campione B, può assistere l'Atleta, oppure un suo rappresentante appositamente delegato con lettera che pervenga all'UPA entro le ventiquattro ore precedenti la data stabilita per tale operazione. L'Atleta e/o il rappresentante da questi delegato possono essere assistiti da un perito, il cui nominativo e qualifica devono essere notificati nei termini e nelle modalità precedentemente indicati.
6. Alla controanalisi possono altresì assistere un rappresentante della FSN/DSA interessata ed un incaricato dell'UPA.
7. L'assenza dell'Atleta, e/o di chi lo rappresenta, alle operazioni di controanalisi non è motivo di sospensione della procedura di controanalisi. Analogamente non rappresenta una situazione ostativa il mancato accoglimento da parte dell'Atleta e/o del rappresentante delegato delle date proposte dal Laboratorio per l'effettuazione di tale procedura. Le operazioni di identificazione e di sigillatura del campione B, in assenza dell'Atleta (oppure di un suo rappresentante appositamente delegato) e/o del perito da questi nominato, devono comunque avvenire alla presenza di un osservatore esterno al Laboratorio.
8. L'Atleta ha diritto di chiedere, con oneri a suo carico, copia della documentazione di Laboratorio relativa ai campioni A e B.
9. Qualora la controanalisi confermi l'esito di positività, l'UPA, ricevuta la comunicazione dal Laboratorio, provvede ad informare i soggetti di cui al precedente comma 3.
10. Qualora la controanalisi non confermi l'esito di positività della prima analisi, questa viene considerata negativa e l'UPA, in mancanza di ulteriori elementi e alla luce delle circostanze specifiche del caso,

potrà dichiarare il procedimento concluso, dandone comunicazione ai soggetti di cui al precedente comma 3.

11. I risultati della controanalisi sono inappellabili.

Articolo 19 **Sospensione cautelare**

1. *Sui controlli Legge 376/2000*

A seguito della positività dell'analisi del primo campione in un controllo disposto dalla CVD, l'UPA può richiedere la sospensione dell'Atleta dall'attività agonistica al competente Organismo giudicante federale della FSN/DSA o al TNA per quanto concerne i tesserati per gli EPS.

L'Organismo giudicante federale della FSN/DSA deciderà in via d'urgenza, inaudita altera parte, con provvedimento del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente (ed in assenza anche di quest'ultimo, del componente giuridico ordinario più anziano di carica). Copia del provvedimento deve essere immediatamente trasmessa all'UPA, all'interessato ed alla Società (ove possibile), a mezzo fax, telegramma ovvero raccomandata a/r.

2. *Sui controlli CONI-NADO*

A seguito della positività dell'analisi del primo campione in un controllo disposto dal CONI-NADO, l'UPA può richiedere la sospensione dell'Atleta dall'attività agonistica al TNA.

Il TNA deciderà in via d'urgenza, inaudita altera parte, con provvedimento del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente (ed in assenza anche di quest'ultimo, del componente giuridico ordinario più anziano di carica). Copia del provvedimento deve essere immediatamente trasmessa all'UPA, all'interessato, alla Società (ove possibile) ed alla FSN/DSA/EPS di appartenenza a mezzo fax, telegramma ovvero raccomandata a/r.

3. *Norme comuni sulla sospensione*

L'UPA può richiedere al competente Organismo giudicante la sospensione cautelare nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di altre violazioni della normativa antidoping rispetto all'accertata positività del campione biologico.

4. I provvedimenti di sospensione decadono trascorsi sessanta giorni dalla data di comunicazione e possono essere prorogati, su richiesta dell'UPA, di ulteriori trenta giorni per i soli casi di sostanze non specificate di cui alla Lista WADA.

5. Il provvedimento di sospensione deve essere immediatamente revocato in caso di archiviazione del procedimento ovvero di proscioglimento, di assoluzione o di non luogo a procedere nei confronti dell'Atleta e/o di altro soggetto interessato. Deve essere altresì revocato nel caso in cui la controanalisi non confermi l'esito di positività riscontrata in sede di prima analisi. In tali ipotesi è escluso

- qualsivoglia diritto di rivalsa – a qualsiasi titolo – da parte dell'Atleta, della Società di appartenenza e/o di altri eventuali interessati.
6. Il periodo di sospensione già scontato deve essere sottratto in caso in cui venga irrogata una sanzione disciplinare.
 7. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso da parte dell'Atleta e/o di altro soggetto nelle forme di cui all'articolo 35.

Articolo 20

Attivazione del procedimento da parte dell'UPA

1. E' fatto obbligo per chiunque dare immediata comunicazione all'UPA di tutte le violazioni in materia di doping delle quali siano in qualsiasi modo venuti a conoscenza.
2. A seguito di notizia di presunte violazioni delle NSA, l'UPA può attivare immediatamente il procedimento disciplinare ovvero, in caso di genericità dei fatti, di impossibilità di identificare i responsabili o di altri motivi che non permettano, allo stato, l'inizio di un procedimento, riportare la notizia in un apposito registro denominato "*atti relativi*".
3. Per l'approfondimento e l'accertamento dei fatti oggetto d'indagine, l'UPA convoca tempestivamente l'indagato, nonché qualunque altra persona, anche non tesserata, ritenuta interessata e/o informata, procedendo – se del caso – alla eventuale contestazione di addebiti disciplinari, dopo aver debitamente comunicato al soggetto la variazione della sua posizione da persona informata ad indagato.
4. Ogni FSN/DSA/EPS e relativi tesserati e affiliati sono tenuti a collaborare per la citazione dei soggetti convocati a comparire dinanzi all'UPA e per gli accertamenti da quest'ultimo disposti.
5. In sede di audizione l'indagato ha diritto di farsi assistere da una persona di propria fiducia, nonché di essere patrocinato da un consulente legale, con spese a proprio carico. Il diritto di difesa dell'indagato è assicurato dalla facoltà di richiedere, nel corso delle indagini, termini per replicare agli addebiti attraverso la produzione di memorie difensive nonché di richiedere l'ammissione di mezzi istruttori.
6. Al termine dell'indagine, l'UPA dispone il deferimento dell'indagato o richiede l'archiviazione del procedimento al competente Organismo giudicante.
7. L'UPA provvede a trasmettere alle segreterie del competente Organismo giudicante copia degli atti dell'istruttoria, nonché all'indagato, ovvero al suo difensore, ed alla Società di appartenenza copia del provvedimento assunto, a mezzo fax o raccomandata a/r o posta elettronica.
8. Su richiesta della Procura della Repubblica l'UPA trasmette copia degli atti dell'istruttoria.
9. Nei casi di procedimenti dinanzi al TNA sarà cura dell'UPA notificare alle FSN/DSA/EPS di appartenenza e/o alle ADO interessate copia del relativo provvedimento.

10. L'indagato, la WADA e la Federazione Internazionale hanno facoltà di prendere visione degli atti di indagine solo dopo l'avvenuto deposito presso il competente Organismo giudicante e di estrarne copia con costi a loro carico.
11. La WADA e la Federazione Internazionale interessata non sono tenute al versamento dei relativi diritti amministrativi.

Articolo 21 **Prescrizione dell'azione disciplinare**

1. Non può essere avviata alcuna azione contro un Atleta o altra Persona per una violazione di una norma antidoping contenuta nelle NSA se tale azione non viene avviata entro otto (8) anni dalla data in cui sarebbe stata commessa la violazione.

Sezione II - Disposizioni comuni processuali

Articolo 22 **Astensione e ricusazione**

1. Ciascuna parte può ricusare i componenti del TNA mediante istanza sottoscritta dalla parte personalmente o dal suo difensore munito di procura speciale. L'istanza va indirizzata al TNA e deve essere proposta entro il termine di tre (3) giorni dalla scoperta del motivo che legittima la ricusazione.
La segreteria del TNA provvederà a darne comunicazione al componente ricusato, il quale può presentare deduzioni scritte.
L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei motivi specifici di ricusazione, di seguito indicati, e delle relative prove:
 - a. se il giudice ricusato o un suo prossimo congiunto ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
 - b. se il giudice ricusato o il coniuge è prossimo congiunto di una delle parti o di alcuno dei difensori del procedimento sottoposto alla sua cognizione;
 - c. se il giudice ricusato ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti del procedimento sottoposto alla sua attenzione;
 - d. se il giudice ricusato ha svolto funzioni inquirenti in ordine al procedimento sottoposto alla sua cognizione o a procedimenti connessi.
2. Sull'istanza di ricusazione proposta dalla parte, decidono i componenti del TNA, escluso il componente ricusato, inaudita altera parte, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza.

3. Il giudice ricusato, se la ricusazione è dichiarata inammissibile o rigettata, può partecipare al giudizio. La decisione adottata dal TNA è inappellabile.
4. Ciascun componente ha l'obbligo di astenersi in ciascuno dei casi indicati alle lettere a), b), c), d) di cui al comma 1.
Ha inoltre l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
4. Sull'istanza di astensione proposta dal componente, decide il TNA, escluso il componente che ha presentato l'istanza, inaudita altera parte, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza. La decisione adottata dal TNA è inappellabile.
5. Per quanto concerne la disciplina delle fattispecie che precedono, si rimanda alle specifiche disposizioni contenute negli Statuti e/o nei Codici di Giustizia della FSN/DSA competente.

Articolo 23 **Onere e grado della prova**

1. L'Organismo giudicante competente ha l'onere di stabilire se è stata commessa una violazione delle Norme Sportive Antidoping. Il grado di prova richiesto è comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. Nel caso in cui il Codice affidi l'onere della prova all'Atleta o ad altra Persona responsabile di una violazione della normativa antidoping per confutare una presunzione di colpevolezza o stabilire determinati fatti o circostanze, il grado di prova sarà basato sulla valutazione delle probabilità, salvo quanto previsto agli Articoli 4.4 e 4.6 in cui all'Atleta è richiesto un onere della prova maggiore.
2. Si presume che i laboratori accreditati dalla WADA o altrimenti approvati dalla WADA abbiano condotto le procedure di analisi e conservazione dei campioni biologici conformemente al relativo Standard Internazionale della WADA. L'Atleta può confutare tale assunto dimostrando che vi è stata una significativa violazione dello Standard Internazionale. In tal caso spetta all'UPA dimostrare dinanzi all'Organismo giudicante competente che tale violazione non costituisca causa immediata e diretta dell'esito avverso delle analisi.
3. Se l'Atleta o altra persona dimostra che si è verificata un'inosservanza di un altro Standard Internazionale o di altra norma antidoping, tale da ragionevolmente causare l'esito avverso delle analisi, in tal caso spetta all'UPA dimostrare dinanzi all'Organismo giudicante competente che tale inosservanza non costituisca causa immediata e diretta né presupposto della violazione delle Norme Sportive Antidoping.
4. I fatti relativi alle violazioni delle NSA possono essere stabiliti attraverso qualsiasi mezzo affidabile ed attendibile, incluse le ammissioni di colpa.
5. I fatti stabiliti da una decisione emessa dai competenti Organismi giudicanti, che non sia oggetto di appello, costituiscono prova

inconfutabile di quei fatti, a meno che l'Atleta o altro soggetto sanzionato dimostri che la decisione ha violato i principi di diritto naturale.

Articolo 24

Decorso e sospensione dei termini processuali

1. Il decorso dei termini processuali relativi al TNA è sospeso di diritto per un periodo estivo non superiore a trenta giorni per ciascun anno, con provvedimento del Presidente pubblicato sul sito del CONI www.coni.it, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
2. Con provvedimento del Presidente del TNA pubblicato sul sito del CONI il decorso dei termini processuali previsti dalle NSA può essere sospeso in altri periodi dell'anno tenuto anche conto delle direttive emanate dalla Coni Servizi SpA in materia di chiusura degli uffici e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
3. Se il giorno di scadenza dei termini processuali è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
4. Per quanto concerne la disciplina delle fattispecie che precedono, è facoltà dell'Organismo giudicante federale di applicare le medesime disposizioni e/o prevedere termini e modalità differenti da comunicarsi nelle forme idonee ai propri tesserati e all'UPA.

Articolo 25

Istanza di rinvio udienza dibattimentale

1. L'istanza di rinvio dell'udienza dibattimentale, contenente le specifiche motivazioni, deve essere notificata dall'Atleta o da altro soggetto all'UPA e presentata presso la segreteria del competente Organismo giudicante almeno sette giorni prima della data di udienza, salvo i casi di comprovata emergenza.
2. L'UPA esprime il proprio parere in merito e il competente Organismo giudicante decide, inoppugnabilmente, entro due giorni dalla presentazione dell'istanza.
3. La presentazione dell'istanza e l'eventuale rinvio dell'udienza non comportano in alcun modo lo slittamento dei termini di cui agli articoli 31.4 e 31.5 per il deposito di memorie e memorie di replica.

Articolo 26

Notifiche e comunicazioni

1. Le comunicazioni d'ufficio dell'UPA e degli Organismi giudicanti competenti avvengono alternativamente tramite raccomandata a/r, fax, telegramma o posta elettronica.
2. La FSN/DSA/EPS, gli Enti sportivi interessati e/o la Società di appartenenza dell'Atleta sono tenuti, qualora attivati, a verificare che l'interessato abbia ricevuto la notifica e, in mancanza, a provvedervi direttamente entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data dell'accertamento. Nel caso di irreperibilità dell'interessato la notifica della convocazione si intende perfezionata mediante il deposito dell'atto presso la FSN/DSA/EPS o Ente sportivo di appartenenza. Nel caso di soggetto non tesserato irreperibile la notifica della convocazione si intende perfezionata mediante deposito dell'atto presso la segreteria del TNA.
3. Ai fini della verifica della tempestività degli atti processuali fa fede esclusivamente la data risultante dal timbro apposto dall'Ufficio postale accettante la raccomandata a/r, ovvero l'attestazione della consegna al corriere ovvero della ricezione a mezzo fax o per posta elettronica.

Articolo 27

Pubblicazione delle decisioni

1. I dispositivi delle decisioni del TNA sono pubblicati sul sito internet del CONI www.coni.it ed affissi per due giorni nell'Albo delle decisioni presso gli uffici del TNA.

Sezione III – Procedimento dinanzi all'Organismo giudicante di primo grado

Articolo 28

Criteri di competenza

1. Ai sensi dell'articolo 20.6, l'UPA trasmette il provvedimento assunto all'Organismo giudicante competente e segnatamente:
 - a) all'Organismo giudicante FSN/DSA di ultima istanza sulle violazioni riferite ai controlli disposti dalla Commissione Ministeriale (CVD) di cui alla legge 376/2000 sugli Atleti tesserati alle FSN/DSA;
 - b) al TNA sulle violazioni riferite ai controlli disposti dalla Commissione Ministeriale (CVD) di cui alla legge 376/2000 sugli Atleti tesserati agli EPS;

- c) al TNA su tutte le rimanenti violazioni delle NSA;
- d) al TNA per la trattazione unitaria del procedimento nel caso in cui emergano, all'esito delle indagini su violazioni riferite ai controlli disposti dalla CVD, responsabilità di altri soggetti connesse per l'oggetto o per il titolo a quella dell'indagato;
- e) al TNA per la trattazione di procedimenti disciplinari su soggetti sotto la giurisdizione della Federazione Internazionale ovvero di altre ADO.

Articolo 29

Le parti del procedimento di primo grado

1. Sono parti del procedimento di primo grado: l'indagato, l'UPA, la WADA e la Federazione Internazionale competente, salvo quest'ultima per quanto concerne i giudizi relativi a tesserati per gli EPS.

Articolo 30

Sull'archiviazione del procedimento

1. A seguito di richiesta di archiviazione del procedimento da parte dell'UPA, il competente Organismo giudicante potrà:
 - a) ritenere di accogliere detta richiesta sulla base della documentazione trasmessa, inaudita altera parte, e disporre l'archiviazione del caso;
 - b) non ritenere di accogliere detta richiesta sulla base della documentazione trasmessa né di fissare l'udienza, ai fini del decidere, inaudita altera parte, e rimettere gli atti all'UPA per un supplemento di indagine;
 - c) non ritenere di accogliere detta richiesta, sulla base della documentazione trasmessa, e fissare l'udienza di cui al successivo articolo 31.

Articolo 31

Sull'instaurazione del dibattimento

1. A seguito del provvedimento di deferimento o nell'ipotesi di cui alla lettera c) del precedente articolo, il competente Organismo giudicante fissa tempestivamente l'udienza per la trattazione del caso e comunque entro il termine di cinquanta giorni.
2. Qualora l'Organismo giudicante federale non abbia fissato l'udienza entro i predetti termini, il TNA, su richiesta dell'UPA, concede un ulteriore termine perentorio di trenta giorni per la fissazione dell'udienza. Decaduto tale ultimo termine il TNA acquisisce gli atti del procedimento direttamente all'UPA e fissa la data di trattazione del caso.

3. La data di udienza deve essere comunicata ai soggetti di cui all'articolo 29 in modo che tra questa data e quella della comunicazione intercorrano almeno venti giorni.
4. Entro il termine perentorio di dieci giorni prima della data di udienza le parti possono presentare le proprie difese attraverso il deposito di una memoria presso il competente Organismo giudicante, notificando le stesse nei medesimi termini, a pena di inammissibilità, e nei modi di cui all'articolo 26, alle controparti.
5. Eventuali repliche possono essere presentate dalle parti attraverso una memoria da depositarsi e comunicarsi con le medesime modalità di cui all'articolo 26, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di cinque giorni prima dell'udienza.

Articolo 32 **Il dibattimento**

1. La trattazione delle controversie avviene in camera di consiglio, salvo la facoltà delle parti di richiedere entro sette giorni dalla data fissata per l'udienza al competente Organismo giudicante, con istanza motivata, la trattazione in pubblica udienza. L'Organismo giudicante competente, sentite le altre parti, accoglie l'istanza se non vi ostino esigenze di riservatezza o di tutela dei soggetti coinvolti nel procedimento ovvero la dispone d'ufficio.
2. E' facoltà dell'indagato essere presente direttamente o a mezzo del proprio difensore nonché essere assistito durante l'udienza, ove ritenuto necessario, da un interprete. In caso di mancata comparizione l'Organismo giudicante competente procede anche in loro assenza.
3. E' facoltà dell'indagato rinunciare formalmente al diritto al dibattimento oppure astenersi dal contestare gli addebiti disciplinari notificati.
4. La mancata comparizione dell'indagato senza giustificato motivo all'udienza, può costituire comportamento valutabile da parte dell'Organismo giudicante ai fini del decidere.
5. L'UPA interviene nel giudizio con un proprio componente e/o tramite deposito delle memorie di cui all'articolo 31 ovvero per il tramite della Procura federale appositamente delegata nei giudizi dinanzi al competente Organismo giudicante federale.
6. La Federazione Internazionale e la WADA possono intervenire all'udienza a mezzo di propri rappresentanti nonché depositare memorie di cui all'articolo 31.
7. La discussione orale deve essere contenuta nel minimo indispensabile sotto la vigilanza del Presidente del collegio.
8. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale a cura dell'ufficio di segreteria.
9. Il Presidente del collegio, o su sua delega un componente giuridico, procede alla relazione del caso e successivamente vengono ascoltate le parti.

10. Il Presidente del collegio, anche su richiesta di un componente, può porre domande alle parti ed effettuare contestazioni, ed ammettere o rigettare i mezzi istruttori richiesti.
11. Ove lo ritenga necessario l'Organismo giudicante può disporre la consulenza tecnica d'ufficio, fissando i quesiti nonché il termine per il deposito della perizia ed eventuali termini per le parti per il deposito di memorie di replica.
12. Il Presidente del collegio può consentire, su richiesta delle parti, eventuali repliche nei limiti temporali da lui stabiliti.
13. All'Organismo giudicante sono demandati i più ampi poteri di istruttoria. L'Organismo giudicante può incaricare l'UPA di effettuare specifici accertamenti o un supplemento di indagine.

Articolo 33 **La decisione**

1. L'Organismo giudicante, dopo la discussione, dà immediata lettura e comunicazione alle parti del dispositivo, salvo che, per la complessità o per l'importanza delle questioni da decidere ovvero per la necessità di rinnovare singoli atti, il Presidente del collegio ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza.
2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia, salvo che, per la complessità del procedimento, l'Organismo giudicante indichi un termine più lungo e comunque entro e non oltre trenta giorni.
3. Qualora nei medesimi termini non venga depositata da parte dell'Organismo giudicante federale la motivazione della decisione può essere proposto appello al TNA sulla base del mero dispositivo, salvo la facoltà per le parti di depositare motivi aggiunti a seguito del successivo deposito delle motivazioni.
4. La decisione corredata delle motivazioni va comunicata all'interessato oppure, ove costituito, al suo difensore, all'UPA, alla WADA, alla Federazione Internazionale e Nazionale competente e alla Società di appartenenza all'epoca dei fatti, nei termini di cui al comma 2.
5. La decisione può prevedere la condanna della parte privata soccombente alle spese del procedimento come da Tabella visionabile sul sito www.coni.it.
6. Laddove l'Organismo giudicante federale non provveda a notificare nei modi e nei termini di cui alle presenti NSA le proprie decisioni unitamente alle motivazioni, l'UPA, previa diffida e decorso il termine di ulteriori dieci giorni, provvederà, per il tramite delle strutture antidoping preposte, a darne segnalazione alla Giunta Nazionale del CONI per gli opportuni provvedimenti.
7. In tutti i casi in cui, l'Organismo giudicante non riesca a prendere, entro un termine ragionevole fissato dalla WADA, una decisione sul fatto se sia stata o meno commessa una violazione della normativa

antidoping, la WADA può appellarsi direttamente al TAS come se l'Organismo giudicante avesse accertato la mancata violazione della normativa antidoping. Se il TAS stabilisce l'esistenza di una violazione della normativa antidoping e che pertanto la WADA ha agito in modo ragionevole, le spese legali sostenute dalla WADA saranno poste a carico della FSN/DSA ovvero del CONI-NADO.

Sezione IV – Sulle impugnazioni

Articolo 34

Riesame delle decisioni del CEFT

1. Avverso le decisioni di rifiuto di un'esenzione a fini terapeutici da parte del CEFT, ovvero nel caso di mancata risposta nel termine previsto di trenta giorni, l'Atleta ha diritto di ricorrere al Comitato Esenzioni Fini Terapeutici della WADA (di seguito TUEC).
2. La richiesta di revisione alla WADA non ha effetto sospensivo sulla decisione di diniego assunta dal CEFT.
3. Il ricorso deve essere presentato per iscritto entro ventuno giorni dalla data del diniego, unitamente alla documentazione medica presentata al CEFT e alla prova del pagamento dei diritti amministrativi così come determinati dalla WADA.
4. Il TUEC valuterà la richiesta sulla base del dossier a disposizione del CEFT che aveva respinto la domanda originaria, ferma restando la facoltà di richiedere ulteriori informazioni all'Atleta.
5. Qualora il TUEC revochi la decisione di diniego assunta dal CEFT, l'esenzione avrà effetto immediato secondo le modalità indicate nella decisione della WADA.
6. Le decisioni di accoglimento di un'esenzione a fini terapeutici da parte del CEFT possono essere in qualunque momento revisionate dal TUEC.
7. Qualora il TUEC revochi l'esenzione concessa dal CEFT, quest'ultima non avrà effetto retroattivo, né potrà invalidare i risultati già acquisiti ed entrerà in vigore non oltre quattordici giorni dalla notifica della decisione all'Atleta.
8. Avverso le decisioni con cui il TUEC conferma o revoca le decisioni assunte in relazione ad una TUE da parte del CEFT è ammesso ricorso al TAS da parte dell'Atleta o del CEFT.

Articolo 35

Ricorso avverso il provvedimento di sospensione cautelare

1. Avverso i provvedimenti di sospensione cautelare di cui all'articolo 19, è ammesso ricorso dinanzi al TNA da parte dell'Atleta e/o degli altri soggetti destinatari del provvedimento.

2. Il ricorso va proposto, a pena di inammissibilità, mediante deposito al TNA, entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di sospensione nei modi di cui all'articolo 26, dandone contestuale comunicazione nei medesimi modi e termini all'UPA.
3. Il ricorso, sottoscritto personalmente o dal proprio difensore di fiducia, deve contenere le motivazioni specifiche sulle quali si fonda l'impugnazione con allegati il versamento dei diritti amministrativi nella misura annualmente stabilita dal CONI, come da Tabella visionabile sul sito www.coni.it, nonché la prova dell'avvenuta comunicazione all'UPA.
4. L'udienza, fissata a cura del Presidente del TNA, deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione degli atti, dando tempestiva comunicazione, al ricorrente e/o al proprio difensore ed all'UPA, della data, dell'orario e del luogo in cui si terrà l'udienza.
5. La trattazione avviene in camera di consiglio. E' facoltà dell'indagato essere presente direttamente o a mezzo del proprio difensore ed essere assistito durante l'udienza. L'UPA interviene con un proprio componente. In caso di mancata comparizione dell'indagato o del proprio difensore il TNA procede anche in loro assenza.
6. All'esito della discussione, il TNA procede all'immediata lettura della decisione.

Articolo 36

Le parti del procedimento di appello avverso le decisioni di primo grado

1. Hanno diritto ad appellare le decisioni di cui all'articolo 33: (a) l'Atleta o altra Persona sanzionata; (b) il CONI-NADO tramite l'UPA; (c) la Federazione Internazionale competente; (d) la WADA.
2. Sono parti del procedimento di appello quelle costituite nel giudizio di primo grado, fatto salvo il diritto di intervento delle altre parti non costituite.

Articolo 37

Appello avverso le decisioni di primo grado

1. Avverso le decisioni adottate dal TNA quale giudice di primo grado è ammesso appello al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna, nel rispetto della sua normativa, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della decisione corredata delle motivazioni, fatti salvi i diversi termini concessi alla WADA nelle ipotesi disciplinate all'articolo 13.2.3. del Codice WADA.
2. Avverso le decisioni di primo grado dell'Organismo giudicante federale, o del solo dispositivo nei casi di cui all'articolo 33.3 è ammesso appello in via principale dinanzi al TNA da parte del

- soggetto sanzionato ovvero dall'UPA, dalla Federazione Internazionale e dalla WADA, qualora vi abbiano interesse.
3. Qualora nessuna delle parti abbia presentato appello avverso la decisione di primo grado, la WADA e la Federazione Internazionale possono presentare appello contro tale decisione *per saltum* direttamente al TAS.
 4. L'appello non ha effetto sospensivo della decisione di primo grado.
 5. L'atto di appello va proposto, a pena di inammissibilità, mediante deposito al TNA, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione di primo grado nei modi di cui all'articolo 26, dandone contestuale comunicazione nei medesimi modi e termini alle altre parti del giudizio.
 6. L'atto di appello, a pena di inammissibilità, deve contenere le motivazioni specifiche sulle quali si fonda l'impugnazione, fatta salva la facoltà di motivi aggiunti di cui all'articolo 33.3, con allegati il versamento dei diritti amministrativi nella misura annualmente stabilita dal CONI, come da Tabella visionabile sul sito www.coni.it, nonché la prova dell'avvenuta comunicazione alle altre parti. In caso di appello da parte della Federazione Internazionale interessata o della WADA la comunicazione al soggetto sanzionato può avvenire anche per il tramite della FSN/DSA che si farà parte diligente nell'invio dell'atto al soggetto sanzionato.
 7. L'UPA, la WADA e la Federazione Internazionale interessata non sono tenute al versamento dei diritti amministrativi relativi all'appello.
 8. Possono essere oggetto di appello tutte le decisioni o i provvedimenti di squalifica ovvero di proscioglimento, archiviazione, assoluzione, prescrizione dei termini, inammissibilità, di non luogo a procedere e comunque ogni altro provvedimento emesso dal competente Organismo giudicante della FSN/DSA.

Articolo 38 **Appello incidentale**

1. Qualora una delle parti abbia presentato appello avverso la decisione di primo grado, le altre parti possono presentare appello in via incidentale.
2. Tale appello va proposto, a pena di inammissibilità, mediante deposito al TNA, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione dell'appello principale nei modi di cui all'articolo 26, dandone contestuale comunicazione nei medesimi modi e termini alle altre parti del giudizio.
3. Nel caso in cui l'appello incidentale sia proposto dall'UPA, dalla Federazione Internazionale o dalla WADA, la decisione può essere riformata in pejus rispetto a quella di primo grado.
4. L'appello incidentale, a pena di inammissibilità, deve contenere le motivazioni specifiche sulle quali si fonda l'impugnazione con allegati, ove previsto - il versamento dei diritti amministrativi nella misura

annualmente stabilita dal CONI, come da Tabella visionabile sul sito www.coni.it , nonché la prova dell'avvenuta comunicazione alle altre parti. In caso di appello incidentale da parte della Federazione Internazionale interessata o della WADA la comunicazione al soggetto sanzionato può avvenire anche per il tramite della FSN/DSA che si farà parte diligente nell'invio dell'atto al soggetto sanzionato.

5. L'UPA, la WADA e la Federazione Internazionale interessata non sono tenute al versamento dei diritti amministrativi relativi all'appello incidentale.

Articolo 39 **Procedura di appello**

1. Nei procedimenti di appello non possono proporsi domande o questioni nuove. L'appellante può chiedere l'ammissione di nuove prove soltanto se dimostra di non aver potuto produrle nel giudizio di primo grado per cause a lui non imputabili. Il TNA può ammettere tali nuove prove se le ritiene indispensabili ai fini della decisione, consentendo alle altre parti di controdedurre.
2. Il TNA acquisisce copia degli atti del fascicolo direttamente dall'Organismo giudicante federale, il quale ne cura la trasmissione entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Il TNA dichiara l'improcedibilità dell'appello per mancanza di legittimazione o interesse a ricorrere.
4. Nel caso di appello sulla base del mero dispositivo ed in assenza di motivazioni il TNA può fissare l'udienza e decidere allo stato degli atti.
5. Nel caso in cui il TNA rilevi che l'Organismo giudicante federale abbia deciso con palese violazione del contraddittorio, annulla la decisione impugnata e laddove ritenga di non poter provvedere direttamente nel merito, rinvia all'organismo che ha emesso la decisione stessa per un nuovo giudizio.
6. Nel caso in cui il TNA rilevi che l'Organismo giudicante federale non abbia provveduto su tutte le domande proposte, non abbia preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non abbia in alcun modo motivato la propria decisione o sia incorso in nullità, annulla la decisione impugnata e, laddove ritenga di non poter provvedere direttamente nel merito, rinvia all'organismo che ha emesso la decisione stessa per un nuovo giudizio.
7. Se rileva che l'Organismo giudicante federale ha erroneamente dichiarato l'estinzione per prescrizione o per altra causa dell'addebito disciplinare, senza entrare nel merito, ovvero in caso di erronea declaratoria sulla competenza o sulla giurisdizione, annulla la decisione impugnata e rinvia al predetto organismo per l'esame nel merito.
8. L'Organismo giudicante federale di rinvio si uniforma alla decisione del TNA per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.

9. Negli altri casi, previa eventuale rinnovazione di singoli atti, ove ancora possibile e necessaria, decide l'appello nel merito e se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento, annulla la decisione impugnata decidendo nuovamente nel merito.
10. Il TNA può condannare la parte privata soccombente alle spese del procedimento, nonché al pagamento di una somma in favore del CONI-NADO, come da come da Tabella visionabile sul sito www.coni.it.
11. In caso di rinuncia all'appello, il TNA dichiara la cessazione della materia del contendere, fatta salva la pronuncia sulle spese del procedimento.

Articolo 40 **Giudizio di revisione**

1. Avverso le decisioni assunte dall'Organismo giudicante competente e passate in giudicato, è ammesso giudizio di revisione da instaurarsi presso lo stesso Organismo giudicante che ha emesso il provvedimento.
2. La revisione può essere richiesta:
 - a. se dopo la pronuncia sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che la decisione sanzionatoria o assolutoria debba essere modificata;
 - b. se si dimostra che la decisione fu pronunciata in conseguenza di falsità in atti.
3. Possono chiedere giudizio di revisione il soggetto sanzionato, l'UPA, la WADA e la Federazione Internazionale.
4. L'Organismo giudicante competente, acquisito il parere delle altre parti del precedente giudizio, entro dieci giorni, decide in camera di consiglio se la domanda è ammissibile, fissando entro venti giorni l'udienza di comparizione delle parti.
5. L'inaammissibilità della domanda è dichiarata con ordinanza impugnabile di fronte al TNA nel caso di giudizio di revisione dinanzi all'Organismo giudicante federale ovvero di fronte al TAS nel caso di procedimento di revisione dinanzi al TNA.
6. Se la richiesta di revisione viene accolta, l'Organismo giudicante competente revoca la decisione e pronuncia il proscioglimento o la sanzione indicandone i motivi. La relativa decisione è impugnabile di fronte al TNA nel caso di giudizio di revisione dinanzi all'Organismo giudicante federale ovvero di fronte al TAS nel caso di procedimento di revisione dinanzi al TNA.
7. Se il soggetto sanzionato viene prosciolto devono essergli restituiti i titoli sportivi, i premi e le somme eventualmente versate quali sanzioni economiche.

Articolo 41

Istanza di sospensione dei provvedimenti di squalifica irrogati

1. Prima del passaggio in giudicato della decisione

Prima che il provvedimento disciplinare nei suoi confronti passi in giudicato, il soggetto sanzionato può ottenere il beneficio della sospensione di parte della squalifica ai sensi dell'articolo 4.5.3.

L'istanza di sospensione sottoscritta e contenente le motivazioni sulle quali si fonda va inoltrata all'UPA. L'UPA, entro trenta giorni, svolti i necessari riscontri ed indagini, dovrà trasmettere al competente Organismo giudicante la proposta di sospensione, indicando espressamente la misura applicabile, ovvero la richiesta motivata di rigetto dell'istanza.

L'Organismo giudicante ricevuta la proposta dell'UPA fissa l'udienza entro trenta giorni e procede alla trattazione del caso secondo le modalità previste dall'articolo 32.

2. Dopo il passaggio in giudicato della decisione

Dopo che il provvedimento disciplinare nei suoi confronti sia passato in giudicato, il soggetto sanzionato può ottenere il beneficio della sospensione di parte della squalifica ai sensi dell'articolo 4.5.3 delle presenti NSA, da parte dell'Organismo giudicante competente con l'approvazione della WADA e della Federazione Internazionale competente.

L'istanza di sospensione sottoscritta e contenente le motivazioni sulle quali si fonda, va inoltrata all'UPA. L'UPA, entro trenta giorni, svolti i necessari riscontri ed indagini, dovrà trasmettere alla WADA ed alla Federazione Internazionale competente, per il relativo parere la propria proposta di sospensione, indicando espressamente la misura ritenuta applicabile, ovvero la richiesta motivata di rigetto.

Ricevuto il parere o in mancanza di riscontro nel termine di trenta giorni, l'UPA dovrà trasmettere il relativo fascicolo al competente Organismo giudicante.

L'Organismo giudicante ricevuto il fascicolo fissa l'udienza entro trenta giorni e procede alla trattazione del caso secondo le modalità previste dall'articolo 32.

3. *Norme comuni*

Il provvedimento assunto dall'Organismo giudicante competente debitamente motivato dovrà essere comunicato alle parti del giudizio, ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di appello della decisione.

4.

In qualsiasi momento l'UPA, laddove ritenga essere venuti meno i presupposti della sospensione, può chiedere al competente Organismo giudicante di modificare o annullare il beneficio concesso. In tali ipotesi quest'ultimo procederà nei modi e nei termini del presente articolo.

Sezione V Disposizioni finali e transitorie

Articolo 42 **Norme finali e transitorie**

1. Per tutti i casi di violazione alle NSA in corso di indagine e non ancora definiti da parte dell'UPA alla data di emanazione delle presenti NSA, si applicano le regole di procedura di cui alle presenti norme, con le relative competenze di giurisdizione.
2. Nonostante il Codice WADA preveda e disciplini la trasmissione dei dati personali degli atleti presso il nuovo database ADAMS (*Anti Doping Administration & Management System*), gestito dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) il CONI si astiene temporaneamente dall'utilizzare tale database fino a quando non verranno soddisfatte le garanzie minime previste dalla direttiva europea in materia nonché dal D.Lg.vo 196/2003.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti NSA, valgono le disposizioni del Codice WADA e degli Standard allegati.
4. Le presenti NSA entrano in vigore dal 1° gennaio 2011

Articolo 43 **Reciproco riconoscimento**

1. ***Riconoscimento internazionale***
In virtù del Programma Mondiale Antidoping il CONI-NADO riconosce i risultati relativi all'esecuzione dei controlli, alle esenzioni a fini terapeutici, all'esito dei dibattimenti o alle altre deliberazioni di un Firmatario, purché conformi al Codice e rientrino tra le competenze di quest'ultimo.
2. ***Riconoscimento nazionale***
Nessun Atleta o altra Persona squalificata in una disciplina sportiva può partecipare a qualsiasi titolo, per tutto il periodo di squalifica, ad una competizione o ad un'attività organizzata da altra FSN/DSA/EPS.

Articolo 44 **Privacy e riservatezza delle informazioni**

1. Fermo restando l'applicabilità alle procedure connesse alle presenti NSA del D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" quale normativa cogente in materia di trattamento di dati personali su territorio nazionale, il CONI-NADO adotta lo Standard Internazionale per la protezione della privacy e dei dati personali WADA.

Disciplinare dei controlli
attuativo dell'*International Standard for
Testing WADA*

Sommario

Il Disciplinare fornisce le linee guida ed i riferimenti normativi dell'attività per la pianificazione e l'esecuzione dei controlli antidoping.

Pianificazione dei controlli antidoping

1. Le presenti disposizioni di attuazione dell'ultimo Standard Internazionale per i controlli emanato dalla WADA hanno come obiettivo lo sviluppo in Italia di uno specifico "Test Distribution Plan - Piano per la distribuzione dei controlli" (TDP), programmando ed attuando una efficace distribuzione della raccolta dei *Campioni* sia *in competizione* che *fuori competizione* allo scopo di scoprire, dissuadere e prevenire la pratica del doping.
2. Il CONI-NADO, quale autorità nazionale per i controlli antidoping, elabora annualmente il TDP per l'efficace ed efficiente assegnazione delle risorse per i *Controlli* a tutti i diversi sport e tra le diverse discipline sotto la propria giurisdizione. Tale TDP una volta approvato sarà comunque periodicamente monitorato, valutato ed eventualmente modificato e aggiornato in base alle esigenze.
3. La pianificazione ha inizio con la raccolta delle informazioni, il monitoraggio e il controllo delle informazioni, la valutazione del rischio potenziale di doping e delle possibili matrici di doping per ogni sport/disciplina, l'elaborazione di un TDP che impiega le risorse disponibili nel modo più efficace e più efficiente per contrastare i rischi legati al doping.
4. Il CONI-NADO dovrà garantire che il *Personale di supporto dell'Atleta* e/o qualsiasi altra persona con un conflitto di interessi non dovrà essere coinvolta nella pianificazione della distribuzione ai fini dei controlli o nel processo di selezione degli *Atleti* da sottoporre ai *Controlli*.
5. La base del TDP deve essere una valutazione meditata dei rischi di doping e della possibile matrice di doping per lo sport o la disciplina in questione. Il CONI-NADO, oltre ad effettuare la propria valutazione dei rischi per ciascuno sport o disciplina sotto la sua autorità, può anche tenere conto dei relativi rischi di doping tra i diversi sport sotto la sua autorità, così come di qualsiasi linea di condotta antidoping a livello nazionale in materia di requisiti e priorità, che può seguire per quei diversi sport.
6. Il CONI-NADO valuta il potenziale rischio di doping e la possibile matrice di doping per ogni sport e/o disciplina sulla base dei seguenti dati:
 - a) i requisiti fisici dello sport e/o disciplina e i possibili effetti di potenziamento della prestazione indotti dal ricorso al doping;

- b) le statistiche delle analisi sul doping disponibili;
 - c) le ricerche disponibili sull'andamento del fenomeno doping;
 - d) la storia del doping nell'ambito di uno sport e/o disciplina;
 - e) i periodi di allenamento e calendario delle *Competizioni*;
 - f) le informazioni ricavate in merito alla possibile pratica di doping.
7. Il CONI-NADO stabilisce e documenta un TDP sulla base delle informazioni riportate al precedente punto 6, del numero di Atleti coinvolti nell'attività sportiva/disciplina, del calendario agonistico, delle attività antidoping svolte da altre Organizzazioni antidoping aventi la responsabilità di effettuare i Controlli riguardo allo sport/disciplina, e della valutazione dei risultati dei precedenti cicli di pianificazione della distribuzione dei test e le necessità della politica antidoping nazionale di cui al precedente punto 5.
8. Il CONI-NADO ripartisce il numero di prelievi dei *Campioni* che ha a disposizione per ciascuno sport/disciplina (a seconda dei casi), compresa la ripartizione tra i *Controlli* ematici e quelli urinari, e tra i *Controlli fuori competizione* e quelli *in competizione*. La ripartizione delle risorse tra i *Controlli* ematici e quelli urinari e tra i *Controlli fuori competizione* e quelli *in competizione* terrà conto dei relativi rischi di doping durante i periodi *fuori competizione* e *in competizione* per ciascuno sport/disciplina oggetto di valutazione.
9. Il CONI-NADO ripartisce il numero di prelievi dei Campioni che ha a disposizione tra i vari sport sotto la sua autorità in base alla valutazione dei relativi rischi di doping nell'ambito di tali sport come dispone la politica antidoping nazionale di cui al precedente punto 5. Una volta individuati in questo modo gli sport "prioritari" tra i quali ripartire le risorse destinate ai *Controlli*, il CONI-NADO esegue la propria valutazione in merito ai *Controlli fuori competizione* ed i *Controlli in competizione* degli sport "prioritari". Negli sport e/o nelle discipline che in base a tale valutazione sono considerati a basso rischio di doping *fuori competizione*, i *Controlli in competizione* dovranno avere la priorità, e la maggior parte dei *Controlli* dovrà essere eseguita *in competizione*. Tuttavia, effettuerà comunque un numero significativo di *Controlli fuori competizione*.
10. Al fine di elaborare un TDP che tenga conto, per una gestione coordinata dei *Controlli*, dell'attività di altre *ADO* competenti:
- a) il CONI-NADO cercherà con le altre *ADO* di coordinare le attività in ordine ai *Controlli* al fine di evitare duplicazioni, anche mediante stipula di accordi che possano preventivamente, tra l'altro, chiarire ruoli e responsabilità riguardo alla conduzione dei *Controlli durante le manifestazioni*, in conformità al Codice (articolo 15.1);
 - b) il CONI-NADO cercherà con le altre *ADO* di condividere le informazioni relative ai *Controlli* da loro eseguiti, preferibilmente mediante *ADAMS* o altro sistema di database centralizzato con simile funzionalità e sicurezza, in conformità al Codice (articolo 14.5).

11. In quanto parte del TDP, il CONI-NADO ripartisce le diverse tipologie di test per ciascuno sport o disciplina, a seconda dei casi, ivi inclusi, se necessari, i prelievi dei Campioni ematici e urinari, sulla base di studi sui rischi di doping per gli sport/discipline in questione, come spiegato nel precedente punto 8.
12. Il CONI-NADO garantirà che la durata dei *Controlli* sia pianificata per assicurare un effetto deterrente significativo della pratica di doping.
13. Tutti i *Controlli* dovranno essere effettuati *Senza preavviso*, salvo in circostanze eccezionali e giustificabili:
 - a) Nel caso di *Controlli in competizione*, la selezione degli atleti qualificati per la gara può essere rivelata in anticipo. Tuttavia, la selezione casuale degli *Atleti* e di coloro che si sono qualificati per la gara non dovrà essere svelata all'*Atleta* prima della notifica.
 - b) Tutti i *Controlli fuori competizione* dovranno essere effettuati *Senza preavviso*, salvo in circostanze eccezionali e giustificabili.
14. Il CONI-NADO provvederà a documentare il suo TDP, rivedendolo e, ove necessario, aggiornandolo regolarmente al fine di recepire le nuove informazioni tenendo conto dell'eventuale effettuazione del prelievo dei Campioni degli Atleti da parte di altre Organizzazioni antidoping. Tali dati saranno utilizzati per determinare la necessità o meno di eventuali modifiche al programma.

Requisiti per la selezione degli Atleti ai fini dei controlli

15. Per attuare il TDP, il CONI-NADO seleziona gli *Atleti* da sottoporre al prelievo del *Campione* applicando i seguenti metodi: *Controlli mirati (Target Testing)* e *Selezione Casuale (Random Selection)*.
16. Il CONI-NADO garantisce che la maggior parte dei *Controlli* conformi al TDP sia condotta attraverso il metodo dei *Controlli mirati*, sulla base di una adeguata valutazione dei rischi di ricorso al doping e dell'impiego di risorse necessarie per ottenere sia un efficace intervento che un effetto deterrente. I fattori che possono essere ritenuti rilevanti per determinare chi sottoporre al *Controllo mirato* variano in considerazione dello sport di riferimento, ma potrebbero includere (senza limiti) alcuni o tutti i seguenti fattori:
 - a) parametri biologici anomali (valori del sangue, profilo degli steroidi, ecc.)
 - b) infortunio;
 - c) ritiro o assenza da una *Competizione* in cui era prevista la partecipazione;
 - d) inizio o termine del ritiro;
 - e) comportamento che indica il ricorso al doping;
 - f) improvviso e considerevole miglioramento della prestazione;
 - g) reiterazione delle mancate Informazioni sul luogo di permanenza dell'*Atleta* (Whereabouts);

- h) Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta (Whereabouts) che possano rivelare un potenziale aumento del rischio di doping, incluso il trasferimento verso una località remota;
- i) storia della prestazione sportiva dell'Atleta;
- j) età dell'Atleta, ad esempio dati relativi alla prossimità del ritiro o il passaggio dalla categoria junior a quella senior;
- k) dati relativi ai precedenti *Controlli* antidoping dell'Atleta;
- l) reintegrazione dell'Atleta dopo un periodo di *Squalifica*;
- m) incentivi finanziari per i miglioramenti delle prestazioni, come premi in denaro o sponsorizzazioni;
- n) relazione dell'Atleta con terzi, come l'allenatore o il medico che sono stati precedentemente coinvolti in casi di doping;
- o) informazioni attendibili da terzi.

17.I Controlli che non sono *Controlli mirati* dovranno essere stabiliti secondo la *Selezione casuale* che può essere condotta usando un sistema documentato per tale selezione. La *Selezione casuale* che viene presa in considerazione può essere condotta secondo criteri definiti e può tenere conto dei fattori elencati al precedente punto 16 (ove applicabile) al fine di garantire che sia selezionata la maggiore percentuale di Atleti cosiddetti "a rischio".

18.Come disposto dal successivo punto 83 sui requisiti per la creazione di un *Registered Testing Pool - Gruppo registrato ai fini dei controlli (RTP)*, il CONI-NADO definisce i criteri per l'inclusione di determinati Atleti di alcuni o tutti quegli sport nel proprio RTP nazionale, al quale dovranno essere applicati, tra l'altro, i requisiti relativi al luogo di permanenza dell'Atleta descritti nel successivo punto 74. Tuttavia, per fugare ogni dubbio, il TDP può comprendere anche *Atleti* che praticano gli sport in questione, non inclusi nell'RTP nazionale e il CONI-NADO potrebbe selezionare per i *Controlli* (ivi compresi i *Controlli fuori competizione*) anche gli Atleti non inclusi nel proprio RTP nazionale. Tuttavia, nel caso in cui Atleti di un determinato sport siano stati inclusi nell'RTP nazionale, deve essere rispettata un'adeguata proporzione di *Controlli fuori competizione* sugli quegli *Atleti* nell'ambito TDP destinato a quel determinato sport.

19.Qualora il CONI-NADO autorizzi un Doping Control Officer - Funzionario responsabile dei controlli antidoping (DCO) a selezionare gli *Atleti* per il prelievo dei *Campioni*, il CONI-NADO fornirà i criteri di selezione al DCO conformemente al TDP.

20.Dopo la selezione di un *Atleta* per il prelievo del *Campione* e prima della notifica all'*Atleta*, il CONI-NADO e il DCO dovranno assicurarsi che le decisioni relative alla selezione dell'*Atleta* vengano comunicate esclusivamente a coloro che devono venirne a conoscenza, onde assicurare che l'*Atleta* possa essere avvertito e sottoposto al controllo secondo il principio del controllo *No Advance Notice - Senza preavviso*.

• Notifica agli Atleti

21. L'obiettivo delle presenti disposizioni è quello di garantire che, come indicato nel successivo punto 31, vengano fatti tutti i tentativi possibili per poter localizzare l'Atleta, che l'Atleta selezionato riceva la notifica, che siano rispettati i diritti dell'Atleta, che non ci sia alcuna possibilità di manipolare il Campione da fornire e che la notifica sia documentata. Gli Atleti, i medici e i dirigenti accompagnatori della Società, che possono assumere nell'ordine la qualifica di rappresentante dell'Atleta (salvo che quest'ultimo indichi al DCO altra persona), i massofisioterapisti, i tecnici, e le Società sono comunque tenuti a prestare la massima collaborazione per il miglior espletamento delle procedure del controllo antidoping.

22. L'attività di notifica agli Atleti ha inizio nel momento in cui il CONI-NADO e/o il DCO avviano il processo di notifica dell'Atleta selezionato e termina quando l'Atleta arriva presso la Sala dei controlli antidoping oppure quando l'eventuale mancato adempimento da parte dell'Atleta viene portato all'attenzione del CONI-NADO e/o del DCO.

Le principali attività sono le seguenti:

- 1) nominare il DCO, gli Accompagnatori e altro Personale incaricato del prelievo dei Campioni;
- 2) individuare l'Atleta e confermare la sua identità mediante documento di identità, tessera federale se munita di foto o sua conoscenza diretta (ove tale accertamento non fosse possibile, il DCO procede all'effettuazione del controllo antidoping adottando ogni iniziativa, ivi compresa foto dell'Atleta, tale da consentire la successiva verifica dell'identità dello stesso, il quale è tenuto a produrre al CONI-NADO idoneo documento di riconoscimento nel minor tempo possibile);
- 3) comunicare all'Atleta che è stato prescelto ai fini del prelievo del Campione rendendolo edotto in merito ai suoi diritti e alle sue responsabilità, fra i quali l'obbligo di dichiarare nella modulistica del controllo antidoping i farmaci e gli integratori assunti precedentemente alla data del prelievo, nonché le trasfusioni effettuate in precedenza alla data del prelievo ovvero dichiarare qualsiasi sostanza assunta o metodo praticato di cui alla Lista e, se inserito nell'RTP, secondo buona prassi consegnare copia di TUE che vanno allegate al verbale di prelievo nella copia destinata al CONI-NADO (la sola annotazione sul verbale di controllo antidoping di somministrazione o di assunzione a scopo terapeutico di prodotti contenenti sostanze vietate o per via non consentita ovvero di ricorso a metodi proibiti non è comunque, in carenza di una TUE o di una NIT conforme, esimente da responsabilità);
- 4) nel caso di prelievo di Campioni Senza preavviso, accompagnare costantemente l'Atleta dal momento della notifica fino all'arrivo presso la Sala dei controlli antidoping designata;
- 5) documentare la notifica, o il tentativo di notifica.

Il DCO incaricato di effettuare il prelievo viene designato con lettera ufficiale. Copia della lettera viene consegnata dal DCO ad un responsabile dell'organizzazione, il

quale dovrà assicurargli l'ingresso nell'impianto con la propria autovettura per raggiungere il luogo più vicino al locale individuato per le operazioni di prelievo. Il DCO si assumerà la responsabilità dei servizi relativi al prelievo dei campioni ed in particolare dovrà:

- organizzare ed istruire eventuale altro personale incaricato del prelievo dei campioni;
- prendere contatti con i rappresentanti sportivi, ove necessario;
- predisporre l'attrezzatura, compresa tutta la modulistica e documentazione necessaria;
- verificare e predisporre i locali;
- predisporre o attuare il processo di notifica e di accompagnamento dell'*Atleta*, comunicandogli la propria identità, mostrandogli la tessera e/o il documento ufficiale che ha accordato l'autorità di effettuare i controlli;
- assicurarsi che l'*Atleta* venga informato sui suoi diritti e responsabilità;
- illustrare o predisporre l'illustrazione del processo per il prelievo del campione di urina ovvero del campione ematico agli Atleti e ai rappresentanti degli Atleti, a seconda dei casi;
- controllare visivamente la produzione del campione;
- coordinare il prelievo del campione di sangue di riferimento, ove necessario;
- compilare, o predisporre la compilazione, e verificare la modulistica e la documentazione attinente;
- attivare e curare la catena di custodia nonché organizzare il servizio di spedizione, se necessario, registrando il numero della lettera di vettura, qualora per il trasporto dei campioni venga utilizzato un corriere approvato dall'ente incaricato della fase esecutiva dei controlli antidoping;
- curare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti conseguenti alla sessione dei prelievi.

• **Requisiti prima della notifica agli Atleti**

23. Salvo eccezioni, la Notifica senza preavviso deve rappresentare la modalità di comunicazione all'atleta.

24. Nell'ambito dello svolgimento delle Sessioni per il prelievo del Campione, il CONI-NADO autorizza il Personale incaricato del prelievo dei Campioni, qualificato per tali responsabilità e che non abbia un conflitto d'interessi in relazione all'esito del prelievo del Campione e che non sia Minorenne.

25. Il Personale incaricato del prelievo dei Campioni dovrà disporre di una identificazione ufficiale controllata dal CONI-NADO. Nel caso degli Accompagnatori tale identificazione dovrà essere rappresentata da una documentazione che riporti il loro nominativo. Per i DCO sono previsti ulteriori requisiti di identificazione che includono il nome e la fotografia (per esempio, la tessera di riconoscimento dell'Organizzazione Antidoping) e la data di scadenza della tessera/documento. Lo Chaperone/accompagnatore, qualifica assunta dal rappresentante della FSN/DSA se presente, ha il compito di:

- coadiuvare il DCO nella conduzione del controllo antidoping attenendosi alle sue istruzioni;
 - comunicare all'*Atleta* la propria identità, mostrandogli la tessera e/o il documento ufficiale che gli ha accordato l'autorità di accompagnatore;
 - informare di persona l'*Atleta* della sua necessità di eseguire un controllo antidoping, dei suoi diritti e doveri, secondo le istruzioni del DCO ;
 - accompagnare l'*Atleta*, mantenendo sempre il contatto visivo diretto, dal momento della notifica fino all'arrivo presso la Sala dei Controlli antidoping e successivamente, quando richiesto dal DCO.
26. L'*Atleta* selezionato per il prelievo del Campione deve essere identificato al fine di garantire che l'*Atleta* selezionato sia effettivamente quello che ha ricevuto la notifica. Il metodo di identificazione dell'*Atleta* dovrà essere indicato sulla documentazione relativa al controllo antidoping.
27. Il CONI-NADO, il DCO o lo Chaperone, a seconda dei casi, dovranno stabilire la località in cui si trova l'*Atleta* selezionato e pianificare la modalità di contatto e i tempi della notifica, tenendo in considerazione le particolari circostanze dello sport/Manifestazione/sessione dell'allenamento/ecc. e della situazione.
28. Il CONI-NADO dovrà creare un sistema per registrare dettagliatamente il tentativo o i tentativi della notifica all'*Atleta* ed i relativi risultati.
29. L'*Atleta* sarà il primo ad essere avvisato di essere stato scelto per il prelievo del Campione, salvo nel caso in cui sia previsto un precedente contatto con terzi, come indicato nel successivo punto 30.
30. Il DCO/Accompagnatore, a seconda dei casi, dovranno tenere conto dell'eventualità in cui sia necessario notificare a terzi prima di procedere alla notifica all'*Atleta* nel caso in cui l'*Atleta* sia Minorenne (come previsto nell'Appendice C – Variazioni per Atleti Minorenni), oppure, ove ciò sia necessario per un *Atleta* disabile (come previsto nell'Appendice B – Variazioni per Atleti disabili), o in situazioni in cui ai fini della notifica sia necessario l'intervento di un interprete.

• Requisiti per la notifica agli Atleti

31. Una volta stabilito il primo contatto il DCO o l'Accompagnatore, a seconda dei casi, dovranno assicurarsi che l'*Atleta* e/o terzi, se necessario, secondo quanto previsto al precedente punto 30, vengano informati in merito:
- a) al fatto che l'*Atleta* è tenuto a sottoporsi al prelievo del *Campione*;
 - b) all'autorità sotto la cui egida viene effettuato il prelievo del *Campione*;
 - c) al tipo di prelievo del *Campione* ed eventuali condizioni a cui è necessario aderire prima di procedere al prelievo del *Campione*;
 - d) ai diritti dell'*Atleta*, incluso il diritto di:
 - i. avvalersi di un rappresentante e, ove necessario, di un interprete;
 - ii. richiedere ulteriori informazioni circa il processo di prelievo del *Campione*;

- iii. richiedere di ritardare il raggiungimento della Sala dei controlli antidoping per validi motivi;
 - iv. richiedere variazioni come previsto all'Appendice B – Variazioni per gli *Atleti* disabili.
- e) alle responsabilità dell'*Atleta*, inclusi i seguenti requisiti:
- i. rimanere costantemente nel campo visivo del DCO/Accompagnatore dal momento della notifica di persona a cura del DCO/ Accompagnatore fino al completamento della procedura del prelievo del *Campione*;
 - ii. comprovare la propria identità, conformemente al precedente punto 26;
 - iii. rispettare le procedure di prelievo del *Campione* (*l'Atleta* dovrebbe essere informato delle possibili conseguenze dell'Inadempienza);
 - iv. presentarsi immediatamente per essere sottoposti al test, salvo ritardo per giustificato motivo, come stabilito in conformità con il successivo punto 34.
- f) all'ubicazione della Sala dei controlli antidoping.
- g) al fatto che nel caso *l'Atleta* decidesse di ingerire cibo o liquidi prima di fornire un *Campione*, questi deve essere consapevole che lo fa a proprio rischio e pericolo, e che dovrebbe comunque evitare una eccessiva reidratazione, ricordandosi del requisito di produrre un *Campione* con il Peso specifico appropriato per le analisi.
- h) al fatto che il *Campione* fornito dall'*Atleta* al Personale incaricato del prelievo dei Campioni deve contenere la prima urina prodotta dall'*Atleta* successivamente alla notifica, ciò significa che *l'Atleta* non dovrebbe emettere urina sotto la doccia o altrove prima di fornire un *Campione* al Personale incaricato del prelievo dei Campioni.
32. Nel caso in cui avvenga il contatto di persona, il DCO/Accompagnatore sono tenuti a operare come segue:
- a) vigilare costantemente sull'*Atleta* dal momento della notifica fino a quando *l'Atleta* lascia la Sala dei controlli antidoping, al termine della Sessione di raccolta del Campione.
 - b) comunicare la propria identità all'*Atleta* utilizzando la tessera/il documento descritto nel precedente punto 25.
 - c) confermare l'identità dell'*Atleta* come previsto al precedente punto 26. Il CONI-NADO è tenuto a documentare e verbalizzare, utilizzando il modulo Rapporto Supplementare, il caso in cui la conferma dell'identità dell'*Atleta* avvenga utilizzando altri metodi o la mancata conferma dell'identità dell'*Atleta*.
 - d) nel caso in cui non sia possibile confermare l'identità dell'*Atleta* utilizzando i criteri di cui al precedente punto 26, il CONI-NADO deciderà se sia o meno opportuno riferire in merito all'accaduto, conformemente all'Appendice A – Accertamento di eventuale inadempienza.
33. Il DCO/Accompagnatore dovranno, quindi, richiedere all'*Atleta* di firmare il modulo per il riscontro e l'accettazione della notifica. Qualora *l'Atleta* si rifiuti di firmare l'avvenuta ricezione o eluda la notifica il DCO/Accompagnatore dovranno informare *l'Atleta* in merito alle conseguenze di tale comportamento e l'Accompagnatore (nel caso in cui non vi sia il DCO) sarà tenuto a riportare l'accaduto al DCO. Ove

possibile, il DCO non dovrà interrompere la procedura di prelievo del *Campione*. Inoltre, il DCO dovrà documentare l'accaduto e riferire le circostanze al CONI-NADO utilizzando il modulo Rapporto Supplementare. Quest'ultimo dovrà intraprendere le procedure indicate nell'Appendice A – Accertamento di eventuale inadempienza.

34 Il DCO/Accompagnatore dovrà tenere in considerazione ogni richiesta, purché ragionevole, avanzata da terzi o dall'*Atleta*, di ritardare la presentazione presso la Sala dei controlli antidoping successivamente alla ricezione e accettazione della notifica, e/o di lasciare temporaneamente la Sala dei controlli antidoping dopo l'arrivo, e può ottenere tale permesso purché l'*Atleta* sia costantemente seguito e tenuto sotto diretta osservazione durante tutto il periodo del ritardo ed a condizione che la richiesta sia legata alle seguenti attività:

I) Per i *Controlli in competizione*:

- a) partecipazione ad una cerimonia di premiazione;
- b) impegni con i mass media;
- c) partecipazione ad ulteriori *gare*;
- d) defaticamento;
- e) cure mediche necessarie;
- f) reperimento di un rappresentante e/o interprete;
- g) reperire un documento di riconoscimento;
- h) altre eventuali circostanze eccezionali che dovranno essere giustificate e documentate.

II) Per i *Controlli fuori competizione*:

- a) individuazione di un rappresentante;
- b) completamento degli allenamenti;
- c) essere sottoposto a cure mediche necessarie;
- d) reperire un documento di riconoscimento;
- e) altre circostanze eccezionali che dovranno essere giustificate e documentate.

35. Il DCO è tenuto a documentare utilizzando il modulo Rapporto Supplementare i motivi del ritardo della presentazione alla Sala dei controlli antidoping e/o i motivi che hanno costretto l'Atleta a lasciare tale sala una volta giuntovi e che potranno essere oggetto di ulteriore indagine da parte del CONI-NADO. Qualsiasi inadempienza da parte dell'Atleta nel rimanere sotto costante osservazione deve essere anche verbalizzata.

36. Il DCO/Accompagnatore dovrà respingere la richiesta di ritardata presentazione al controllo antidoping avanzata dall'Atleta nel caso in cui non sia possibile tenere tale Atleta sotto costante controllo visivo.

37. Qualora l'Atleta si presenti in ritardo presso la Sala dei controlli antidoping per motivi diversi da quelli stabiliti nel precedente punto 34, ma si presenta prima

dell'allontanamento del DCO, quest'ultimo dovrà decidere se dare corso ad una possibile procedura di Inadempienza. Ove possibile, il DCO dovrà procedere con il prelievo del Campione, e documentare utilizzando il modulo Rapporto Supplementare i fatti relativi alla ritardata presentazione dell'Atleta presso la Sala dei controlli antidoping.

38. Tenendo l'Atleta sotto costante osservazione, il Personale incaricato del prelievo dei Campioni dovrà osservare attentamente ogni aspetto che possa potenzialmente compromettere l'analisi; ogni circostanza dovrà essere riferita e verbalizzata a cura del DCO utilizzando il modulo Rapporto Supplementare. Ove ritenuto opportuno dal DCO, questi dovrà seguire i disposti di cui all'Appendice A – Accertamento di eventuali inadempienze, e/o considerare la necessità o meno di prelevare un ulteriore Campione dall'Atleta.

• **Preparativi per la sessione per la raccolta del campione**

39. Sono di seguito fornite le disposizioni che perseguono l'obiettivo di predisporre la Sessione per il prelievo del Campione in modo tale da garantire un efficace ed efficiente svolgimento della stessa.
40. I preparativi per la Sessione per il prelievo del Campione iniziano con la creazione di un sistema che consente di raccogliere tutte le informazioni d'interesse per lo svolgimento della sessione medesima e terminano con la conferma di conformità dell'Attrezzatura per il prelievo del Campione con i criteri previsti.
Le principali attività sono le seguenti:
- a) istituzione di un sistema per la raccolta delle informazioni in merito alla Sessione per il prelievo del Campione;
 - b) definizione dei criteri volti a stabilire le persone autorizzate a presenziare alla Sessione per il prelievo del Campione;
 - c) garantire la conformità della Sala dei controlli antidoping con i criteri indicati al successivo punto 42;
 - d) garantire la conformità dell'Attrezzatura per il prelievo del Campione utilizzata dal CONI-NADO con i criteri minimi indicati al successivo punto 44.

• **Requisiti per i preparativi della sessione per la raccolta del campione**

41. Il CONI-NADO istituisce un sistema che consente di ottenere tutte le informazioni necessarie a garantire l'efficiente svolgimento della Sessione per il prelievo del Campione, inclusi i requisiti specifici volti a soddisfare le esigenze degli Atleti disabili (conformemente all'Appendice B – Variazione per gli Atleti diversamente abili), così come quelle degli Atleti Minorenni (conformemente all'Appendice C – Variazioni per gli Atleti Minorenni).
42. Il DCO è tenuto a utilizzare una Sala dei controlli antidoping che garantisca, quale minimo requisito, la privacy e la riservatezza dell'Atleta, e che sia utilizzata esclusivamente, ove possibile, come Sala dei controlli antidoping per tutta la durata della Sessione per il prelievo del Campione. Inoltre, il DCO dovrà

verbalizzare utilizzando il modulo Rapporto Supplementare eventuali discordanze significative rispetto ai succitati criteri. Per l'effettuazione dei controlli antidoping:

- a) **fuori competizione**, l'individuazione da parte del DCO del locale più idoneo avverrà tenuto conto delle richieste e delle esigenze dell'*Atleta* e/o dei terzi interessati in ordine al rispetto dei diritti di privacy e di dignità; in ogni caso non verranno raccolte informazioni riguardanti la vita privata dell'*Atleta* o riferite a terzi estranei (ad es. familiari) non necessarie, non pertinenti o eccedenti rispetto alla finalità di verifica del doping;
- b) **in competizione**, la Società ospitante e/o l'Ente organizzatore individuano un proprio responsabile per le procedure connesse all'antidoping. Questi è tenuto a mettere a disposizione:
 - un idoneo locale dotato di servizi igienici, nel quale individuare possibilmente una zona di attesa ed un vano per le operazioni di processazione del campione, situato in prossimità degli spogliatoi;
 - cestini o contenitori per i rifiuti;
 - un tavolo con sedie, dove espletare il lavoro di documentazione;
 - un frigorifero;
 - almeno due diversi tipi di bibite, analcoliche se del caso, gasate e non, in contenitori ancora sigillati, che devono essere aperti dall'*Atleta*.
- c) la **Sala dei controlli antidoping**, durante la sessione dei prelievi, dovrebbe in particolare conformarsi ai seguenti criteri:
 - essere accessibile solo al personale autorizzato;
 - garantire la sicurezza per il deposito dell'attrezzatura per il prelievo del campione;
 - essere sufficientemente ampia da contenere il personale autorizzato;
 - essere ubicata in posizione idonea rispetto al campo di gioco o ad altra sede dove gli atleti riceveranno la notifica.

43. Il CONI-NADO definisce i criteri volti a stabilire le persone autorizzate a presenziare alla Sessione per il prelievo del Campione oltre al Personale incaricato del prelievo dei Campioni. Tali criteri prevedono, quale requisito minimo, quanto segue:

- a) diritto dell'*Atleta* ad essere accompagnato da un rappresentante (medico della Società o dell'*Atleta*) e/o da un interprete durante la Sessione per il prelievo del Campione, salvo nel momento in cui l'*Atleta* produce il *Campione* di urina;
- b) diritto dell'*Atleta Minorenne* (conformemente all'Appendice C – Variazioni per gli *Atleti Minorenni*), e diritto del DCO di disporre di un rappresentante che osservi il DCO nel momento in cui l'*Atleta Minorenne* produce il *Campione* di urina, senza tuttavia che il rappresentante osservi direttamente la produzione del *Campione*, salvo nel caso in cui ciò venga espressamente richiesto dall'*Atleta Minorenne*;
- c) diritto di un *Atleta* disabile di essere accompagnato da un rappresentante, ai sensi dell'Appendice B – Variazione per gli Atleti diversamente abili;
- d) presenza di un Osservatore Indipendente WADA o CONI-NADO, ove applicabile,

ai sensi del *Programma degli Osservatori indipendenti*. L'Osservatore indipendente *WADA* non dovrà osservare direttamente la produzione del *Campione* di urina.

Oltre ai DCO ed agli Atleti designati, nel locale possono essere presenti esclusivamente:

- il rappresentante della FSN/DSA interessata, che ha assunto la qualifica di accompagnatore/chaperone ai sensi della normativa WADA;
- rappresentanti e/o autorizzati dalle strutture antidoping del CONI-NADO.

In caso di assenza del rappresentante federale, l'ufficiale di gara designato dalle FSN/DSA si mette tempestivamente a disposizione del DCO ai fini del migliore espletamento della sessione dei prelievi.

44. Il CONI-NADO utilizza sistemi dell'Attrezzatura per il prelievo dei Campioni (kit) che dovranno rispondere ai seguenti requisiti minimi:
- a) disporre di un sistema di numerazione univoco incorporato in tutti i flaconi, i contenitori, le provette o altro materiale utilizzato per sigillare il *Campione dell'Atleta*;
 - b) disporre di un sistema di sigillatura a prova di manomissione;
 - c) garantire che non si possa risalire all'identità dell'*Atleta* dalle attrezzature utilizzate;
 - d) garantire che tutte le attrezzature siano pulite e sigillate prima di essere utilizzate dall'*Atleta*.
45. Il CONI-NADO utilizza un sistema per la verbalizzazione della Catena di Custodia della documentazione relativa ai Campioni e ai prelievi dei Campioni, ivi comprese le conferme di arrivo alla giusta destinazione sia dei Campioni che dei prelievi dei Campioni.

• **Svolgimento della sessione per il prelievo del Campione**

46. Sono di seguito fornite disposizioni che perseguono l'obiettivo di svolgere la Sessione per il prelievo del Campione in modo tale da garantire l'integrità, la sicurezza e l'identità del Campione nonché il rispetto della privacy dell'Atleta.
47. La Sessione per il prelievo del Campione ha inizio con la definizione delle responsabilità pertinenti lo svolgimento della sessione medesima e termina una volta esaurito il processo di verbalizzazione del prelievo del Campione.

Le principali attività sono le seguenti:

- a) predisporre il prelievo del Campione;
- b) effettuare il prelievo del Campione e chiuderlo;
- c) verbalizzare il prelievo del Campione.

48. Il CONI-NADO è responsabile dello svolgimento della Sessione per il prelievo del Campione con specifiche responsabilità delegate al DCO.
49. Il DCO è tenuto a garantire che l'Atleta sia stato informato dei suoi diritti e delle sue responsabilità, ai sensi del precedente punto 31.
50. Il DCO è tenuto ad offrire all'Atleta la possibilità di idratarsi. L'Atleta dovrebbe evitare una eccessiva reidratazione, ricordandosi del requisito di fornire un Campione che rispetti il Peso Specifico appropriato per le analisi.
51. L'Atleta può lasciare la Sala dei controlli antidoping soltanto sotto la costante vigilanza del DCO/Accompagnatore e con l'approvazione del DCO, il quale dovrà tenere in considerazione l'eventuale richiesta, purché ragionevole, avanzata dall'Atleta di uscire dalla Sala dei controlli antidoping, conformemente ai precedenti punti 35 e 36, fino a che l'Atleta non sarà in grado di produrre il Campione.
52. Nel caso in cui il DCO accolga la richiesta dell'Atleta di uscire dalla Sala dei controlli antidoping, dovrà concordare con l'Atleta le seguenti condizioni per l'uscita:
- a) motivo per cui l'Atleta chiede di allontanarsi dalla Sala per il controllo antidoping;
 - b) orario di ritorno (o ritorno dopo il completamento dell'attività concordata).
 - c) che l'Atleta rimanga sempre sotto costante osservazione;
 - d) che l'Atleta non emetta urina fino a quando non ritorni nella Sala dei controlli antidoping.
- Il DCO è tenuto a verbalizzare l'orario effettivo di uscita e di rientro dell'Atleta.
53. Il DCO è tenuto a prelevare il Campione dall'Atleta osservando il/i seguente/i protocollo/i per il tipo specifico di Campione:
- a) Appendice D: prelievi di Campioni di urina;
 - b) Appendice E: prelievi di Campioni ematici.
54. Eventuali anomalie o comportamenti da parte di un Atleta e/o di persone associate all'Atleta che potrebbero potenzialmente compromettere il prelievo del Campione dovranno essere dettagliatamente verbalizzate da parte del DCO utilizzando il modulo Rapporto. Ove opportuno, il CONI-NADO potrà ricorrere all'applicazione dell'Appendice A – Accertamento di eventuali inadempienze.
55. In caso di dubbi sull'origine o sull'autenticità del Campione, all'Atleta verrà richiesto di produrre un altro Campione. Qualora l'Atleta si rifiuti di fornire tale

ulteriore Campione, il DCO dovrà verbalizzare dettagliatamente le circostanze del rifiuto utilizzando il modulo Rapporto, e ricorrere all'applicazione dell'Appendice A – Accertamento di eventuali inadempienze.

56. Il DCO dovrà offrire all'Atleta la possibilità di mettere a verbale eventuali perplessità in merito alle modalità di esecuzione della Sessione per il prelievo del Campione.

57. Nello svolgimento della Sessione per il prelievo del Campione dovranno essere raccolti almeno i seguenti dati:

- a) Data, orario e tipo di notifica (*senza preavviso, con preavviso, in competizione, fuori competizione*);
- b) orario di arrivo alla Sala dei controlli antidoping
- c) data e orario della produzione del *Campione*;
- d) nominativo dell'*Atleta*;
- e) data di nascita dell'*Atleta*;
- f) sesso dell'*Atleta*;
- g) indirizzo di residenza e numero telefonico dell'*Atleta*;
- h) sport e specialità dell'*Atleta*;
- i) nominativo dell'allenatore e del medico dell'*Atleta*
- j) numero di codice del *Campione*;
- k) nome e firma del DCO e laddove previsto dello Chaperone;
- l) nome e firma del Funzionario addetto al prelievo ematico, ove applicabile;
- m) informazioni di laboratorio richieste sul *Campione*;
- n) informazioni su farmaci e integratori assunti e trasfusioni recenti, ove applicabile, nei tempi indicati dal laboratorio e secondo quanto dichiarato dall'*Atleta*;
- o) eventuali irregolarità nella procedura;
- p) eventuali commenti o perplessità dell'*Atleta* in relazione allo svolgimento della Sessione per il prelievo del Campione;
- q) autorizzazione dell'*Atleta* a immettere le informazioni in merito ai test eseguiti nel sistema computerizzato *ADAMS*;
- r) autorizzazione o meno dell'*Atleta* a utilizzare i *Campioni* prelevati ai fini della ricerca;
- s) nome e firma del rappresentante dell'*Atleta*, ove richiesto, ai sensi del successivo punto 58;
- t) nome e firma dell'*Atleta*;
- u) nome e firma del DCO;
- v) nome e firma dell'accompagnatore.

58. Al termine della Sessione per il prelievo del Campione l'Atleta e il DCO dovranno firmare una dichiarazione in cui gli stessi attestino che il verbale redatto evidenzia in modo accurato i particolari della Sessione per il prelievo del Campione, inclusa l'indicazione di eventuali perplessità espresse dall'Atleta. Nel caso di Atleta Minorenne i documenti dovranno essere firmati sia dall'Atleta che dal suo

rappresentante (se presente). Eventuali altre persone presenti che hanno svolto un ruolo formale durante la Sessione per il prelievo del Campione potranno firmare la dichiarazione in qualità di testimoni della procedura. Per ciascun Atleta le operazioni si intendono concluse con la sigillatura dei propri flaconi di vetro, il confezionamento, l'assemblaggio, la compilazione della modulistica del controllo antidoping e la loro chiusura e sigillatura nelle apposite buste.

59. Per ciascun Atleta sottoposto al controllo, il DCO deve compilare il verbale di controllo antidoping predisposto dal CONI-NADO, in conformità con quello della WADA.

Di tale verbale (costituito da n°4 esemplari):

- a) l'esemplare destinato al CONI-NADO deve essere sottoscritto dal DCO e dall'Atleta. Se presenti all'intera procedura di prelievo, sottoscriveranno il verbale, anche l'accompagnatore dell'Atleta e l'Accompagnatore/Chaperone. Tale esemplare deve essere inserito in busta chiusa e sigillata e nel plico indirizzati ed inviati con mezzo idoneo al CONI-NADO, sempre a cura del DCO. Le buste ed i plichi – che all'esterno devono riportare, a cura del DCO, i riferimenti relativi alla FSN/DSA interessate (ovvero alla ADO/Organizzazione interessata), all'evento, alla località ed alla data di svolgimento, nonché la catena di custodia - possono essere inseriti in un'ulteriore busta di sicurezza da consegnare all'eventuale vettore;
- b) l'esemplare destinato alla FSN/DSA (ovvero alla ADO/Organizzazione), copia del precedente, deve essere inserito in busta chiusa e sigillata e nel plico indirizzati ed inviati alla FSN/DSA interessate (ovvero alla ADO/Organizzazione interessata), con mezzo idoneo sempre a cura del DCO. Al rappresentante federale, se presente, il DCO può consegnare tale busta per l'inoltro al competente ufficio federale dandone formale attestazione. Le buste ed i plichi – che all'esterno devono riportare, a cura del DCO, i riferimenti relativi alla FSN/DSA interessate (ovvero alla ADO/Organizzazione interessata), all'evento, alla località e alla data di svolgimento, nonché la catena di custodia - possono essere inseriti in un'ulteriore busta di sicurezza da consegnare all'eventuale vettore;
- c) l'esemplare destinato all'Atleta, copia del precedente, anch'esso inserito in busta chiusa e sigillata, viene consegnato direttamente all'Atleta;
- d) l'esemplare destinato al Laboratorio antidoping accreditato WADA non deve contenere alcun dato identificativo dell'Atleta e va inserito in busta chiusa e sigillata nella borsa di trasporto indirizzata al Laboratorio antidoping accreditato WADA.

La notifica all'Atleta e l'eventuale Rapporto supplementare ed altra documentazione non vanno inseriti unicamente nel plico indirizzato al CONI-NADO, di cui alla precedente lettera a).

I destinatari delle buste contenenti i verbali di prelievo di cui alle precedenti lettere a) e b) hanno l'obbligo di conservarle con la massima cura, con il divieto di aprirle o manometterle.

Trascorsi novanta giorni dalla data di comunicazione dell'esito negativo delle analisi, il Laboratorio accreditato *WADA* o comunque approvato dalla *WADA* è autorizzato allo smaltimento dei Campioni a norma del Programma Mondiale Antidoping. In tale contesto e per la realizzazione di attività statistiche, il CONI-NADO può utilizzare i dati ivi contenuti.

Al ricevimento di un *esito avverso delle analisi*, è attivata la procedura prevista all'articolo 17 delle NSA, alla presenza di un incaricato della FSN/DSA interessata, mediante confronto contestuale tra il report analitico del Laboratorio antidoping, l'originale del verbale di controllo antidoping in possesso del CONI-NADO e la copia del medesimo verbale in possesso della FSN/DSA interessata.

Nell'ipotesi che una delle due parti non sia venuta in possesso della busta di propria competenza, si procede ugualmente alla identificazione dell'Atleta mediante l'apertura della sola busta pervenuta. Di tale identificazione viene redatto apposito verbale in unico originale, sottoscritto dagli incaricati di cui sopra e conservato presso l'UPA. Copia di tale verbale viene consegnato alla FSN/DSA interessata.

Al ricevimento di un *esito atipico* del Campione A, è attivata la procedura prevista all'articolo 17 delle NSA identificando d'ufficio l'Atleta mediante confronto contestuale tra il report analitico del Laboratorio antidoping e l'originale del verbale di controllo antidoping in possesso del CONI-NADO.

• **Sicurezza/Iter amministrativo successivo al controllo**

60. Sono di seguito fornite disposizioni che perseguono l'obiettivo di garantire che tutti i Campioni prelevati presso la Sala dei controlli antidoping e il verbale relativo al prelievo del Campione vengano custoditi in modo sicuro prima di lasciare la Sala dei controlli antidoping.
61. L'iter amministrativo successivo allo svolgimento del controllo ha inizio nel momento in cui l'Atleta esce dalla Sala dei controlli antidoping dopo aver prodotto il Campione o i Campioni e termina con la preparazione di tutti i Campioni prelevati e di tutta la documentazione relativa ai Campioni prelevati ai fini del trasporto.
62. Il CONI-NADO assicura che tutti i Campioni sigillati siano custoditi in modo da tutelare l'integrità, l'identità e la sicurezza dei Campioni prima che questi lascino la Sala dei controlli antidoping. Il DCO dovrà accertarsi che tutti i Campioni sigillati siano custoditi conformemente a tali criteri.
63. Il CONI-NADO/DCO adottano un sistema finalizzato a garantire che la documentazione relativa a ciascun Campione sia completa e gestita in sicurezza.

64. Il CONI-NADO, con le presenti istruzioni, ha adottato un sistema teso a garantire, ove necessario, che al laboratorio accreditato della WADA o altro laboratorio comunque approvato dalla WADA, siano state fornite le istruzioni relative al tipo di analisi da svolgere.

• **Trasporto dei Campioni e della documentazione**

65. Sono di seguito fornite disposizioni per il trasporto dei Campioni e della documentazione con l'obiettivo di:

- a) garantire che i *Campioni* e la relativa documentazione pervengano presso il laboratorio accreditato *WADA*, o altro laboratorio comunque approvato dalla *WADA*, in buone condizioni per lo svolgimento delle necessarie analisi, nel rispetto della procedura prevista per il kit utilizzato e dalle modalità di trasporto richieste dal Laboratorio incaricato e comunque in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di manomissione;
- b) garantire che il DCO spedisca al CONI-NADO la documentazione relativa alla Sessione per il prelievo del Campione in modo tempestivo e sicuro.

66. Il trasporto ha inizio nel momento in cui i Campioni sigillati e la documentazione lasciano la Sala dei controlli antidoping e termina con la conferma di avvenuto ricevimento dei Campioni e della documentazione relativa alla Sessione per il prelievo del Campione presso le sedi previste.

Le principali attività da svolgere sono la predisposizione del trasporto in sicurezza, sia dei Campioni che della relativa documentazione, presso il laboratorio accreditato WADA, o altro laboratorio comunque approvato dalla WADA, e la predisposizione del trasporto in sicurezza del verbale relativo alla Sessione per il prelievo del Campione presso il CONI-NADO.

67. Il CONI-NADO autorizza modalità di trasporto in grado di assicurare che i Campioni e la documentazione siano trasportati in modo da salvaguardare l'integrità, l'identità e la sicurezza dei Campioni medesimi.

68. Subito dopo la Sessione per il prelievo del Campione, i Campioni dovranno essere sempre trasportati presso il laboratorio accreditato dalla WADA, o altro laboratorio comunque approvato dalla WADA, utilizzando la modalità di trasporto autorizzata dal CONI-NADO. I Campioni dovranno essere trasportati in modo da ridurre al minimo il potenziale di degradazione dovuto a fattori quali ritardi o variazioni estreme della temperatura.

69. La documentazione che identifica l'Atleta non deve essere acclusa ai Campioni o alla documentazione spedita al laboratorio accreditato WADA, o altro laboratorio comunque approvato dalla WADA.

70. Subito dopo la Sessione per il prelievo del Campione, il DCO è tenuto a spedire al CONI-NADO tutta la documentazione relativa alla Sessione per il prelievo del Campione, utilizzando la modalità di trasporto prevista dal CONI-NADO.
71. Il CONI-NADO verifica le varie fasi della catena di custodia qualora presso le sedi di destinazione non venisse data conferma del ricevimento dei Campioni corredati della relativa documentazione o del verbale relativo alla Sessione per il prelievo del Campione, ovvero qualora l'integrità o l'identità dei Campioni fossero state compromesse durante il trasporto. In tal caso, il CONI-NADO decide se ritenere invalido il Campione così pervenuto.
72. La documentazione della Sessione per il prelievo del Campione relativa a una violazione alle norme antidoping è conservata da parte del CONI-NADO per almeno 8 (otto) anni, ai sensi dell'articolo 17 del Codice.

• **Proprietà dei Campioni**

73. I Campioni prelevati dall'Atleta sono di proprietà del CONI-NADO, al quale vanno indirizzate eventuali richieste anche da parte dell'Autorità Giudiziaria per quanto penalmente rilevante. E' facoltà del CONI-NADO trasferire la proprietà dei campioni alla organizzazione antidoping competente alla gestione dei risultati relativi a tali controlli.

• **Requisiti per la raccolta dei dati sul luogo di permanenza dell'Atleta**

74. Sono di seguito fornite disposizioni per i Requisiti per la raccolta dei dati sul luogo di permanenza dell'Atleta.
75. È riconosciuto e accettato che (a) alla base di un efficace Controllo antidoping c'è il Controllo fuori competizione Senza preavviso; e (b) senza un'accurata informazione come quella relativa al luogo di permanenza dell'Atleta, tale Controllo può risultare inefficace e spesso impossibile.
76. Oltre ad elaborare un TDP secondo quanto precedentemente stabilito il CONI-NADO è tenuto a creare un proprio RTP. Gli Atleti inclusi nell'RTP del CONI-NADO saranno soggetti e dovranno rispettare i requisiti in merito al luogo di permanenza dell'Atleta esposti nei successivi punti, in applicazione anche alle previsioni di cui all'articolo 14.3 del Codice.
77. Un Atleta facente parte dell'RTP è tenuto a comunicare ogni tre mesi le Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta al fine di fornire dati accurati e completi circa il luogo di permanenza dell'Atleta durante il trimestre successivo, ivi compresi il nome del luogo dove vivrà, si allenerà e gareggerà nel corso di tale

trimestre, in modo tale da poter essere sempre localizzato ai fini dei Controlli nel corso di tale periodo. Un'inadempienza al riguardo corrisponderà a una Mancata comunicazione e quindi ad una Inadempienza relativa al luogo di permanenza dell'Atleta in applicazione dell'articolo 2.4 delle NSA.

78. Un Atleta inserito nell'RTP è anche tenuto a indicare nelle proprie Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta, per ciascun giorno del trimestre successivo, uno specifico arco di tempo di 60 minuti nel quale si renderà disponibile in un luogo indicato per essere sottoposto ai Controlli. Ciò non limita in alcun modo l'obbligo dell'Atleta a rendersi disponibile per i Controlli sempre e ovunque. Ciò non limita nemmeno l'obbligo dell'Atleta a fornire dati descritti al successivo punto 88 in merito al luogo di permanenza al di fuori dell'arco di tempo di 60 minuti. Tuttavia, qualora l'Atleta non fosse disponibile per i Controlli in tale luogo nei 60 minuti indicati per il tale giorno, come indicato nelle proprie Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta, e non ha aggiornato le sue Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta prima del periodo di 60 minuti al fine di fornire un arco di tempo/luogo alternativo per quel giorno, tale inadempienza corrisponderà a un Controllo mancato e costituirà dunque una Inadempienza relativa alle informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta per i motivi esposti nell'articolo 2.4 delle NSA.
79. Più di una ADO può avere l'autorità di effettuare un test su un Atleta appartenente a un RTP e quindi (nel caso in cui un tentativo di test su un Atleta non riuscisse e i requisiti del successivo punto 101 fossero soddisfatti) di verbalizzare un Controllo mancato nei confronti dell'Atleta. Tale Controllo mancato dovrà essere riconosciuto dalle altre ADO in conformità con l'articolo 15.4 del Codice WADA.
80. Un Atleta inserito in un RTP che sia stato riconosciuto colpevole di 3 (tre) Inadempienze relative alle informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta (anche come risultato di una combinazione qualsiasi di Mancate comunicazioni e/o Controlli mancati sommati tra loro) in un qualsiasi arco di tempo di 18 (diciotto) mesi, indipendentemente dalla/e ADO che ha/hanno dichiarato le Inadempienze relative alle informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta in questione, avrà violato le norme antidoping ai sensi dell'articolo 2.4 delle NSA.
81. Il periodo di 18 (diciotto) mesi cui fa riferimento il precedente punto 80 ha inizio a partire dalla data in cui l'Atleta commette una Inadempienza sul luogo di permanenza dell'Atleta. Su tale periodo non incide alcun effettivo prelievo di Campione condotto nei confronti di quell'Atleta durante il periodo di 18 (diciotto) mesi, in altre parole, se si verificano tre Inadempienze sul luogo di permanenza dell'Atleta nel corso del periodo di 18 (diciotto) mesi, allora la norma antidoping dell'articolo 2.4 delle NSA viene violata, indipendentemente da qualsiasi Campione effettivamente prelevato all'Atleta durante il tale periodo. Tuttavia, se un Atleta che ha commesso una Inadempienza sul luogo di permanenza dell'Atleta, non commette altre due Inadempienze sul luogo di permanenza dell'Atleta nell'arco dei 18 (diciotto) mesi a partire dalla prima, alla fine del periodo di 18 (diciotto) mesi

la prima Inadempienza sul luogo di permanenza dell'Atleta "decade" secondo le disposizioni di cui al precedente punto 80.

82. Disposizioni transitorie:

- a. La versione di gennaio 2009, giusto *Standard Internazionale* per i *Controlli WADA*, ivi comprese (senza restrizioni) le disposizioni relative alla combinazione delle Inadempienze sul luogo di permanenza dell'Atleta dichiarate da diverse ADO secondo i motivi esposti nell'articolo 2.4 delle NSA, sarà applicata pienamente a tutte le Inadempienze relative al luogo di permanenza dell'Atleta che si verificheranno dopo il 1 gennaio 2009.
- b. Qualora un Atleta non abbia rispettato uno dei requisiti sul luogo di permanenza dichiarati in conformità con le norme allora valide da parte del CONI-NADO e/o della ADO in questione nel periodo di tempo di 18 (diciotto) mesi fino al 1 gennaio 2009, questioni relative alla possibilità o meno di combinare tali inadempienze tra di loro e/o con le Inadempienze relative al luogo di permanenza dell'Atleta successive al 1 gennaio 2009, secondo i motivi esposti nell'articolo 2.4 delle NSA, saranno risolte avendo come riferimento l'articolo 25.2 del codice WADA.

• **Requisiti per la creazione dell'RTP**

83. Il CONI-NADO definisce i criteri in base ai quali gli Atleti vengono inseriti nel proprio RTP nazionale in relazione agli sport che ha inserito nel TDP che pubblica, così come un elenco degli Atleti che soddisfano tali criteri (e che saranno quindi inseriti nell'RTP) per il periodo in questione, sul sito www.coni.it. I criteri adottati rispecchiano la valutazione ad opera del CONI-NADO dei rischi di ricorso al doping Fuori competizione in tali sport, così come dispone la politica antidoping nazionale.
84. Il CONI-NADO può includere nel proprio RTP (a) gli Atleti che rientrano sotto la propria autorità e che stanno scontando un periodo di Squalifica, (b) gli Atleti che sono sotto la propria autorità e che si erano ritirati nel periodo in cui erano inclusi nell'RTP ma che vorrebbero tornare all'attività sportiva dopo quel periodo di ritiro. Il CONI-NADO può comunque includere nel proprio RTP gli Atleti che sono sotto la propria autorità e che vorrebbe che siano sottoposti ai Controlli.
85. Il CONI-NADO rivedrà ed aggiornerà periodicamente, ove necessario, i criteri che ha stabilito per includere gli Atleti nel proprio RTP. Inoltre, il CONI-NADO rivedrà periodicamente il proprio elenco pubblicato di Atleti inseriti nel suo RTP al fine di garantire che ciascun Atleta inserito nell'elenco continui a soddisfare i criteri per cui vi è stato inserito. Gli Atleti che non rispettino più questi criteri saranno eliminati dall'RTP mentre quelli che soddisfano tali criteri dovranno essere aggiunti all'RTP. Il CONI-NADO comunicherà a tali Atleti che il loro status è cambiato, e pubblicherà un nuovo elenco di Atleti appartenenti all'RTP.
86. Un Atleta che è stato inserito nell'RTP dovrà continuare ad essere soggetto ai

requisiti relativi al luogo di permanenza esposti precedentemente salvo che e fino a che:

- a. non abbia ricevuto comunicazione scritta da parte del CONI-NADO in merito alla sua esclusione dall'RTP; oppure
- b. si ritiri dalle competizioni dello sport in questione secondo le regole applicabili e fornisca una comunicazione scritta al CONI-NADO, in merito alla sua decisione.

87. Per motivi di coordinamento, il CONI-NADO renderà accessibili alle altre ADO e alla WADA i criteri di inclusione nell'RTP nazionale.

• **Requisiti per la comunicazione delle Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta**

88. A seguito della comunicazione di inclusione nell'RTP nazionale l'Atleta è tenuto a comunicare trimestralmente le Informazioni relative al luogo di permanenza dell'Atleta al CONI-NADO nei modi (informazioni obbligatorie/facoltative) e nelle forme di cui al modello F57 (Whereabouts Form) visionabile sul sito www.coni.it ovvero nei diversi modi che lo stesso CONI – NADO comunicherà. Eventuali modifiche dei dati dovranno essere tempestivamente comunicate al CONI-NADO con apposita mail ovvero fax.

Le informazioni richieste riguarderanno i seguenti dati:

- a) dati anagrafici dell'Atleta
- b) l'indirizzo completo del luogo dove l'Atleta risiederà (casa, alloggio temporaneo, albergo, etc.) ciascun giorno nel corso del trimestre successivo. Qualsiasi notifica o altro documento spedito all'indirizzo sopraccitato sarà considerato ricevuto dall'Atleta dopo cinque giorni lavorativi dalla sua spedizione;
- c) per ciascun giorno nel corso del trimestre successivo, il nome e l'indirizzo di ciascun luogo dove l'Atleta si allenerà, lavorerà o svolgerà qualsiasi altra attività regolare (per esempio la scuola), così come il solito orario di svolgimento di tali attività regolari;
- d) il programma di gara dell'Atleta relativo al trimestre successivo, ivi compreso il nome e l'indirizzo di ciascun luogo dove l'Atleta ha programmato di partecipare a gare sportive durante il trimestre e le date delle gare in programma in tali luoghi;
- e) specifica conferma del consenso dell'Atleta per la condivisione delle proprie Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta con altre ADO che hanno l'autorità di effettuare test nei suoi confronti, ai sensi dell'articolo 14.6 del Codice;
- f) eventuali luoghi di permanenza temporanea;
- g) dettagli di una eventuale disabilità dell'Atleta che può incidere nella procedura da seguire per condurre una Sessione di prelievo del Campione.

89. Nelle Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta si deve anche indicare, relativamente a ciascun giorno del trimestre successivo, un periodo di tempo specifico di 60 minuti tra le ore 06.00 e le ore 23.00 per ogni giorno in cui l'Atleta sarà disponibile e raggiungibile in un luogo specifico per essere sottoposto a Controlli.
90. Relativamente alla produzione delle Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta, è responsabilità dell'Atleta garantire che tutte le informazioni richieste siano da questi fornite in modo accurato e sufficientemente dettagliato, in modo da mettere nelle condizioni il CONI-NADO al pari di altre ADO legittimate che lo vogliano, di localizzarlo per i Controlli in un qualsiasi dato giorno del trimestre, all'interno, ma non esclusivamente, della fascia oraria di 60 minuti, che è stata indicata per quel tale giorno nelle Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta.
91. Un Atleta che fornisce dati fraudolenti nelle proprie Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta, sia riguardo al luogo relativo al periodo di 60 minuti giornaliero indicato, che al luogo di permanenza al di fuori di tale periodo di tempo, che ad altro, commette una violazione delle norme antidoping ai sensi dell'articolo 2.3 delle NSA (*Mancata presentazione o rifiuto di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici*) e/o dell'articolo 2.5 delle NSA (*Manomissione o tentata manomissione del controllo antidoping*).
92. Un Atleta può essere ritenuto responsabile di una Mancata comunicazione soltanto se l'Organizzazione antidoping responsabile, seguendo la procedura di gestione dei risultati esposta nel successivo punto 107, può confermare ciascuno dei seguenti casi:
- a. all'*Atleta* è stato debitamente comunicato (i) che è stato designato per essere inserito in un RTP, (ii) il conseguente requisito di fornire le Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta, e (iii) l'insieme delle conseguenze legate a qualsiasi inadempienza in merito a tale requisito;
 - b. l'Atleta non ha rispettato tale requisito nel termine stabilito;
 - c. (nel caso di una seconda o terza Mancata comunicazione verificatasi nello stesso trimestre) l'Atleta è stato avvisato della precedente Mancata comunicazione, in conformità con il successivo punto 107(a), e non ha rettificato quella Mancata comunicazione entro il termine specificato in quella notifica;
 - d. l'inadempienza dell'Atleta è stata commessa per negligenza. A questo scopo, si presume che l'Atleta non abbia rispettato le norme per propria negligenza, dimostrando di aver ricevuto la notifica della richiesta ma di non averla soddisfatta. Questa presunzione può essere respinta soltanto se l'Atleta dimostra che non c'è stato alcun comportamento negligente da parte sua che abbia causato o contribuito alla mancata ottemperanza.

93. Un Atleta inserito in un RTP può decidere di delegare la produzione di una parte o tutte le Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta richieste, ai sensi dei precedenti punti 88 e 89 (e/o qualsiasi aggiornamento alle Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta richieste, ai sensi del successivo punto 97) a terzi, quali (per esempio, e a seconda delle decisioni del CONI-NADO) un allenatore, un dirigente o una Federazione Nazionale, purché la terza parte accetti tale delega.
94. Tuttavia, in tutti i casi, ivi compresi gli Sport di squadra:
- a. ciascun *Atleta* inserito nell'RTP in definitiva rimane sempre il responsabile ultimo della produzione delle Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta come richiesto dalle presenti disposizioni, sia che le produca personalmente sia che le deleghi a terzi (o una combinazione delle due possibilità). Non dovrà costituire motivo di difesa contro un'accusa di Mancata comunicazione, ai sensi dell'articolo 2.4 delle NSA, il fatto che l'Atleta abbia delegato tale responsabilità a terzi e questi non abbiano rispettato le norme del caso;
 - b. tale *Atleta* rimane sempre responsabile della garanzia di aver dato la propria disponibilità per i *Controlli* nel luogo di permanenza dichiarato nelle proprie *Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta*, sia che abbia prodotto personalmente tali informazioni, sia che le abbia delegate a terzi (o una combinazione delle due possibilità). Non dovrà costituire motivo di difesa contro un'accusa di Controllo mancato, ai sensi dell'articolo 2.4 delle NSA, il fatto che l'Atleta abbia delegato a una terza parte la responsabilità di comunicare le proprie informazioni relative al luogo di permanenza per il periodo di interesse, e tale terza parte abbia presentato informazioni non corrette o non abbia aggiornato le informazioni precedentemente inoltrate in modo da garantire che i dati relativi al luogo di permanenza nelle Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta per il giorno in questione fossero attuali e accurati.

• **Disponibilità per i controlli**

95. Un Atleta inserito nell'RTP deve essere presente e disponibile appositamente per il Controllo in un dato giorno del trimestre di interesse, nel periodo di tempo di 60 minuti specifico per quel giorno e nel luogo specifico per quel periodo di tempo, come indicato nelle proprie Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta.
96. È responsabilità dell'Atleta assicurare (anche con gli aggiornamenti, ove necessario) che i dati relativi al luogo di permanenza forniti nelle proprie Informazioni relative al luogo di permanenza dell'Atleta siano sufficienti a rendere il CONI-NADO al pari di qualsiasi ADO legittimata in grado di rintracciarlo per i Controlli in un qualsiasi dato giorno durante il trimestre, compreso, ma non esclusivamente, il periodo di 60 minuti indicato per quel giorno nelle proprie Informazioni relative al luogo di permanenza dell'Atleta. Se qualsiasi cambiamento

delle circostanze comporta che i dati precedentemente forniti da o a nome dell'Atleta (sia nelle Informazioni relative al luogo di permanenza dell'Atleta che in un qualsiasi successivo aggiornamento) non saranno più accurati o completi (per esempio, non saranno sufficienti a permettere al CONI-NADO di rintracciare l'Atleta per i Controlli in un qualsiasi dato giorno del relativo trimestre, compreso ma non esclusivamente l'intervallo di tempo di 60 minuti che l'Atleta ha indicato per quel giorno), allora l'Atleta è tenuto ad aggiornare le proprie Informazioni relative al luogo di permanenza dell'Atleta in modo tale che i dati nelle informazioni siano di nuovo accurati e completi. L'Atleta è tenuto ad eseguire tale aggiornamento il più presto possibile, e comunque non più tardi di 90 minuti precedenti il periodo indicato per quel giorno nelle proprie informazioni.

Un'inadempienza al riguardo avrà le seguenti conseguenze:

- a. qualora, come risultato di tale inadempienza, il tentativo del CONI-NADO di effettuare un test sull'*Atleta* durante il periodo di 60 minuti non riuscisse, tale tentativo non riuscito dovrà essere perseguito come un apparente Controllo mancato, in conformità con il successivo punto 108,
 - b. se le circostanze lo garantiscono, il tentativo non riuscito può essere perseguito come *Mancata presentazione o rifiuto di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici*, ai sensi dell'articolo 2.3 delle NSA e/o *Manomissione o tentata manomissione del controllo antidoping*, ai sensi dell'articolo 2.5 delle NSA;
 - c. il CONI-NADO ne terrà comunque conto ai fini della disposizione di *Controlli mirati sull'Atleta*.
97. Un Atleta può essere dichiarato responsabile di un Controllo mancato se il CONI-NADO, seguendo le procedure relative alla gestione dei risultati esposte nel successivo punto 108, può stabilire:
- a. che quando un *Atleta* che è stato avvisato di essere stato inserito nell'RTP, è stato anche informato della propria responsabilità di Controllo mancato in caso di indisponibilità ai *Controlli* durante l'intervallo di tempo di 60 minuti nel luogo specifico per questo arco di tempo, come indicato nelle proprie Informazioni relative al luogo di permanenza dell'Atleta;
 - b. che un DCO ha tentato di effettuare un test sull'*Atleta* in un dato giorno durante il trimestre, durante l'intervallo di tempo di 60 minuti indicato nelle Informazioni relative al luogo di permanenza dell'Atleta per quel giorno, recandosi nel luogo indicato nell'orario indicato;
 - c. che durante l'intervallo di tempo di 60 minuti indicato il DCO ha agito secondo le circostanze (per esempio, in base alle caratteristiche del luogo stabilito) nel tentativo di rintracciare l'*Atleta*, non potendo dare all'*Atleta* alcun *Preavviso* del test;
 - d. che le disposizioni del successivo punto 98 (se applicabili) sono state

rispettate;

- e. che l'inadempienza dell'*Atleta* a rendersi disponibile per il *Controllo* nel luogo indicato durante l'intervallo di tempo di 60 minuti è dovuta perlomeno alla negligenza dell'*Atleta* stesso. A questo scopo, un *Atleta* sarà considerato negligente sulla prova dei fatti esposti nei sottopunti 97 (b)-(d). Tale presunzione può essere respinta soltanto se l'*Atleta* dimostra che nessun comportamento negligente da parte sua abbia causato o contribuito a causare (i) la sua indisponibilità al *Controllo* in tale luogo durante tale intervallo di tempo; e (ii) la sua inadempienza in merito all'aggiornamento delle proprie Informazioni relative al luogo di permanenza dell'Atleta più recenti, per non aver comunicato un luogo diverso dove sarebbe stato invece disponibile al *Controllo* durante un intervallo di tempo di 60 minuti indicato per quel dato giorno.

98. A garanzia dell'*Atleta*, laddove sia stato compiuto un tentativo non riuscito di effettuare un test nell'intervallo di tempo di 60 minuti indicato, qualsiasi tentativo successivo di effettuare un test (da parte dello stesso CONI-NADO o da un'altra ADO) potrà solo essere considerato come un *Controllo* mancato nei confronti di quell'*Atleta*, soltanto se tale successivo tentativo si verifica dopo che l'*Atleta* ha ricevuto la notifica, in conformità con il successivo punto 108 (b), del tentativo originario non riuscito.

• Sport di squadra

99. Una Federazione Internazionale o il CONI-NADO per uno Sport di squadra può delineare il rispettivo RTP in riferimento alle squadre, ovvero in modo che gli Atleti inseriti nel rispettivo RTP siano alcuni o tutti gli Atleti di particolari squadre per il periodo di interesse.

100. In tali circostanze, ai sensi del precedente punto 85, per riflettere il fatto che l'appartenenza a una squadra può cambiare regolarmente, la Federazione Internazionale dovrà emanare delle norme rivolte ai cambiamenti nella composizione dell'RTP durante il periodo di interesse.

101. In uno Sport di squadra dove l'RTP è definito in riferimento alle squadre, è probabile che gli Atleti delle squadre designate conducano la maggior parte delle loro attività (per esempio, allenamento, viaggi, riunioni tecniche) collettivamente. Di conseguenza, gran parte delle informazioni sul luogo di permanenza richieste ai sensi delle presenti disposizioni saranno le stesse per tutti gli Atleti della squadra. Inoltre, nei casi in cui un *Atleta* di una squadra non partecipa ad un'attività collettiva in programma (per esempio, perché infortunato), è probabile che svolga altre attività sotto la supervisione della sua squadra (per esempio, una terapia con il medico della squadra). Tali attività collettive, di squadra o altre, dovranno essere note, agli effetti dello Standard Internazionale per i Controlli, come "Attività della squadra".

102. Un Atleta che sia inserito nell'RTP in riferimento al fatto che gioca per una determinata squadra è sottoposto agli stessi requisiti individuali sul luogo di permanenza esposti nelle presenti disposizioni in quanto Atleta inserito nell'RTP in riferimento ad altri criteri. In conformità con i precedenti punti 93 e 94, tuttavia, nelle circostanze delineate nel precedente punto 101 l'Atleta può delegare il compito di produrre una parte o tutte le Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta richieste alla squadra, ai sensi dei precedenti punti 88 e 89 (e/o un aggiornamento alle Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta richiesto ai sensi del precedente punto 96), alla squadra, ad opera di un allenatore, un dirigente o una Federazione Nazionale (per esempio, a seconda delle norme dell'ADO responsabile).
103. Nelle circostanze individuate al precedente punto 102, la squadra (ovvero la Federazione Nazionale) può produrre le Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta a nome degli Atleti, fornendo i dati richiesti ai sensi delle presenti disposizioni, come segue:
- a. un indirizzo di recapito postale per le notifiche formali, in conformità con il precedente punto 88 (a). Qualora l'Atleta fosse d'accordo, tale notifica può essere inviata all'indirizzo della squadra;
 - b. le informazioni indicate nei punti 88 (b), (c), (d) e (f);
 - c. per ciascun giorno del trimestre successivo, l'orario/gli orari giornaliero/i di svolgimento di ciascuna Attività della squadra, sia essa un'attività collettiva (per esempio, l'allenamento) sia un'attività individuale svolta sotto la supervisione della squadra (per esempio, la terapia medica), insieme alla sede e qualsiasi altro dettaglio richiesto perché l'Atleta possa essere rintracciato durante l'orario/gli orari in questione;
 - d. per ciascun giorno del trimestre successivo, un intervallo di tempo specifico di 60 minuti tra le ore 06.00 e le ore 23.00 durante il quale l'Atleta sarà disponibile e raggiungibile per i *Controlli* in un luogo specifico. Per fugare ogni dubbio, tale intervallo di tempo di 60 minuti può ricadere nell'orario di qualsiasi Attività della squadra svolta nel giorno in questione.
104. Per gli Atleti inseriti nell'RTP negli Sport di squadra, la responsabilità per le Mancate informazioni dovrà essere determinata in conformità con il precedente punto 92, e la responsabilità per i Controlli mancati dovrà essere determinata in conformità con il precedente punto 96. Secondo quanto stabilito al precedente punto 94:
- a. qualora la squadra non producesse le Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta obbligatorie, o producesse le Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta ma senza inserirvi tutti i dati necessari, l'Atleta (soggetto ai requisiti del precedente punto 92) sarà passibile di Mancata comunicazione, ai sensi

dell' articolo 2.4 delle NSA, e

- b. se uno dei dati richiesti cambia dopo che sono state prodotte le Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta, deve essere comunicato un aggiornamento dei dati in modo tale che le Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta siano sempre accurate, in conformità con il precedente punto 96. Se l'aggiornamento non viene prodotto, e di conseguenza si verifica un tentativo non riuscito di effettuare un test sull'Atleta durante l'intervallo di tempo di 60 minuti, allora l'Atleta (sottoposto ai requisiti di cui al precedente punto 97) sarà passibile di Controllo mancato, ai sensi dell'articolo 2.4 delle NSA.

105. In conformità con il precedente punto 80, oltre a tenere un RTP secondo quanto stabilito dalle disposizioni del precedente punto 99, il CONI-NADO, come ogni altra ADO legittimata, in uno Sport di squadra può decidere uno o più gruppi di controllo aggiuntivi per altre squadre/Atleti sotto la propria autorità, e può chiedere a tale/i gruppo/i diversi requisiti relativi al luogo di permanenza ai fini di quanto previsto all' articolo 2.4 delle NSA.

• **Gestione dei risultati**

106. L'Appendice A del presente Disciplinare ("Accertamento di eventuali inadempienze") non sarà valido per le Inadempienze relative al luogo di permanenza dell'Atleta. Saranno invece valide le disposizioni del presente punto.

107. Il processo di gestione dei risultati in merito a un'evidente Mancata comunicazione dovrà svolgersi come segue:

- a. Se tutti i requisiti del precedente punto 92 relativi alle Inadempienze relative al luogo di permanenza dell'Atleta appaiono soddisfatti, il CONI-NADO invierà una notifica all'Atleta in questione della presunta Inadempienza relativa al luogo di permanenza dell'Atleta entro il 14° (quattordicesimo) giorno successivo alla data della scoperta dell'apparente Inadempienza relativa al luogo di permanenza dell'Atleta, invitando l'Atleta in questione a fornire una risposta entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla ricezione della notifica. Nella notifica, il CONI-NADO comunicherà all'Atleta la presunta inadempienza e le conseguenze che lo stesso subirà nel caso in cui detta inadempienza venga accertata dal CONI-NADO stesso.
- b. Qualora l'Atleta contestasse la presunta Mancata comunicazione, il CONI-NADO valuterà di nuovo se tutti i requisiti del precedente punto 92 sono soddisfatti. Il CONI-NADO avvisa l'Atleta nel caso in cui sosterrà o meno l'esistenza di una Mancata comunicazione; tale avviso sarà comunicato a mezzo raccomandata spedita entro il 14° (quattordicesimo) giorno dalla ricezione della risposta dell'Atleta.

- c. Se non è stata ricevuta alcuna risposta da parte dell'Atleta entro il termine previsto, o se il CONI-NADO sostiene (nonostante la risposta dell'Atleta) che c'è stata una Mancata comunicazione, lo stesso invierà con raccomandata un avviso all'Atleta per comunicargli che sarà messa a verbale una presunta Inadempienza, nonché il diritto a una revisione amministrativa di tale decisione;
 - d. Se richiesto dall'Atleta, tale revisione amministrativa sarà condotta da un designato del CONI-NADO che non era stato coinvolto nella precedente valutazione della presunta Inadempienza. La revisione si dovrà basare soltanto su proposte presentate in forma scritta e dovrà considerare se tutti i requisiti del precedente punto 92 sono soddisfatti. La revisione dovrà essere terminata entro 14 (quattordici) giorni dalla ricezione della richiesta dell'Atleta e la decisione dovrà essere comunicata all'Atleta per raccomandata inviata non oltre 7 (sette) giorni dalla decisione;
 - e. Qualora dovesse sembrare, sulla base di tale revisione, che i requisiti del precedente punto 92 non siano stati soddisfatti, la presunta Mancata comunicazione non sarà trattata per nessun motivo come una Inadempienza relativa al luogo di permanenza dell'Atleta;
 - f. Qualora l'Atleta non richiedesse una revisione amministrativa della presunta Mancata comunicazione entro il termine di scadenza previsto, o se la revisione amministrativa portasse alla conclusione secondo la quale tutti i requisiti del precedente punto 92 sono stati soddisfatti, il CONI-NADO dovrà verbalizzare una presunta Mancata comunicazione nei confronti dell'Atleta e dovrà informare l'Atleta ed in modo riservato la WADA e tutte le altre ADO interessate, che diano le necessarie garanzie in materia di privacy, della presunta Mancata comunicazione e della data in cui si è verificata.
108. Il processo di gestione dei risultati in caso di evidente Controllo mancato dovrà essere il seguente:
- a. il DCO dovrà presentare al CONI-NADO un Rapporto di tentativo non riuscito, esponendo i dettagli del tentativo di prelievo del *Campione*, ivi compresi la data del tentativo, il luogo dove si è recato, l'orario esatto in cui è arrivato e quello in cui ha lasciato tale luogo, le azioni svolte nel luogo per tentare di reperire l'*Atleta*, i dettagli di un eventuale contatto stabilito con terzi, e qualsiasi altro tipo di dettaglio relativo al tentativo di prelievo del *Campione*.
 - b. Qualora si ritenesse che tutti i requisiti del precedente punto 97 relativi al Controllo mancato siano soddisfatti, entro 14 (quattordici) giorni dalla data del tentativo non riuscito, il CONI-NADO (ma può essere legittimata anche altra ADO per conto della quale è stato tentato il test) notificherà per raccomandata all'Atleta riguardo al tentativo non riuscito, sollecitando una risposta entro 14 (quattordici) giorni dalla ricezione dell'avviso, quanto segue:

- i. salvo che l'*Atleta* convinca il CONI-NADO dell'insussistenza di alcun Controllo mancato, sarà messo a verbale un presunto Controllo mancato nei confronti dell'*Atleta* (soggetto alla parte restante del processo per la gestione dei risultati esposto più avanti); e
 - ii. le conseguenze che subirà l'*Atleta* se il CONI-NADO confermasse il Controllo mancato.
- c. Qualora l'*Atleta* contesti un apparente Controllo mancato, il CONI-NADO valuterà di nuovo se tutti i requisiti del punto 97 sono stati soddisfatti. Il CONI- NADO avvisa l'*Atleta* nel caso in cui sosterrà o meno l'esistenza di Controllo mancato; tale avviso sarà comunicato a mezzo raccomandata spedita entro il 14° (quattordicesimo) giorno dalla ricezione della risposta dell'*Atleta*.
- d. Se non è stata ricevuta alcuna risposta da parte dell'*Atleta* entro il termine previsto, o se il CONI-NADO sostiene (nonostante la risposta dell'*Atleta*) che c'è stato un Controllo mancato, il CONI-NADO invierà con raccomandata un avviso all'*Atleta* per comunicargli che sarà messa a verbale un presunto Controllo mancato nei suoi confronti. Il CONI-NADO parimenti comunicherà all'*Atleta* che ha diritto a una revisione amministrativa di tale decisione. A questo punto il Rapporto di tentativo non riuscito dovrà essere fornito all'*Atleta*, nel caso non sia stato fornito all'inizio del processo.
- e. Se richiesto dall'*Atleta*, tale revisione amministrativa sarà condotta da un designato del CONI-NADO che non era stato coinvolto nella precedente valutazione del presunto Mancato controllo. La revisione si dovrà basare soltanto su proposte presentate in forma scritta e dovrà considerare se tutti i requisiti del precedente punto 97 sono soddisfatti. Se necessario, si potrà chiedere al DCO interessato di fornire ulteriori informazioni al designato. La revisione dovrà essere terminata entro il 14° (quattordici) giorni dalla ricezione della richiesta dell'*Atleta* e la decisione dovrà essere comunicata all'*Atleta* per lettera inviata non più tardi di 7 (sette) giorni dalla decisione.
- f. Qualora dovesse sembrare, sulla base di tale revisione, che i requisiti del precedente punto 97 non siano stati soddisfatti, allora il tentativo non riuscito di effettuare il test sull'*Atleta* non dovrà essere trattato per alcun motivo come Controllo mancato; e
- g. Qualora l'*Atleta* non richiedesse una revisione amministrativa del presunto Controllo mancato entro il termine stabilito, o se la revisione amministrativa portasse alla conclusione secondo la quale tutti i requisiti del precedente punto 97 sono stati soddisfatti, il CONI-NADO dovrà verbalizzare un presunto Controllo mancato nei confronti dell'*Atleta* e dovrà informare l'*Atleta* ed in modo riservato la WADA e tutte le altre ADO interessate, che diano le necessarie garanzie in materia di privacy, del presunto Controllo mancato e

della data in cui si è verificato.

109. Laddove il CONI-NADO dichiarati riceva l'avviso di una Inadempienza relativa al luogo di permanenza nei riguardi di un Atleta non rivelerà tale informazione a persone diverse da quelle che devono necessariamente conoscerla, a meno che e finché non sia stata accertata la violazione della normativa antidoping.
110. Il CONI-NADO dovrà tenere un registro di tutte le Inadempienze relative al luogo di permanenza degli Atleti inseriti nel proprio RTP. Qualora si accertasse che un tale Atleta abbia commesso 3 (tre) Inadempienze relative al luogo di permanenza a nel corso di un periodo di 18 (diciotto) mesi qualsiasi:
- a. Nel caso in cui due o più di quelle Inadempienze fossero accertate da una ADO nel cui RTP l'Atleta era inserito quando si sono verificate le inadempienze, allora la stessa ADO promuoverà il procedimento contro l'Atleta, ai sensi dell'articolo 2.4 delle NSA. Diversamente (per esempio, se le Inadempienze relative al luogo di permanenza sono sostenute da tre ADO diverse, l'ADO responsabile di tale procedimento sarà quella nel cui RTP l'Atleta era inserito quando si è verificata la terza Inadempienza. Se al tempo della verifica della terza Inadempienza l'Atleta era inserito sia nell'RTP nazionale che in quello internazionale, allora l'ADO responsabile di quel procedimento dovrà essere la Federazione Internazionale.
 - b. L'assenza di un procedimento dell'ADO competente contro un *Atleta*, ai sensi dell'articolo 2.4 delle NSA, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui la WADA ha ricevuto notizia della terza presunta Inadempienza relativa al luogo di permanenza durante un periodo di 18 (diciotto) mesi qualunque, si deve ritenere che l'ADO competente ha deciso che non è stata violata alcuna norma antidoping, al fine di rendere attivi i diritti di appello esposti nell'articolo 37 delle NSA.
111. Un Atleta ritenuto responsabile di violazione della normativa antidoping ai sensi dell'articolo 2.4 delle NSA avrà diritto ad una udienza dibattimentale, in conformità con l'articolo 32 delle NSA. La commissione di udienza non dovrà essere vincolata a nessuna decisione adottata durante la fase di gestione dei risultati, sia in relazione alle motivazioni presentate per una Inadempienza relativa al luogo di permanenza dell'Atleta, che per altro motivo. Sarà invece onere del CONI-NADO, al pari di ogni ADO che ha promosso il procedimento, stabilire tutti gli elementi necessari a ciascuna Inadempienza relativa al luogo di permanenza dell'Atleta.

• Responsabilità relative al luogo di permanenza delle Organizzazioni Antidoping

112. La Federazione Internazionale ha la responsabilità di:

- a. designare gli Atleti da inserire in un RTP internazionale e modificare

- periodicamente, secondo ciò che interessa, gli elenchi degli Atleti, in conformità con l'articolo 14.3 del Codice e il precedente punto 83;
- b. avvisare tutti gli Atleti designati per l'inserimento nell'RTP internazionale, sia direttamente sia attraverso la Federazione Nazionale, il Comitato Olimpico/Paralimpico ai quali la Federazione Internazionale ha delegato la responsabilità di avvisare gli *Atleti*, segnalando in particolare:
- i. di essere stati designati per l'inserimento nell'RTP internazionale;
 - ii. dei requisiti relativi al luogo di permanenza e degli obblighi da rispettare come conseguenza di tale inserimento;
 - iii. delle potenziali conseguenze nel caso non rispettasse tutti i requisiti.
- c. convenire con la NADO, in conformità con il punto 88, quale delle due avrà la responsabilità di ricevere le Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta degli Atleti che sono inseriti sia nell'RTP nazionale della NADO, sia nell'RTP internazionale della Federazione Internazionale;
- d. creare un sistema funzionante per la raccolta, la conservazione e la condivisione delle Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta, preferibilmente un sistema on-line (in grado di registrare chi immette i dati e quando) o almeno un sistema di messaggi via fax, e-mail e/o SMS, che assicuri che:
- i. i dati forniti dall'*Atleta* sono immagazzinati in sicurezza e messi al sicuro (mediante utilizzo di *ADAMS* o di un altro database centralizzato di simile funzionalità e sicurezza);
 - ii. ai dati possono avere accesso (A) singoli individui che agiscono per conto della Federazione Internazionale soltanto per necessità di conoscenza, (B) la *WADA*, e (C) altre *ADO* aventi autorità di *Controllo* sull'*Atleta*, in conformità con l'articolo 14.3 del Codice;
 - iii. i dati sono sempre tenuti sotto massimo riserbo, sono usati dalla Federazione Internazionale esclusivamente per scopi di pianificazione, coordinamento o conduzione dei *Controlli*, e sono distrutti secondo quanto stabilito dai requisiti di riservatezza pertinenti, quando non sono più di interesse;
- e. condurre la gestione dei risultati in conformità con il punto 106 rispetto a:
- i. un'apparente Mancata comunicazione da parte di un *Atleta* inserito nell'RTP internazionale (salvo che l'*Atleta* sia anche inserito in un RTP nazionale e *comunica* le proprie Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta alla *NADO*, in tal caso sarà la *NADO* a condurre la gestione dei

risultati riguardo a un'apparente Mancata comunicazione da parte di quell'*Atleta*);

- ii. un apparente Controllo mancato riguardo a tale *Atleta*, qualora il tentativo non riuscito di effettuare un test all'*Atleta* fosse svolto per conto della Federazione Internazionale; e
- f. nelle circostanze indicate al punto 110 lettera a), promuovere un procedimento disciplinare nei confronti dell'*Atleta* ai sensi dell'articolo 2.4 del Codice.

113. Nonostante quanto definito al punto 112:

- a. una Federazione Internazionale può proporre, e una *NADO* può accettare, di delegare una parte o tutte le responsabilità esposte al successivo punto 114 da lettera b) a lettera e), alla *NADO*;
- b. una Federazione Internazionale può delegare una parte o tutte le responsabilità esposte al punto 112 alla Federazione Nazionale dell'*Atleta*; o
- c. qualora la *WADA* decidesse che la Federazione Internazionale non stia adempiendo a una parte o a tutte le sue responsabilità esposte al punto 112, la *WADA* può delegare una parte o tutte quelle responsabilità a qualsiasi altra *ADO* competente.

114. Il CONI-NADO, al pari di ogni *NADO*, è responsabile di:

- a. designare gli *Atleti* da inserire nell'RTP nazionale e modificare periodicamente l'elenco degli *Atleti* designati a seconda dei propri interessi, in conformità con l'articolo 14.3 del Codice ed il precedente punto 83;
- b. informare ciascun *Atleta* designato di essere stato inserito nell'RTP in merito:
 - i. al fatto che questi è stato designato per l'inserimento nell'RTP nazionale;
 - ii. ai requisiti sul luogo di permanenza che deve rispettare come risultato di tale inserimento;
 - iii. alle possibili conseguenze nel caso questi non riuscisse a soddisfare tali requisiti.
- c. concordare con la Federazione Internazionale, in conformità con il punto 88, quale dei due organismi dovrà assumersi la responsabilità di ricevere le Informazioni sul luogo di permanenza dell'*Atleta* degli *Atleti* che sono inseriti sia nell'RTP nazionale sia nell'RTP internazionale della Federazione Internazionale;
- d. creare un sistema funzionante per la raccolta, la conservazione e la condivisione delle Informazioni sul luogo di permanenza dell'*Atleta*, preferibilmente un sistema on-line (in grado di registrare chi immette i dati e

quando) o almeno un sistema di messaggi via fax, e-mail e/o SMS, che assicuri che:

- i. i dati forniti siano immagazzinati e conservati in sicurezza (mediante utilizzo di *ADAMS* o di un altro database centralizzato di simile funzionalità e sicurezza);
 - ii. ai dati possano avere accesso (a) i singoli individui che agiscono per conto del CONI-NADO soltanto per necessità di conoscenza, (b) la *WADA*, e (c) quelle altre *ADO* aventi autorità di *Controllo* sull'*Atleta*, che diano le necessarie garanzie in materia di privacy, in conformità con l'articolo 14.3 del Codice;
 - iii. i dati siano sempre tenuti sotto massimo riserbo, siano usati dal CONI-NADO esclusivamente per scopi di pianificazione, coordinamento o conduzione dei *Controlli*, e siano distrutti secondo quanto stabilito dai requisiti di riservatezza pertinenti una volta esaurita la propria finalità;
- e. condurre la gestione dei risultati in conformità con il punto 106 rispetto a:
- i. un'apparente Mancata comunicazione da parte di un *Atleta* inserito nell'RTP nazionale (salvo che l'*Atleta* sia anche inserito in un RTP internazionale e comunichi le proprie Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta alla Federazione Internazionale; in tal caso sarà la Federazione Internazionale, con accordo con il CONI-NADO, a condurre la gestione dei risultati riguardo a un'apparente Mancata comunicazione da parte di quell'*Atleta*);
 - ii. un'apparente Controllo mancato riguardo a tale *Atleta*, qualora il tentativo non riuscito di effettuare un test all'*Atleta* fosse svolto per conto del CONI-NADO; e
- f. nelle circostanze indicate al punto 110 lettera a), promuovere un procedimento disciplinare nei confronti dell'*Atleta* ai sensi degli articoli 2.4 e 20 delle NSA.

115. Nonostante quanto definito al punto 114:

- a. il CONI-NADO, al pari di ciascuna *NADO*, può delegare una parte o tutte le responsabilità esposte al punto 114 alla competente *FSN/DSA* dell'*Atleta* o altra *ADO* competente avente autorità sull'*Atleta* in questione;
- b. qualora non esistesse una *NADO* competente, il *Comitato Olimpico Nazionale* dovrà assumersi le responsabilità della *NADO* esposte al punto 114;

- c. qualora la *WADA* decidesse che le responsabilità esposte al punto 114 non siano correttamente esercitate, la *WADA* può delegare una parte o tutte quelle responsabilità a qualsiasi altra ADO competente.
116. Oltre a qualsiasi specifica responsabilità ad essa delegata, in conformità con il punto 113 o il punto 115, in Italia ciascuna FSN/DSA deve impegnarsi ad assistere al meglio il CONI-NADO nella raccolta delle Informazioni sul luogo di permanenza degli Atleti che ricadono sotto la propria autorità.
117. Fermo restando le disposizioni del Dlgs 196/2003, che disciplina in Italia il trattamento dei dati personali ed alle quali il CONI è tenuto all'integrale rispetto, ciascuna ADO con autorità di Controllo su un Atleta appartenente ad un RTP (secondo quanto previsto all'articolo 15 del Codice):
- a. può accedere alle Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta di quell'*Atleta*, in quanto condivise con la competente Federazione Internazionale/NADO, per utilizzarle nella conduzione di tale *Controllo*, in conformità con l'articolo 14.3 del Codice, purché:
 - i. garantirà che l'accesso a tale informazione è stato riservato a singole persone che operano per proprio conto esclusivamente per necessità di conoscenza, che sarà sempre mantenuto il massimo riserbo, che verrà utilizzato esclusivamente ai fini della pianificazione, del coordinamento o della conduzione dei *Controlli*, e che l'informazione sarà distrutta in conformità con i requisiti di riservatezza pertinenti quando non sarà più di interesse;
 - ii. dovrà avere il dovuto riguardo, in conformità con l'articolo 15.2 del Codice, in merito alla necessità di coordinare le proprie attività di prelievo del *Campione* con quelle delle altre *ADO*, al fine di ottimizzare l'efficacia dello sforzo e di evitare l'inutile ripetizione di test sui singoli *Atleti*;
 - b. deve fornire dati, a partire dalle Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta più attuali, al DCO incaricato di effettuare il test sull'*Atleta*, e deve fornire istruzioni chiare al DCO riguardo a come agire nel tentativo di rintracciare l'*Atleta*, secondo quanto stabilito al punto 97 lettera d);
 - c. deve condurre la gestione dei risultati riguardo a qualsiasi apparente Controllo mancato scaturito dal proprio tentativo di effettuare il test sull'*Atleta*, in conformità con il punto 108;
 - d. deve immediatamente relazionare i tentativi non riusciti alla ADO competente nei confronti dell'*Atleta* in questione, in conformità con il punto 97 lettera h);
 - e. deve cooperare, come ragionevolmente richiesto, con le altre ADO

competenti e/o la *WADA* nell'accertamento di qualsiasi tale Inadempienza relativa al luogo di permanenza dell'Atleta e nell'espletamento di un qualsiasi procedimento promosso sulla base di tale Inadempienza, ivi compresa la trasmissione di qualsiasi dato aggiuntivo richiesto ed il rilascio di testimonianze e/o documentazione in quanto prove richieste, in tutti i procedimenti disciplinari o collegati ad essi, tutti i fatti di cui è a conoscenza sui quali si fonda l'accusa.

Appendice A – Accertamento di eventuali Inadempienze

A.1 Obiettivo

Garantire che qualsiasi evento antecedente, contemporaneo o successivo allo svolgimento di una Sessione per il prelievo del Campione che possa determinare una Inadempienza sia oggetto di accertamento, intervento e verbalizzazione.

A.2 Campo d'azione

L'accertamento di un'eventuale Inadempienza ha inizio nel momento in cui il CONI-NADO o il DCO vengono a conoscenza di una possibile Inadempienza e termina quando il CONI-NADO prende le misure del caso sulla base degli esiti dell'accertamento svolto in tal senso.

A.3 Responsabilità

A.3.1 Il CONI-NADO provvede affinché:

- a) l'accertamento di una potenziale Inadempienza da parte dell'*Atleta* sia avviato sulla base di tutte le informazioni ed i documenti ritenuti pertinenti al caso;
- b) l'*Atleta* o terzi siano informati riguardo il verificarsi di una possibile situazione di Inadempienza per iscritto ed abbiano la possibilità di replicare;
- c) il processo di valutazione sia documentato;
- d) la decisione finale sia resa accessibile alle altre ADO che diano le garanzie di rispetto della privacy, in conformità al *Codice*.

A.3.2 Il DCO ha la responsabilità di:

- a) informare l'*Atleta* o terzi riguardo alle conseguenze del verificarsi di una eventuale Inadempienza;
- b) portare a termine la Sessione per il prelievo del Campione dell'*Atleta*, ove possibile;
- c) fornire un dettagliato rapporto scritto in merito all'eventuale situazione di Inadempienza.

A.3.3 Il Personale incaricato del prelievo dei Campioni è tenuto a:

- a) informare l'*Atleta* o terzi in merito alle conseguenze del verificarsi di una eventuale Inadempienza;
- b) riferire al DCO in merito al verificarsi di ogni eventuale Inadempienza.

A.4 Requisiti

A.4.1 Qualsiasi potenziale Inadempienza sarà riportata dal DCO al CONI-NADO, per le misure del caso che saranno assunte il prima possibile.

A.4.2 Qualora il CONI-NADO individui il verificarsi di una possibile Inadempienza, l'*Atleta* o terzi riceveranno la notifica in forma scritta relativamente:

- a) alle possibili conseguenze;
- b) all'accertamento che sarà svolto dal CONI-NADO in ordine a una potenziale Inadempienza e ai provvedimenti che saranno adottati.

A.4.3 Le necessarie informazioni aggiuntive in merito alla possibile situazione di Inadempienza saranno ottenute da tutte le fonti pertinenti, incluso l'*Atleta* o terzi, nel più breve tempo possibile e verranno opportunamente verbalizzate.

A.4.4 Il CONI-NADO stabilirà un sistema in grado di garantire che l'esito delle indagini sulla possibile Inadempienza sia considerato ai fini di un intervento sulla gestione dei risultati e, se del caso, ai fini di un'ulteriore pianificazione e disposizione di un *Controllo mirato*.

Appendice B – Variazioni per gli Atleti diversamente abili (attività delegata ai sensi delle presenti Norme Sportive Antidoping al Comitato Italiano Paralimpico – di cui alla legge 15 luglio 2003, n. 189 ed al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 aprile 2004)

B.1 Obiettivo

Assicurare che nella produzione dei *Campioni* si tenga conto quanto più possibile delle particolari esigenze degli *Atleti* diversamente abili, senza compromettere l'integrità della Sessione per il prelievo del Campione.

B.2 Campo d'azione

La valutazione dell'opportunità o meno di apportare variazioni ha inizio con l'individuare una situazione in cui il prelievo del *Campione* riguarda un *Atleta* diversamente abile e termina con le necessarie variazioni alla procedura di prelievo dei *Campioni* e all'attrezzatura all'uopo necessaria per i citati *Atleti*.

B.3 Responsabilità

Nell'ambito del possibile, ciascuna ADO provvederà a che il DCO disponga delle informazioni e dell'Attrezzatura per il prelievo del Campione necessarie per condurre una Sessione per il prelievo del Campione nei confronti di un *Atleta* diversamente abile.

La responsabilità dello svolgimento del prelievo del *Campione* compete al DCO.

B.4 Requisiti

B.4.1 Tutte le formalità relative alla notifica e al prelievo del *Campione* riguardanti *Atleti* diversamente abili saranno svolte in conformità alle procedure standard istituite a tal fine, salvo il caso in cui si rendano necessarie variazioni in virtù della diversa abilità dell'*Atleta* interessato.

B.4.2 Nel programmare o disporre il prelievo del *Campione*, ciascuna ADO e il DCO considereranno se il prelievo del *Campione* per gli *Atleti* diversamente abili può richiedere variazioni alle procedure standard fissate in tema di notifica e prelievo del *Campione stesso*; valutazione che riguarderà anche gli impianti e l'Attrezzatura per il prelievo del Campione.

B.4.3 Il DCO è investito dell'autorità necessaria per apportare eventuali variazioni, nell'ambito del possibile, che si rendano necessarie, a condizione che tali variazioni non compromettano l'identità, la sicurezza o l'integrità del *Campione*. Tutte queste variazioni saranno documentate.

B.4.4 Con riguardo agli *Atleti* affetti da diversa abilità intellettuale, fisica o sensoriale, durante la Sessione per il prelievo del Campione l'*Atleta* può essere assistito da un rappresentante o dal Personale incaricato del prelievo dei Campioni, previo consenso dell'*Atleta* medesimo e del benessere del DCO.

B.4.5 Il DCO può decidere che vengano utilizzati impianti o Attrezzatura per il prelievo del Campione alternativi, al fine di consentire all'*Atleta* di produrre il *Campione* richiesto, a condizione che ciò non pregiudichi l'identità, la sicurezza e l'integrità del *Campione*.

B.4.6 Gli *Atleti* che utilizzino sistemi di drenaggio o raccolta delle urine dovranno

eliminare l'urina eventualmente presente in tali sistemi, prima di produrre il *Campione* di urina necessario allo svolgimento delle analisi. Ove possibile, il sistema di drenaggio o raccolta delle urine esistente dovrebbe essere sostituito con un catetere o sistema di drenaggio nuovo, inutilizzato.

- B.4.7 Il DCO provvederà a verbalizzare le variazioni apportate alle procedure standard per il prelievo dei *Campioni* previste per gli *Atleti* diversamente abili, comprese le variazioni specificate nei casi suesposti.

Appendice C – Variazioni per gli Atleti Minorenni

C.1 Obiettivo

Assicurare che nella produzione dei *Campioni* si tenga conto quanto più possibile delle particolari esigenze degli *Atleti Minorenni*, senza compromettere l'integrità della Sessione per il prelievo del Campione. Come specificato nella Premessa delle NSA, gli affiliati, i tesserati ed i licenziati, ivi compresi gli Atleti Minori, con la sottoscrizione del tesseramento e del consenso informato, per questi ultimi da parte anche dell'esercente la potestà genitoriale, accettano queste Norme per partecipare alle attività sportive. Le *Norme Sportive Antidoping* italiane sono altresì cogenti per tutti gli Atleti italiani non tesserati alle FSN o alle DSA, ma inseriti nell'RTP ovvero per tutti quei soggetti sui quali il CONI-NADO ha giurisdizione.

C.2 Campo d'azione

La valutazione dell'opportunità o meno di apportare variazioni ha inizio con l'individuare una situazione in cui il prelievo del *Campione* riguarda un *Atleta Minorenne* e termina con le necessarie variazioni alla procedura di prelievo dei *Campioni*, ove necessarie e possibili per questa tipologia di *Atleti*.

C.3 Responsabilità

Nell'ambito del possibile, il CONI-NADO provvederà a che il DCO disponga delle informazioni necessarie a condurre una Sessione per il prelievo del Campione nei confronti di un *Atleta Minorenne*.

C.4 Requisiti

C.4.1 Tutte le formalità relative alla notifica e al prelievo del *Campione* riguardanti *Atleti Minorenni* si svolgeranno in conformità alle procedure standard istituite a tal fine, salvo il caso in cui si rendano necessarie variazioni in virtù del fatto che l'*Atleta* è *Minorenne*.

C.4.2 Nel programmare o disporre il prelievo del *Campione*, il CONI-NADO e il DCO considereranno se il prelievo del *Campione* per gli *Atleti Minorenni* può richiedere variazioni alle procedure standard fissate in tema di notifica o di prelievo del *Campione*.

C.4.3 Il DCO e il CONI-NADO sono investiti dell'autorità necessaria per apportare eventuali variazioni, nell'ambito del possibile, che si rendano necessarie, a condizione che tali variazioni non compromettano l'identità, la sicurezza o l'integrità del *Campione*.

C.4.4 Gli *Atleti Minorenni* possono essere accompagnati da un rappresentante durante l'intera Sessione per il prelievo del Campione. Il rappresentante non dovrà testimoniare alla produzione del *Campione* di urina salvo che non sia stato richiesto dal *Minorenne*. Lo scopo è quello di garantire che il DCO osservi correttamente la produzione del *Campione*. Anche se un *Minorenne* rifiuta un rappresentante, il CONI-NADO, il DCO o l'Accompagnatore, ove applicabile, dovranno considerare se una terza parte debba essere presente al momento della notifica e/o del prelievo del *Campione*.

C.4.5 Relativamente agli Atleti Minorenni, il DCO dovrà determinare chi, in

aggiunta al Personale incaricato del prelievo del Campione, può essere presente durante la Sessione per il prelievo del Campione, ossia un rappresentante del *Minorenne* che osservi la Sessione per il prelievo del Campione (che osservi anche il DCO quando il *Minorenne* produce il *Campione* di urina, ma che non osservi direttamente la produzione del *Campione* di urina, salvo che non sia richiesto dal *Minorenne*) e un rappresentante del DCO, che osservi il DCO quando un minorenne produce un *Campione* di urina, ma senza che il rappresentante osservi direttamente la produzione del *Campione* di urina, salvo che il Minorenne non lo abbia richiesto.

C.4.6 Nel caso in cui un *Minorenne* si rifiutasse di avere un rappresentante presente durante la Sessione per il prelievo del Campione, ciò sarà chiaramente attestato dal DCO. Questa circostanza, pur non rendendo il test nullo sarà verbalizzata. Se un *Minorenne* rifiuta la presenza di un rappresentante, allora il rappresentante del DCO dovrà essere presente.

C.4.7 Qualora un *Minorenne* venisse incluso in un RTP, la sede privilegiata per un *Controllo fuori competizione* è un luogo dove la presenza di un adulto è più probabile, per esempio la sede di allenamento.

C.4.8 Il CONI-NADO attuerà un approccio adeguato quando non è presente alcun adulto al *Controllo* di un *Atleta Minorenne*, aiutando l'*Atleta* a individuare un rappresentante idoneo al fine di procedere al *Controllo*.

Appendice D – Prelievo dei *Campioni* di urina

D.1 Obiettivo

Prelevare un *Campione* di urina dell'*Atleta* - per i controlli in competizione, possono essere sottoposti a prelievo gli *Atleti* espulsi o ritirati nel corso della gara, anche per infortunio tale da non richiedere l'immediato ricovero ospedaliero - in modo tale da garantire che:

- a) le operazioni si svolgano nel rispetto dei principi precauzionali standard riconosciuti a livello internazionale negli ambienti sanitari, affinché non siano compromesse la salute dell'*Atleta* e del Personale incaricato del prelievo dei *Campioni*;
- b) il *Campione* prodotto soddisfi il Peso specifico appropriato per le analisi e il Volume di urina appropriato per le analisi. Qualora il *Campione* non soddisfi tali requisiti, ma dovesse risultare comunque sufficientemente idoneo ai fini dello svolgimento delle analisi, spetta al relativo laboratorio, previo consulto con il CONI-NADO, decidere se il *Campione* sia o meno idoneo ai fini della regolarità delle analisi;
- c) il *Campione* non sia stato in alcun modo manipolato, sostituito, contaminato o comunque manomesso;
- d) il *Campione* sia identificato in modo chiaro e accurato;
- e) il *Campione* sia opportunamente sigillato in un recipiente a prova di manomissione.

D.2 Campo d'azione

Il prelievo del *Campione* di urina ha inizio accertandosi che l'*Atleta* sia stato messo al corrente dei requisiti relativi al prelievo del *Campione* e termina con lo smaltimento dell'eventuale urina residua rimanente alla conclusione della Sessione per il prelievo del *Campione* dell'*Atleta*.

D.3 Responsabilità

Il DCO provvederà a che ciascun *Campione* sia prelevato, identificato e sigillato nelle modalità previste.

Il DCO ha la responsabilità di presenziare direttamente alla produzione del *Campione* di urina.

Durante le operazioni di prelievo e di processazione non possono essere eseguite riprese audio o video di alcun genere.

D.4 Requisiti

D.4.1 Il DCO si accerterà che l'*Atleta* sia al corrente dei requisiti previsti per la Sessione per il prelievo del *Campione*, ivi comprese le variazioni di cui all'Appendice B – Variazioni per gli *Atleti* diversamente abili.

D.4.2 Il DCO si accerterà che l'*Atleta* abbia la possibilità di scegliere un'attrezzatura adeguata per il prelievo del *Campione*. Nell'ambito dell'attività delegata al Comitato Italiano Paralimpico – di cui alla legge 15 luglio 2003, n. 189 ed al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 aprile 2004, qualora la natura della diversa abilità di un *Atleta* sia

tale da rendere necessario l'impiego di attrezzatura supplementare o diversa, secondo quanto previsto al succitato Appendice B, il DCO provvederà a ispezionare tale eventuale attrezzatura, al fine di accertarsi che la stessa non pregiudichi in alcun modo l'identità o l'integrità del *Campione*.

- D.4.3 Il DCO comunicherà all'*Atleta* di scegliere un recipiente di raccolta.
- D.4.4 Relativamente alla scelta del recipiente di raccolta, nonché a tutta l'altra Attrezzatura per il prelievo del Campione in cui viene custodito direttamente il *Campione* di urina, il DCO invita l'*Atleta* a controllare che tutti i sigilli posti sull'attrezzatura prescelta siano intatti e che la stessa non sia stata oggetto di manomissione. Qualora l'*Atleta* si dica insoddisfatto dell'attrezzatura prescelta, questi potrà procedere a un'ulteriore selezione. Qualora l'*Atleta* si dica insoddisfatto dell'attrezzatura disponibile in tal senso, tale evento sarà inserito a verbale dal DCO.
Qualora il DCO non condivida l'opinione espressa dall'*Atleta*, secondo il quale tutta l'attrezzatura a disposizione risulta insoddisfacente, il DCO ordinerà all'*Atleta* di procedere allo svolgimento della Sessione per il prelievo del Campione.
Qualora il DCO accolga le motivazioni espresse dall'*Atleta*, secondo il quale tutta l'attrezzatura a disposizione risulta insoddisfacente, il DCO interromperà l'operazione di prelievo del *Campione* di urina dell'*Atleta* e verbalizzerà l'accaduto.
- D.4.5 Il recipiente di raccolta e l'eventuale *Campione* di urina prodotto rimarranno sotto il controllo dell'*Atleta* fino a quando il *Campione* non sarà sigillato, a meno che la diversa abilità dell'*Atleta* non sia tale da rendere necessaria l'assistenza di cui all'Appendice B – Variazioni per gli *Atleti* diversamente abili, nell'ambito dell'attività delegata al Comitato Italiano Paralimpico – di cui alla legge 15 luglio 2003, n. 189 ed al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 aprile 2004. Il DCO può fornire ulteriore assistenza all'*Atleta* durante la Sessione per il prelievo del Campione purché autorizzato dall'*Atleta*.
- D.4.6 Il DCO presente alla produzione del *Campione* sarà dello stesso sesso dell'*Atleta* chiamato a produrre il *Campione*.
- D.4.7 Il DCO, ove possibile, si assicurerà che l'*Atleta* si lavi accuratamente le mani prima di produrre il *Campione*.
- D.4.8 Il DCO e l'*Atleta* si recheranno presso una zona riservata in cui produrre il *Campione*.
- D.4.9 Il DCO testimonierà il passaggio del *Campione* dal corpo dell'*Atleta* al contenitore di raccolta, e continuerà ad osservare il *Campione* anche dopo che è stato prodotto fino a quando non verrà sigillato, verbalizzando poi tale procedura. Al fine di garantire una visione chiara e netta della produzione del *Campione*, il DCO indicherà all'*Atleta* di togliersi o spostare gli indumenti che impediscono la chiara visione della produzione del *Campione*. Una volta prodotto il *Campione*, il DCO garantirà che al momento della produzione del *Campione*, l'*Atleta* non emetta una quantità

aggiuntiva di volume del liquido biologico tale da superare la capienza del contenitore di raccolta.

- D.4.10 Il DCO verificherà, in presenza dell'*Atleta*, che sia stato prodotto il Volume di urina appropriato per le analisi.
- D.4.11 Ove il volume di urina risulti insufficiente, il DCO svolgerà la procedura di prelievo di *Campione* parziale di cui all'Appendice F – *Campioni* di urina: volume insufficiente.
- D.4.12 Il DCO inviterà l'*Atleta* a scegliere il kit contenente i flaconi A e B, secondo quanto previsto al punto C.4.4.
- D.4.13 Una volta scelto il kit per il prelievo del *Campione*, il DCO e l'*Atleta* controlleranno che tutti i numeri di codice corrispondano, accertandosi altresì che tale codice sia opportunamente verbalizzato dal DCO.
Qualora l'*Atleta* o il DCO ravvisino una discordanza nei codici identificativi, il DCO inviterà l'*Atleta* a scegliere un altro kit, secondo quanto previsto al punto C.4.4. Il DCO provvederà a verbalizzare l'accaduto.
- D.4.14 L'*Atleta* deve rimanere nella Stazione antidoping fino alla produzione della quantità minima di 90 ml di urina. L'*Atleta* verserà il minimo Volume di urina appropriato per le analisi all'interno del flacone B (fino a un minimo di 30 ml), e poi verserà il resto delle urine nel flacone A (fino a un minimo di 60 ml). Se è stato fornito più del minimo Volume di urina appropriato per le analisi, il DCO si assicurerà che l'*Atleta* riempia il flacone A quanto più possibile secondo l'indicazione posta sul flacone. Nel caso in cui vi sia dell'urina residua, il DCO assicurerà che l'*Atleta* riempia il flacone B quanto più possibile secondo l'indicazione posta sul flacone. Il DCO indicherà all'*Atleta* di accertarsi che all'interno del recipiente di raccolta rimanga una piccola quantità di urina, spiegando che serve al DCO perché questi possa controllare quell'urina residua, secondo quanto previsto al punto D.4.17. Le operazioni intestate all'*Atleta* possono essere da lui delegate al DCO.
- D.4.15 L'urina sarà smaltita solo dopo che entrambi i flaconi A e B sono stati riempiti quanto più possibile secondo quanto previsto al punto D.4.14, e dopo che l'urina residua è stata sottoposta a controllo secondo quanto previsto al punto D.4.17. Il Volume di urina appropriato per le analisi rappresenta la quantità minima assoluta.
- D.4.16 L'*Atleta* procederà quindi a sigillare i flaconi secondo le istruzioni impartite dal DCO. Quest'ultimo controllerà, alla presenza dell'*Atleta*, che i flaconi siano stati opportunamente sigillati. Le operazioni intestate all'*Atleta* possono essere da lui delegate al DCO.
- D.4.17 Il DCO esaminerà l'urina residua nel recipiente di raccolta al fine di determinare se il *Campione* rispetta il Peso specifico appropriato per le analisi. Se l'indicatore segnala che il *Campione* non rispetta il Peso specifico appropriato per le analisi, allora il DCO si atterrà alla procedura descritta all'Appendice G – *Campioni* di urina: campioni che non rispondono al Peso specifico appropriato per le analisi.
- D.4.18 Il DCO si accerterà che l'eventuale urina residua, non necessaria ai fini delle analisi, venga smaltita alla presenza dell'*Atleta*.

Appendice E – Prelievo di Campioni ematici

E.1 Obiettivo

Il prelievo di un *Campione* ematico di un *Atleta* avverrà con modalità tali da garantire che:

- a) la salute o la sicurezza dell'*Atleta* e del *Personale* incaricato del prelievo dei *Campioni* non siano pregiudicate;
- b) la qualità e la quantità del *Campione* rispondano ai requisiti analitici previsti;
- c) il *Campione* non sia stato in alcun modo manipolato, sostituito, contaminato o comunque manomesso;
- d) l'identificazione del *Campione* sia chiara ed accurata;
- e) il *Campione* sia ben sigillato.

E.2 Campo d'azione

Il prelievo di un *Campione* ematico ha inizio accertandosi che l'*Atleta* sia a conoscenza dei requisiti di prelievo dei *Campioni* e termina con l'opportuna conservazione del *Campione* prima che questo venga inviato presso un laboratorio accreditato *WADA*, o approvato dalla *WADA* per essere analizzato.

E.3 Responsabilità

E.3.1 Il DCO si assicurerà che:

- ciascun *Campione* sia prelevato, identificato e sigillato secondo le modalità previste;
- tutti i *Campioni* siano stati opportunamente conservati e spediti in conformità ai relativi requisiti analitici.

E.3.2 Il Funzionario addetto al prelievo ematico – che ai fini delle presenti disposizioni ha altresì la qualifica e ricopre le funzioni di DCO - provvederà al prelievo del *Campione* ematico, avendo cura di rispondere alle domande ivi connesse durante la produzione del *Campione* e provvedendo al corretto smaltimento dell'attrezzatura usata per il prelievo del *Campione* ematico non necessaria ai fini del completamento della Sessione per il prelievo del Campione.

E.4 Requisiti

E.4.1 Le operazioni che interessano i campioni ematici saranno condotte in osservanza ai principi e alle norme precauzionali standard locali riconosciute negli ambiti sanitari.

E.4.2 L'Attrezzatura per il prelievo dei Campioni ematici si compone di (a) un solo flacone per la determinazione del gruppo sanguigno; (b) un flacone di campione A e un flacone di campione B per le analisi del sangue; oppure (c) come da altre disposizioni del laboratorio incaricato.

E.4.3 Il DCO si accerterà che l'*Atleta* sia a conoscenza dei requisiti previsti per il prelievo del *Campione*, comprese le variazioni di cui all'Appendice B – Variazioni per gli *Atleti* diversamente abili, nell'ambito dell'attività delegata

al Comitato Italiano Paralimpico – di cui alla legge 15 luglio 2003, n. 189 ed al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 aprile 2004.

- E.4.4 Il DCO/Accompagnatore e l'*Atleta* si recheranno presso la zona dove è previsto lo svolgimento del prelievo.
- E.4.5 Il DCO accerterà che all'*Atleta* sia offerto un ambiente confortevole, che consenta allo stesso di rilassarsi per almeno 10 minuti prima che il prelievo venga effettuato.
- E.4.6 Il DCO comunicherà all'*Atleta* di scegliere il kit o i kit per il prelievo del *Campione* e di controllare che l'attrezzatura prescelta non sia stata manomessa e che i sigilli siano intatti. Qualora l'*Atleta* ritenesse insoddisfacente il kit scelto, questi potrà procedere a un'ulteriore selezione. Qualora l'*Atleta* ritenesse insoddisfacenti tutti i kit a disposizione, tale eventualità sarà inserita a verbale a cura del DCO. Qualora il DCO non condivida l'opinione espressa dall'*Atleta*, secondo il quale tutti i kit a disposizione risultano insoddisfacenti, il DCO ordinerà all'*Atleta* di procedere allo svolgimento della Sessione per il prelievo del Campione.
Nel caso in cui il DCO accolga le motivazioni espresse dall'*Atleta*, secondo il quale tutti i kit a disposizione risultano insoddisfacenti, il DCO interromperà l'operazione di prelievo di *Campione* ematico dell'*Atleta* e verbalizzerà l'accaduto.
- E.4.7 Una volta scelto il kit per il prelievo del *Campione*, il DCO e l'*Atleta* controlleranno che tutti i numeri di codice corrispondano, accertandosi altresì che tali codici siano opportunamente verbalizzati dal DCO. Qualora l'*Atleta* o il DCO ravvisino una discordanza nei codici identificativi, il DCO inviterà l'*Atleta* a scegliere un altro kit. Il DCO provvederà a verbalizzare l'accaduto.
- E.4.8 Il Funzionario addetto al prelievo ematico provvederà a detergere l'epidermide utilizzando un batuffolo d'ovatta imbevuto con disinfettante sterile in corrispondenza di una zona che non influisca negativamente ai fini della prestazione dell'*Atleta*, applicando, ove necessario, un laccio emostatico. Il Funzionario addetto al prelievo ematico procede al prelievo del *Campione* ematico da una vena collocata in superficie, facendolo defluire nel contenitore di raccolta definitivo. Il laccio emostatico, ove applicato, deve essere rimosso non appena l'ago è penetrato.
- E.4.9 La quantità di sangue prelevato deve essere tale da soddisfare i requisiti analitici previsti per lo svolgimento delle analisi del *Campione*.
- E.4.10 Qualora la quantità di sangue prelevata dall'*Atleta* al primo tentativo si rivelasse insufficiente, il Funzionario addetto al prelievo ematico ripeterà l'operazione. Sono consentiti al massimo tre tentativi. Qualora tutti e tre i tentativi fallissero, il Funzionario addetto al prelievo ematico – nella sua qualità di DCO – cessa la procedura di prelievo del *Campione* ematico, verbalizzando tale evento e i motivi alla base dello stesso.
- E.4.11 Il Funzionario addetto al prelievo ematico dovrà applicare una medicazione in corrispondenza della sede in cui è avvenuta la puntura.

- E.4.12 Il Funzionario addetto al prelievo ematico dovrà provvedere allo smaltimento dell'attrezzatura usata per il prelievo ematico non necessaria ai fini del completamento della Sessione per il prelievo del Campione in conformità con gli standard locali previsti per i prelievi ematici.
- E.4.13 Nel caso in cui il *Campione* richieda che siano attuate ulteriori operazioni, come ad esempio, la centrifugazione o la divisione del siero in loco, l'*Atleta* è tenuto a presenziare a tali operazioni al fine di controllare il *Campione* fino al momento della sigillatura all'interno di un kit a prova di manomissione.
- E.4.14 L'*Atleta* dovrà provvedere a sigillare il proprio *Campione* all'interno del kit di raccolta del *Campione* secondo le istruzioni impartite dal DCO. Quest'ultimo alla presenza dell'*Atleta*, controllerà che la sigillatura risponda ai requisiti previsti. Le operazioni intestate all'*Atleta* possono essere da lui delegate al DCO.
- E.4.15 Prima di essere trasportato dalla Sala dei controlli antidoping al laboratorio accreditato *WADA*, o altro laboratorio riconosciuto dalla *WADA*, il *Campione* sigillato dovrà essere conservato in modo tale da non alterarne l'integrità, l'identità e la sicurezza.

Appendice F – Campioni di urina – volume insufficiente

F.1 Obiettivo

Assicurare che siano adottate le giuste procedure nel caso in cui il Volume di urina appropriato per le analisi fosse insufficiente.

F.2 Campo d'azione

La procedura ha inizio con il comunicare all'*Atleta* che il *Campione* presenta un Volume di urina appropriato per le analisi insufficiente e termina con la produzione di un *Campione* di volume sufficiente.

F.3 Responsabilità

Al DCO compete la responsabilità di dichiarare insufficiente il volume di urina prodotto e di provvedere al prelievo di un ulteriore *Campione* o ulteriori *Campioni* al fine di ottenere un *Campione* aggregato di volume sufficiente.

F.4 Requisiti

- F.4.1 Qualora il *Campione* raccolto risultasse di un volume insufficiente, il DCO dovrà comunicare all'*Atleta* la necessità di raccogliere un ulteriore *Campione* al fine di soddisfare i requisiti di Volume di urina appropriato per le analisi previsti.
- F.4.2 Il DCO dovrà comunicare all'*Atleta* di scegliere l'Attrezzatura per il prelievo di Campione parziale secondo quanto sancito al punto D.4.4.
- F.4.3 Il DCO comunica all'*Atleta* di aprire l'attrezzatura, versare il *Campione* insufficiente nel contenitore e sigillarlo secondo quanto indicato dal DCO stesso. Quest'ultimo dovrà controllare, alla presenza dell'*Atleta*, che il contenitore sia stato sigillato correttamente.
- F.4.4 Il DCO e l'*Atleta* sono tenuti a controllare che il numero di codice dell'attrezzatura, il volume e l'identità del *Campione* insufficiente siano opportunamente verbalizzati a cura del DCO. Il *Campione* parziale sigillato rimarrà sotto il controllo o dell'*Atleta* o del DCO ovvero soltanto di quest'ultimo se ritenuto necessario.
- F.4.5 Nell'attesa di produrre un ulteriore *Campione*, l'*Atleta* dovrà rimanere sotto continua osservazione e dovrà avere la possibilità di idratarsi.
- F.4.6 Quando l'*Atleta* è pronto a produrre un ulteriore *Campione*, saranno ripetute le operazioni di prelievo del *Campione* di cui all'Appendice D – Prelievo di *Campione* di urina, fino a quando l'insieme di *Campione* o dei *Campioni* iniziali e aggiuntivi non produrrà un volume di urina sufficiente.
- F.4.7 Una volta che il DCO ritiene che il Volume di urina appropriato per le analisi sia stato rispettato, questi, unitamente all'*Atleta*, controllerà l'integrità dei sigilli apposti sui contenitori dei *Campioni* parziali contenenti i *Campioni* insufficienti prodotti in precedenza. Eventuali irregolarità riscontrate nella sigillatura saranno verbalizzate dal DCO e saranno oggetto di indagine secondo quanto previsto all'Appendice A – Accertamento di eventuali inadempienze.

- F.4.8 Il DCO ordina quindi all'*Atleta* di rompere il/i sigillo/i e unire i *Campioni*, accertandosi che i *Campioni* supplementari vengano aggiunti successivamente al primo *Campione* prelevato, fino al raggiungimento del Volume di urina appropriato per le analisi previsto. Le operazioni intestate all'*Atleta* possono essere da lui delegate al DCO.
- F.4.9 Il DCO e l'*Atleta* dovranno quindi procedere secondo quanto stabilito al punto D.4.12 o al punto D.4.14, a seconda del caso.
- F.4.10 Il DCO è tenuto a controllare che l'urina residua risponda ai Peso specifico appropriato per le analisi .
- F.4.11 L'urina residua potrà essere smaltita solo dopo che entrambi i flaconi A e B siano stati riempiti quanto più possibile secondo quanto previsto al punto D.4.14. Il Volume di urina appropriato per le analisi rappresenta la quantità minima assoluta.

Appendice G – Campioni di urina: campioni che non rispondono al peso specifico appropriato per le analisi

G.1 Obiettivo

Garantire che siano seguite le procedure previste nel caso in cui il *Campione* di urina non risponda al Peso specifico appropriato per le analisi.

G.2 Campo d'azione

La procedura ha inizio con il DCO che comunica all'*Atleta* la necessità di produrre un ulteriore *Campione* e termina o con il prelievo di un *Campione* che risponde al Peso specifico appropriato per le analisi o con la decisione del DCO di interrompere la Sessione per il prelievo del Campione.

G.3 Responsabilità

Il CONI-NADO ha la responsabilità di stabilire le procedure necessarie a garantire che venga prelevato un *Campione* idoneo. Qualora il *Campione* originale raccolto non risponda al Peso specifico appropriato per le analisi, il DCO ha la responsabilità di raccogliere un ulteriore *Campione* supplementare.

G.4 Requisiti

- G.4.1 Il DCO è tenuto a stabilire se non siano stati rispettati i requisiti per il Peso specifico appropriato per le analisi.
- G.4.2 Il DCO dovrà comunicare all'*Atleta* la necessità di produrre un ulteriore *Campione*.
- G.4.3 Nell'attesa di produrre l'ulteriore *Campione*, l'*Atleta* dovrà rimanere sotto continua osservazione.
- G.4.4 Sarebbe meglio consigliare all'*Atleta* di evitare di idratarsi eccessivamente, in quanto tale comportamento potrebbe ritardare la produzione di un *Campione* idoneo.
- G.4.5 Nel momento in cui l'*Atleta* è pronto a produrre il *Campione* aggiuntivo, il DCO ripete le operazioni del prelievo del *Campione* di cui all'Appendice D – Prelievo di *Campione* di urina.
- G.4.6 Il DCO è tenuto a continuare il prelievo dei *Campioni* supplementari o fino a quando il *Campione* di urina non risponde al Peso specifico appropriato per le analisi, o quando il DCO, raccolto almeno un altro *Campione*, decida di interrompere la Sessione per il prelievo del Campione. Tali circostanze eccezionali dovranno essere documentate in conformità dal DCO.
- G.4.7 Il DCO provvede a verbalizzare che i *Campioni* di urina prelevati appartengono a un singolo *Atleta*, nonché l'ordine in cui i *Campioni* sono stati prodotti.
- G.4.8 Il DCO procede quindi con la Sessione per il prelievo del Campione secondo quanto previsto al punto D.4.16.
- G.4.9 Qualora venga stabilito che tutti i *Campioni* prodotti dall'*Atleta* non rispondono al Peso specifico appropriato per le analisi, e il DCO abbia

deciso di interrompere la Sessione per il prelievo del Campione, il DCO può interrompere tale Sessione, in tali circostanze, il CONI-NADO può attivare accertamenti per verificare in ordine a possibili violazioni delle norme antidoping e/o decidere di procedere nel tempo con *Test mirati* nei confronti dell'*Atleta* interessato.

G.4.10 Il DCO dovrà inviare al laboratorio di analisi tutti i *Campioni* che sono stati prelevati, indipendentemente se rispondono o meno ai Peso specifico appropriato per le analisi.

G.4.11 Il laboratorio dovrà individuare, insieme al CONI-NADO, i Campioni da analizzare.

Appendice H – Requisiti per il personale addetto al prelievo dei Campioni

H.1 Obiettivo

Garantire che il Personale addetto al prelievo dei Campioni non sia oggetto di conflitto di interesse e che lo stesso disponga delle qualifiche e dell'esperienza necessarie a svolgere le Sessioni per il prelievo dei Campioni.

H.2 Campo d'azione

I requisiti del Personale addetto al prelievo dei Campioni partono dallo sviluppo delle competenze necessarie per far parte dell'organico del Personale addetto al prelievo dei Campioni e terminano con la produzione di un'adeguata certificazione.

H.3 Responsabilità

Le responsabilità di tutte le attività di cui al presente Appendice H compete al CONI-NADO, fermo restando le attribuzioni e le responsabilità riconosciute nella Premessa delle presenti NSA alla FMSI. Le FSN/DSA assicureranno il rispetto delle presenti disposizioni.

H.4 Requisiti - Qualifiche e formazione

H.4.1 Il CONI-NADO dovrà determinare la competenza necessaria e i requisiti di qualifica per le posizioni di Funzionario responsabile dei controlli antidoping (DCO), Accompagnatore e Funzionario addetto al prelievo ematico. Il CONI-NADO elaborerà dei documenti informativi per tutto il Personale addetto al prelievo dei Campioni in cui vengono descritte le responsabilità specifiche di ognuno. Quale requisito minimo:

- a) il Personale addetto al prelievo dei Campioni dovrà essere di età adulta.

- b) i Funzionari addetti al prelievo ematico dovranno essere in possesso dei requisiti adeguati e disporre delle capacità necessarie per effettuare prelievi ematici venosi.

H.4.2 Il CONI-NADO deve accertarsi che il Personale addetto al prelievo dei Campioni che abbia un interesse nell'esito del prelievo o del controllo di un Campione prodotto da un Atleta nel corso di una sessione non venga designato a svolgere incarichi durante tale Sessione per il prelievo del Campione. A tal fine si riterrà che il Personale addetto al prelievo dei Campioni abbia un interesse nel prelievo di un Campione qualora lo stesso:

- a) partecipi alla programmazione della disciplina sportiva oggetto del Controllo;
- b) sia collegato o coinvolto negli affari privati di un Atleta chiamato a produrre un Campione nel corso di una determinata sessione.

H.4.3 Il CONI-NADO dovrà provvedere a stabilire un sistema teso a garantire che il Personale addetto al prelievo dei Campioni abbia una formazione idonea per svolgere le mansioni previste.

H.4.3.1 Il programma di formazione per i Funzionari addetti al prelievo ematico dovrà prevedere, quale misura minima, l'apprendimento di tutti i requisiti previsti nell'ambito del processo di *Controllo antidoping*, nonché la conoscenza delle precauzioni standard da adottare negli ambienti sanitari.

H.4.3.2 Il programma di formazione per i DCO dovrà prevedere, quale requisito minimo, quanto segue:

- a) Esauriente formazione teorica nei diversi tipi di attività di controllo inerenti alla posizione di DCO;
- b) Presa visione di tutte le attività di *Controllo antidoping* legate ai requisiti previsti per questo standard, preferibilmente sul posto;
- c) Svolgimento soddisfacente di un prelievo di *Campione* completo sul posto, sotto la vigilanza di un DCO qualificato o funzionario analogo. L'effettiva produzione del *Campione* non rappresenta un requisito ai fini delle osservazioni sul posto.

H.4.3.3 Il programma formativo per gli Accompagnatori dovrà prevedere lo studio di tutti i principali requisiti in merito al processo di Prelievo del Campione.

H 4.4 Il CONI-NADO è tenuto a mantenere un archivio delle qualifiche accademiche, delle attività formative, delle capacità e dell'esperienza acquisite.

H.5 Requisiti – Accredito, ri-accredito e deleghe

H.5.1 Il CONI-NADO è tenuto a istituire un sistema per l'accredito e il riaccredito del Personale addetto al prelievo dei Campioni.

H.5.2 Prima di procedere al rilascio dell'accredito, il CONI-NADO è tenuto ad accertarsi che il Personale addetto al prelievo dei Campioni abbia completato il programma di formazione e che sia a conoscenza dei requisiti previsti dal presente *Standard Internazionale* per i *Controlli*.

H.5.3 L'accredito è valido soltanto per un massimo di due anni. Nel caso di mancata partecipazione alle attività di prelievo dei *Campioni* nell'anno precedente al riaccredito, il Personale addetto al prelievo dei Campioni dovrà ripetere l'intero programma di formazione.

H.5.4 Soltanto il Personale addetto al prelievo dei Campioni il cui accredito è riconosciuto dal CONI-NADO sarà autorizzato da quest'ultimo a svolgere le attività di prelievo dei *Campioni* per conto del CONI-NADO stesso.

H.5.5 I DCO possono svolgere personalmente tutte le attività previste nella Sessione per il prelievo dei Campioni, ad eccezione del

prelievo ematico, a meno che non abilitati in tal senso. Essi possono inoltre delegare un Accompagnatore a svolgere attività specifiche che rientrino nel campo d'azione delle mansioni autorizzate dell'Accompagnatore.



Disciplinare Esenzione a Fini Terapeutici

attuativo dell'*International Standard for
Therapeutic Use Exemptions (TUE)* WADA

DISCIPLINARE ESENZIONE A FINI TERAPEUTICI

Articolo 1

Criteria per la concessione di una TUE

1. Una TUE è concessa solo in stretta conformità con i seguenti criteri:
 - a. L'Atleta potrebbe subire un grave danno alla salute se la Sostanza o il Metodo proibiti fossero sospesi nel corso del trattamento di una patologia medica acuta o cronica (*art. 4.1a International Standard for TUE*);
 - b. L'uso terapeutico della Sostanza o Metodo proibiti non dovrebbe produrre alcun miglioramento supplementare della prestazione oltre al ripristino di un normale stato di salute in seguito al trattamento di una documentata patologia medica. L'uso di qualsiasi Sostanza o Metodo proibiti volto ad incrementare livelli "bassi-normali" di qualsiasi ormone endogeno non è considerato intervento terapeutico accettabile (*art. 4.1b International Standard for TUE*);
 - c. Non vi è alcuna ragionevole alternativa terapeutica all'uso della Sostanza o del Metodo altrimenti proibiti (*art. 4.1c International Standard for TUE*);
 - d. La necessità di utilizzare la Sostanza o il Metodo altrimenti proibiti non può essere conseguenza, in toto o in parte, di un precedente utilizzo – non corredato da un'esenzione a fini terapeutici – di qualsivoglia Sostanza o Metodo proibiti al momento in cui se ne era fatto uso (*art. 4.1d International Standard for TUE*);

2. La TUE sarà revocata, se:
 - a. L'Atleta non rispetta immediatamente requisiti o condizioni imposte dal CEFT che concede l'esenzione.
 - b. Il termine per il quale è stata concessa la TUE è scaduto.
 - c. L'Atleta viene informato che la TUE è stata revocata dal CEFT.
 - d. La decisione di concessione di una TUE è stata annullata dalla WADA o dal TAS.

Ciascuna TUE avrà una precisa durata, così come deciso dal CEFT. Potrebbero esserci casi in cui una TUE sia scaduta o sia stata revocata e la sostanza proibita soggetta alla TUE sia ancora presente nell'organismo dell'Atleta. In tali casi, l'Ufficio di Procura Antidoping (UPA), a seguito di un riscontro di *Esito Avverso*, interpellerà il CEFT, che valuterà se il referto è compatibile con la scadenza o la revoca della TUE.

Articolo 2

Procedura per la presentazione di una domanda di TUE

1. Una domanda di TUE prevede la trasmissione al CEFT, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via fax, della seguente documentazione:
 - Modulo TUE F49 Therapeutic Use Exemption Application (reperibile su www.coni.it_Antidoping_Documentazione_Modulistica);
 - Scheda per il medico curante/specialista, mod. F51 (reperibile su www.coni.it_Antidoping_Documentazione_Modulistica_Scheda per il medico curante/specialista);
 - Anamnesi, storia clinica medica e documentazione comprovante la diagnosi, comprensiva dei risultati degli accertamenti specifici della patologia in essere, della diagnostica per immagini e di certificazione del medico specialista nella patologia di cui trattasi, che attesti sia l'assenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica dell'attività sportiva agonistica, sia la necessità dell'utilizzo della sostanza o del metodo proibiti nella cura dell'*Atleta* e che motivi le ragioni per cui non è possibile utilizzare un altro farmaco consentito;
 - Certificato di idoneità all'attività agonistica e/o per gli atleti professionisti di cui alla legge 91/1981 scheda sanitaria aggiornata con riferimento alla patologia per cui si richiede la TUE;
 - La modulistica deve essere compilata con redazione dattilografica o in "CAPITAL LETTER" (STAMPATELLO). La modulistica illeggibile o ritenuta incompleta non sarà esaminata e verrà restituita all'interessato.

2. La modulistica dovrà essere compilata in ogni sua parte, specificando:
 - *Federazione Sportiva Nazionale (FSN)/Disciplina Sportiva Associata (DSA)* di appartenenza e la disciplina sportiva (nell'ambito della FSN) praticata dall'*Atleta*;
 - *diagnosi*;
 - *principi attivi* contenuti in medicinali registrati ("*generic name*"), via di somministrazione ("*route*"), dosaggio ("*dose*"), posologia ("*frequency*");
 - *durata di somministrazione* della sostanza o dell'applicazione del metodo normalmente vietati per cui si richiede l'esenzione (cfr. voce sul modulo "*duration of treatment*"), specificando la data di inizio (sia se effettuata, sia se in prossimità di effettuazione) e la data di fine dell'intervento farmacologico.

Se è stata effettuata **un'unica somministrazione**, deve essere evidenziata la voce sul modulo "*once only*", mentre in caso di

emergenza o di esigenza terapeutica non procrastinabile, deve essere evidenziata la voce sul modulo "emergency", specificando la data di inizio - o la data di terapia effettuata in emergenza o di esigenza terapeutica non procrastinabile.

Se il **trattamento farmacologico** è **procrastinabile**, è necessario comunicare la durata della terapia e la data di inizio sarà considerata la data di concessione dell'esenzione.

3. I dati inseriti nel Modulo TUE F49 devono corrispondere ai dati inseriti nella *Scheda per il medico curante/specialista*, mod.F51, sulla quale dovrà essere indicata l'eventuale partecipazione dell'atleta a competizioni sportive agonistiche, specificando la/e data/e di partecipazione.

Articolo 3 **Termini per la presentazione di una domanda di TUE**

1. Per assicurare all'Atleta di ricevere il parere del CEFT in tempi utili ai fini della partecipazione ad un evento sportivo, è necessario che la domanda di TUE sia presentata, nei casi che lo consentano, almeno 30 giorni prima della partecipazione all'evento sportivo.
2. Per le sostanze proibite *In e Fuori Competizione*, la domanda di TUE deve essere presentata appena formulata la diagnosi che prevede l'utilizzo di sostanze o metodi proibiti.

Articolo 4 **Procedura di emergenza - TUE retroattiva**

1. L'Atleta ha facoltà di presentare una domanda di TUE che potrà essere concessa con validità retroattiva, in accordo con l'articolo 4.3 dello Standard Internazionale per la TUE (*International Standard for TUE*) nei seguenti casi:
 - a. necessità di un trattamento di emergenza o di un trattamento di una patologia medica acuta;
 - b. circostanze eccezionali, per le quali non vi siano stati tempo oppure opportunità sufficienti per la presentazione di una domanda di TUE prima del controllo antidoping, o per la sua valutazione da parte del CEFT.
2. In analogia alla procedura ordinaria, la domanda di TUE verrà esaminata dal CEFT che deciderà ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 5

Inizio del trattamento medico

1. L'Atleta può cominciare il trattamento soltanto dopo aver ricevuto la notifica di concessione della TUE e, quindi, di autorizzazione all'uso della sostanza/metodo proibiti.
2. In caso di terapia procrastinabile, la data di inizio della terapia dovrà coincidere con la data di decisione da parte del CEFT.
3. Se la domanda di TUE è relativa ad una procedura di emergenza e, pertanto, l'Atleta ha utilizzato la sostanza/metodo proibiti precedentemente alla valutazione della documentazione da parte del CEFT, tale condizione non costituisce garanzia di concessione della TUE.

Articolo 6

Decisione del CEFT e procedura di comunicazione

1. La domanda di TUE è esaminata dal CEFT. Il CEFT potrà assumere una decisione nel corso dei 30 giorni seguenti l'invio di tutta la necessaria documentazione.
2. Il parere approvato dal CEFT sarà comunicato all'Atleta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, presso l'indirizzo da lui indicato nel Modulo TUE F49.
3. Su istanza scritta dell'interessato, il CEFT potrà anticipare la decisione a mezzo fax.

Articolo 7

Certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica

1. Resta inteso che, anche ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 376/2000, nonché delle norme per la tutela sanitaria dell'attività agonistica contenute nei regolamenti sanitari sportivi, sarà cura del medico che rilascia il certificato in premessa informare l'atleta in ordine agli obblighi di conservazione di tutta la propria documentazione medica per eventuali richieste delle Autorità sportive.
2. Le esenzioni concesse dal CEFT sono comunque subordinate al rilascio ed alla vigenza del certificato di idoneità sportiva agonistica e comportano l'aggiornamento della scheda sanitaria per gli atleti professionisti, a norma dell'art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

Articolo 8

Riservatezza delle informazioni

1. Fermo restando l'applicabilità dello Standard Internazionale per la Tutela della Privacy e delle Informazioni Personali WADA alle procedure connesse alle Norme Sportive Antidoping (di seguito NSA), il CONI-NADO è tenuto al rispetto del D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

2. Con il Modulo TUE F49 Therapeutic Use Exemption Application, l'Atleta, preso atto dell'Informativa ex art. 13 D.lgs 196/2003, deve fornire il relativo consenso scritto al trattamento di tutti i dati personali e sensibili connessi alla procedura di TUE di cui alle NSA.

3. Le FSN/DSA devono altresì richiedere ed ottenere tale consenso all'atto del tesseramento e per gli *Atleti* non tesserati ma selezionati per le rappresentative nazionali al momento della convocazione.



Disciplinare Notifica di Intervento Terapeutico (NIT)

Disciplinare Notifica di Intervento Terapeutico

Articolo 1

Procedura per la presentazione

1. Gli Atleti non compresi tra quelli di livello nazionale inseriti dal CONI-NADO nel RTP ovvero tra i professionisti di cui alla Legge 91/81, possono presentare, in luogo della richiesta di TUE, una Notifica di Intervento Terapeutico (di seguito NIT).
2. La NIT deve contenere:
 - Modulo NIT F83_1 Notifica Intervento Terapeutico (reperibile su www.coni.it_Antidoping_Documentazione_Modulistica);
 - Anamnesi, storia clinica medica, documentazione comprovante la diagnosi, comprensiva dei risultati degli accertamenti specifici della patologia in essere, della diagnostica per immagini e di certificazione del medico specialista nella patologia di cui trattasi, che attesti sia l'assenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica dell'attività sportiva agonistica, sia la necessità dell'utilizzo della sostanza vietata o del metodo proibiti nella cura dell'*Atleta* e che motivi le ragioni per cui non è possibile utilizzare un altro farmaco consentito;
 - Certificato di idoneità all'attività agonistica.
3. Il modulo dovrà essere compilato in maniera leggibile in ogni sua parte, specificando:
 - *Federazione Sportiva Nazionale (FSN)/Disciplina Sportiva Associata (DSA)/Ente di Promozione Sportiva (EPS)* di appartenenza e la disciplina praticata (nell'ambito della FSN/DSA/EPS) dall'*Atleta*;
 - *diagnosi*;
 - *principi attivi* contenuti in medicinali registrati;
 - *via di somministrazione*;
 - *dosaggio*;
 - *durata di somministrazione* della sostanza o dell'applicazione del metodo normalmente vietati specificando la data di inizio e di fine dell'intervento farmacologico.

Se è stata effettuata **un'unica somministrazione**, deve essere evidenziata la relativa voce sul modulo.

L'inesatta o incompleta compilazione del modulo non sarà presa in esame ai fini della valutazione.

4. Nel modulo devono essere altresì inseriti i riferimenti relativi al controllo antidoping al quale è stato sottoposto l'Atleta, indicando – tra l'altro – l'autorità che ha disposto la sessione di prelievo.

Articolo 2

Termini e modalità di presentazione

1. Il modulo NIT deve essere trasmesso all'UPA a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via fax, entro sette giorni dalla sessione di prelievo e comunque prima che venga notificato l'esito di laboratorio.
2. La presentazione di una NIT non esime l'Atleta dalle responsabilità connesse all'eventuale riscontro di un esito avverso delle analisi.

Articolo 3

Esame della NIT

1. L'UPA provvede a trasmettere tempestivamente al CEFT la NIT ricevuta. Il CEFT valuterà la documentazione medica prodotta e fornirà un parere sulla sussistenza o meno delle seguenti condizioni:
 - a. l'Atleta potrebbe subire un grave danno alla salute se la sostanza/metodo proibiti fossero sospesi nel corso del trattamento di una patologia medica acuta o cronica;
 - b. l'uso terapeutico della sostanza/metodo proibiti non dovrebbe produrre alcun miglioramento supplementare della prestazione oltre al ripristino di un normale stato di salute in seguito al trattamento di una documentata patologia medica. L'uso di qualsiasi sostanza/metodo proibiti volto ad incrementare livelli "bassi-normali" di qualsiasi ormone endogeno non è considerato intervento terapeutico accettabile;
 - c. non vi è stata alcuna ragionevole alternativa terapeutica all'uso della sostanza/ metodo proibiti;
 - d. la necessità di utilizzare la sostanza/metodo proibiti non può essere stata conseguenza, in tutto o in parte, di un precedente utilizzo – non corredato da idonea documentazione medica – di qualsivoglia sostanza/metodo proibiti al momento in cui se ne era fatto uso.
2. In caso di ricevimento di un esito avverso delle analisi l'UPA, sentito il parere del CEFT in merito alla compatibilità del referto con la NIT già

esaminata, attiverà la procedura prevista all'articolo 7 delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 4
Riservatezza delle informazioni

1. Fermo restando l'applicabilità dello Standard Internazionale per la Tutela della Privacy e delle Informazioni Personali WADA alle procedure connesse alle Norme Sportive Antidoping, il CONI-NADO è tenuto al rispetto del D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
2. Con il Modulo NIT F83_1 Notifica Intervento Terapeutico, l'Atleta, preso atto dell'Informativa ex art. 13 D.lgs 196/2003, deve fornire il relativo consenso scritto al trattamento di tutti i dati personali e sensibili connessi alla procedura di NIT di cui alle NSA.
3. Le FSN/DSA/EPS devono altresì richiedere ed ottenere tale consenso all'atto del tesseramento.



Tabella economica

TABELLA ECONOMICA

SANZIONI ED ONERI A CARICO DELLA PARTE SOCCOMBENTE NEI GIUDIZI DINANZI IL TNA

- Le **sanzioni economiche** sono determinate dal TNA in base al grado di responsabilità ed alla gravità della violazione commessa e possono prevedere il pagamento di una somma da € 50,00 a € 50.000,00.
Ai sensi delle NSA, il mancato pagamento delle sanzioni economiche comporta per il suo perdurare l'inibizione a tesserarsi e/o a rivestire cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN/DSA/EPS, ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli Atleti ed al personale addetto ovvero a prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi.
- **Oneri a carico della parte privata soccombente:**
 - rimborso per Gettoni di presenza spettanti al Collegio Giudicante ed agli Esperti;
 - onorari eventualmente corrisposti a consulenti tecnici d'ufficio;
 - spese particolari richieste per l'organizzazione del procedimento.
- **In caso di inammissibilità, improcedibilità o rinuncia dell'appello:**
 - il TNA può sanzionare la parte privata al pagamento di una somma da € 300,00 a € 3.000,00.

DIRITTI AMMINISTRATIVI

- **Per ciascuna richiesta di conduzione di sessioni di prelievo antidoping, analisi di laboratorio, altra attività connessa al Programma Mondiale Antidoping:**
Euro 200,00 + tariffa applicata dal Laboratorio Antidoping e/o Enti incaricati.¹
- **Per ciascuna richiesta di controanalisi sul relativo campione B:**
Euro 200,00 + tariffa applicata dal Laboratorio Antidoping incaricato.
- **Per ciascuna richiesta di report analitico:**
Euro 200,00 + tariffa applicata dal Laboratorio Antidoping incaricato.
- **Ricorso al TNA della parte privata avverso i provvedimenti di sospensione cautelare:**
Euro 450,00

¹ Possono essere richiesti altri diritti amministrativi in relazione a specifici costi sostenuti nell'attività antidoping

- **Appello al TNA della parte privata avverso le decisioni di primo grado federale:**
Euro 1.000,00

Richiesta di duplicato della registrazione dell'udienza dinanzi al TNA:

Euro 200,00 + tariffa applicata dalla Ditta incaricata per il servizio

- **Richiesta di copia degli atti del fascicolo di indagine a carico della parte privata come da successive tabelle:**

Diritto di copia senza certificazione di conformità (TABELLA 1)

Numero Pagine (Colonna 1)	Diritto di copia forfetizzato (Colonna 2)
1-4	€ 0,88
5-10	€ 1,77
11-20	€ 3,54
21-50	€ 7,09
51-100	€ 14,16
Oltre 100	€ 14,16 + € 5,90 ogni ulteriore 100 pagine o frazione di 100

Diritto di copia autentica (TABELLA 2)

Numero Pagine (Colonna 1)	Diritto di copia forfetizzato (Colonna 2)	Diritto di certificazione conformità (Colonna 3)	Totale delle Colonne 2 e 3 (Colonna 4)
1-4	€ 1,18	€ 5,90	€ 7,08
5-10	€ 2,37	€ 5,90	€ 8,27
11-20	€ 3,54	€ 5,90	€ 9,44
21-50	€ 5,90	€ 5,90	€ 11,80
51-100	€ 11,81	€ 5,90	€ 17,71
Oltre 100	€ 11,81 + € 7,09 ogni ulteriore 100 pagine o frazione di 100	€ 5,90	€ 17,71 + € 7,09 ogni ulteriore 100 pagine o frazione di 100

Per richieste di copie urgenti, ovvero quelle rilasciate entro il termine di due giorni lavorativi dalla data della richiesta, fatte salve le concrete esigenze d'ufficio della Segreteria del TNA, l'importo delle precedenti tabelle è **triplicato** in ragione dell'urgenza.

- **Per richieste di copia delle decisioni emesse dal Tribunale Nazionale Antidoping, si applicano gli importi previsti dalle tabelle precedenti.**

I diritti amministrativi comunque versati sono incamerati dal CONI e devono essere versati presso:

B.N.L. AGENZIA 6309
C/C 87
ABI 01005 – CAB 03309 – CIN P
CODICE IBAN IT 93 P 01005 03309 000000000087
INTESTATO A C.O.N.I. –COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
CON LA SPECIFICA DEL
NOME E COGNOME DEL RICHIEDENTE E INDICAZIONE DELLA CAUSALE DI
VERSAMENTO.